

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2014



VALORI E MISSIONE

Snam è leader in Europa nella realizzazione e gestione integrata delle infrastrutture del gas naturale. Favorisce le condizioni per un costo equo dell'energia attraverso la gestione efficiente del sistema gas, lo sviluppo delle infrastrutture e l'offerta di servizi integrati per il mercato. Promuove l'integrazione delle reti europee anche attraverso partnership strategiche con i più importanti operatori del settore lungo i principali corridoi energetici continentali.

Snam segue un modello di business etico e socialmente responsabile, in grado di generare valore per l'azienda e per le comunità in cui opera attraverso una professionalità riconosciuta e un dialogo trasparente con tutti gli stakeholder, nel rispetto dell'ambiente e dei territori.

Una strategia di sviluppo chiara e sostenibile nel lungo periodo, basata su un piano di investimenti tra i più significativi nel panorama industriale del Paese, consente alla Società di attrarre capitali italiani ed esteri favorendo crescita e occupazione.

Con le sue oltre 6.000 persone, Snam è attiva nel trasporto, nello stoccaggio, nella rigassificazione e nella distribuzione cittadina del gas naturale. Gestisce una rete nazionale di trasporto lunga oltre 32.000 chilometri, 8 siti di stoccaggio, 1 rigassificatore e un network di distribuzione locale che si estende complessivamente per oltre 55.000 chilometri.

Snam è costantemente impegnata a mantenere e rafforzare un sistema di governo societario allineato con gli standard della best practice nazionale e internazionale, in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui la Società si trova a operare e le sfide da affrontare per una strategia di sviluppo chiara e sostenibile.

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2014

ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo

24 febbraio 1998 n. 58

Emittente: Snam S.p.A.

Sito web: www.snam.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2014

Data di approvazione della Relazione: 11 marzo 2015

INTRODUZIONE

La presente relazione (la “Relazione”) fornisce, ai sensi dell’articolo 123-bis, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, le informazioni – riferite all’esercizio 2014 ove non diversamente indicato in modo espresso – in merito al sistema di governo societario e agli assetti proprietari di Snam S.p.A. nonchè alla sua adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate del Comitato per la Corporate Governance.

La Relazione si compone di quattro Sezioni volte a fornire le seguenti informazioni:

- Sezione I - Presentazione della Società;*
- Sezione II - Descrizione degli assetti proprietari;*
- Sezione III - Struttura del sistema di governo societario adottato dalla Società;*
- Sezione IV - Tabelle riepilogative e di sintesi.*

La Relazione è preceduta da un “Executive Summary” che fornisce i principali elementi che caratterizzano il sistema di governo societario.

La Relazione è stata predisposta avendo riguardo al format per la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari di Borsa Italiana (V Edizione del gennaio 2015), disponibile al seguente indirizzo (<http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/format2015.pdf>).

Executive Summary	6
-------------------	---

Glossario	16
-----------	----

Sezione I - Presentazione della Società

1. PREMESSA	21
2. MISSIONE E CRESCITA INTERNAZIONALE	21
3. CODICE ETICO	22
4. RESPONSABILITÀ SOCIALE E CITTADINANZA D'IMPRESA	23
5. SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI SNAM	23
6. STATUTO SOCIALE	24
7. SINTESI GRAFICA DELLA STRUTTURA DI GOVERNO SOCIETARIO	25

Sezione II - Informazioni sugli Assetti Proprietari alla data di approvazione della relazione

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE, VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE E CAPITALIZZAZIONE DI BORSA	27
1. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI E AL DIRITTO DI VOTO	27
2. PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE	28
3. DISTRIBUZIONE DELL'AZIONARIATO	28
4. TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI E POTERI SPECIALI	28
5. MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO IN UN EVENTUALE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI	30
6. ACCORDI TRA AZIONISTI	30
7. CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO	30
8. DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE	31
9. ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO	31
10. ULTERIORI INFORMAZIONI - RINVIO	31

Sezione III - Struttura del Sistema di Governo Societario adottato dalla Società

1. ASSEMBLEA E DIRITTI DEGLI AZIONISTI	33
2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	35
2.1 Ruolo e funzioni	35
2.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione	41
2.3 Organi delegati	41
2.4 Nomina, composizione e durata in carica	42
2.5 Piani di successione	48
2.6 Sistema di Remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche	49
3. COMITATI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	49
3.1 Comitato per la Remunerazione	49
3.2 Comitato Nomine	53
3.3 Comitato Controllo e Rischi	54
3.4 Gestore Indipendente Combinato	58
4. COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE	58
4.1 Collegio Sindacale	58
4.2 Società di Revisione Legale	62

5. SESSIONI DI BOARD INDUCTION PER GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI	62
6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	62
6.1 Codice etico e principi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	62
6.2 Il sistema di Enterprise Risk Management in Snam	65
6.3 Dirigente Preposto	66
6.4 Responsabile Internal Audit	66
6.5 Funzioni con specifici compiti in materia di controlli	68
6.6 Modello 231, Organismo di Vigilanza e Garante del Codice Etico	69
6.7 Sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria	71
7. SISTEMA NORMATIVO SNAM	74
7.1 Procedura segnalazioni, anche anonime, ricevute da Snam e dalle Società Controllate	75
7.2 Procedura Anticorruzione	75
7.3 Codice di Condotta Antitrust	76
7.4 Operazioni con parti correlate	77
7.5 Procedura in tema di trattamento delle informazioni (Procedura Market Abuse)	78
8. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E INVESTITORI	79
9. MODELLO DI <i>UNBUNDLING</i>	80
10. EVENTUALI CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA DI CORPORATE GOVERNANCE AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	82

Sezione IV - Tabelle Riepilogative e di Sintesi

ALLEGATO 1 - STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI SNAM	83
ALLEGATO 2 - STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE SNAM	84
ALLEGATO 3 - RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NEI PRINCIPI E NEI CRITERI APPLICATIVI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA (PRINCIPIO DEL COMPLY OR EXPLAIN)	85


Executive Summary

PRINCIPALI HIGHLIGHTS DELLA SOCIETÀ


Dati in milioni di Euro	2013	2014	Variazione
Ricavi Totali	3.848	3.882	+1%
Margine operativo lordo (EBITDA)	2.803	2.776	-1%
Utile netto consolidato	917	1.198	+31%
Indebitamento netto	13.326	13.652	+2%
Capitalizzazione al 31/12	13.655	14.383	+5,3%
Dipendenti	6.045	6.072	+0,4%
Settore	Utility		

AZIONARIATO

COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO



INVESTITORI ISTITUZIONALI



ALTRE CARATTERISTICHE DELL'AZIONARIATO

	Si/No	% del capitale sociale
Presenza di un Patto di Sindacato	no	-
Partecipazione azionaria del <i>Top Management</i>	si	0,006%
Soglia di partecipazione per la presentazione delle liste	si	1%
Partecipazione di investitori istituzionali italiani	si	3,63%
Partecipazione di investitori istituzionali esteri	si	45,4%


COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consigliere	Carica	Ruolo	(M/m)	CCR	CR	CN	CCR NELLA FUNZIONE DI CPC
Lorenzo Bini Smaghi	Presidente	Non Esecutivo	M			x	
Carlo Malacarne	AD	Esecutivo	M				
Sabrina Bruno	Consigliere	Indipendente (ex TUF/Codice)	m	x			x
Alberto Clò	Consigliere	Indipendente (ex TUF/Codice)	M			P	
Francesco Gori	Consigliere	Indipendente (ex TUF/Codice)	m	P			P
Yunpeng He	Consigliere	Non Esecutivo	M				
Andrea Novelli	Consigliere	Non Esecutivo	M	x	x		
Elisabetta Oliveri	Consigliere	Indipendente (ex TUF/Codice)	m		P	x	
Pia Saraceno	Consigliere	Indipendente (ex TUF/Codice)	M	x	x		x

CCR: Comitato Controllo e Rischi; CR: Comitato Remunerazione; CN: Comitato Nomine, CPC: Comitato Parti Correlate;
M: Maggioranza; m: minoranza; P: Presidente.

ANZIANITÀ DEI CONSIGLIERI NEL C.D.A



COMPETENZE DEI CONSIGLIERI

ESPERIENZA DI SETTORE



LEGALE



STRATEGIA



ESPERIENZA



FINANZA



Background professionale dei consiglieri:

Management 78%

Academy 44%

EVOLUZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE MANDATO

	Mandato scorso	Mandato corrente	FTSE MIB (ultimo anno disp.)
Numero di Consiglieri	9	9	12
Consiglieri eletti dalla minoranza	3	3	2
% di componente femminile nel C.d.A. quale genere meno rappresentato	22%	33%	17%
% di Consiglieri Indipendenti	56%	56%	51,9%
Età media dei Consiglieri	52	56	58
Esecutività del Presidente	no	no	
Esistenza del <i>Lead Independent Director</i>	no	no	

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NUMERO DI RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E TASSO DI PARTECIPAZIONE

Riunioni

2012



2013



2014



FTSE MIB

Partecipazione

2012



2013



2014



FTSE MIB

NUMERO DI RIUNIONI DEI COMITATI E TASSO DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI

Comitato	Numero riunioni	Tasso di partecipazione
Comitato per la Remunerazione	6	100%
Comitato Controllo e Rischi	9	94,5%
Comitato Controllo e Rischi nella funzione di Comitato Parti Correlate	6	100%
Comitato Nomine	5	100%

CONSIGLIERI CHE RICOPRONO CARICHE DI AMMINISTRATORE O SINDACO IN ALTRE SOCIETÀ RILEVANTI AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

	Società del gruppo	Altre società quotate				Società finanziarie, bancarie, assicurative e di rilevanti dimensioni	
		Consigliere esecutivo	Consigliere non esecutivo	Consigliere indipendente	Sindaco	Consigliere	Sindaco
Lorenzo Bini Smaghi	-	-	-	1	-	1	-
Sabrina Bruno	-	-	-	1	-	-	-
Alberto Clò	-	-	-	2	-	-	-
Yunpeng He	-	-	1	-	-	1	-
Elisabetta Oliveri	-	-	-	2	-	1	-

PROCESSO DI BOARD EVALUATION

	Svolgimento	Soggetto valutatore
Board evaluation	si	Autovalutazione con supporto di un advisor

REMUNERAZIONE

NUMERO DI RIUNIONI DEL COMITATO REMUNERAZIONE E TASSO DI PARTECIPAZIONE

N° riunioni

2012



2013



2014



FTSE MIB

% partecipazione

2012



2013



2014



FTSE MIB

PARTE I - POLITICA RETRIBUTIVA

Sistemi di incentivazione di breve periodo

	No	Si
Esistenza di un sistema di incentivazione di breve periodo		x
Parametri STI per l'AD	Peso	
Free Cash Flow	30%	
Investimenti	30%	
Efficienza Operativa	30%	
Indice di frequenza infortuni dipendenti e contrattisti	10%	

Sistemi di incentivazione di lungo periodo

Esistono due sistemi di incentivazione di medio-lungo periodo entrambi di tipo cash

INCENTIVAZIONE MONETARIA DIFFERITA

Parametro	Peso
Ebitda	100%

INCENTIVAZIONE MONETARIA DI LUNGO TERMINE

Parametri	Peso
Utile netto adjusted	60%
TSR	40%

PAY MIX TEORICO PER L'AD E I DIRIGENTI STRATEGICI

Amministratore Delegato

Minimo



Target



Massimo



Dirigenti con Responsabilità Strategiche

Minimo



Target



Massimo



■ Retribuzione fissa ■ Variabile Breve Termine (IMA) ■ Variabile Lungo Termine (IMD+IMLT)

ALTRI ELEMENTI DELLA POLITICA RETRIBUTIVA

	Si/No
La società utilizza un <i>peer group</i> ?	si
Previsione di <i>Una Tantum</i> per AD e Dirigenti strategici	n.a.

INDENNITÀ E PATTI DI NON CONCORRENZA




	Si/No
Trattamento di fine rapporto	si
Patti di non concorrenza	si

Le informazioni relative al tema della remunerazione sono contenute nella Relazione sulla Remunerazione 2015

SISTEMA DEI CONTROLLI E RISCHI




NUMERO DI RIUNIONI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E TASSO DI PARTECIPAZIONE

Riunioni

2012		
	9	11
2013		
	10	11
2014		
	15	

 FTSE MIB

Partecipazione

2012		
	92,60%	95%
2013		
	93%	95%
2014		
	94,50%	

 FTSE MIB


COLLEGIO SINDACALE

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE


Sindaci	Carica	Indi.	Altre cariche
Massimo Gatto	Presidente	x	4
Leo Amato	Effettivo	x	43
Stefania Chiaruttini	Effettivo	x	2
Maria Gimigliano	Supplente	x	=
Luigi Rinaldi	Supplente	x	=

NUMERO DI RIUNIONI DEI SINDACI E TASSO DI PARTECIPAZIONE

Riunioni











Partecipazione




PRINCIPALI ELEMENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E RISCHI

	Si/No
Presenza della funzione di <i>Risk Management</i>	si
Esiste un piano di <i>Enterprise Risk Management</i>	si
Se sì, tale piano viene discusso con il Comitato?	si
Presenza dei piani di successione (in relazione al Management)	si
Predisposizione di specifici programmi di <i>Compliance</i> (<i>Antitrust, Anticorruption, Whistleblowing, ecc.</i>)	si

PRINCIPALI RISCHI

Principali rischi	Frequenza	Impatto	Azioni di mitigazione
Evoluzione normativa (contesto regolatorio, legislativo)			Attività di monitoraggio e confronto con i principali soggetti istituzionali preposti
Rischio Operation (Rotture, disservizi)			Interventi continui di controllo e monitoraggio
Rischio Rating (Downgrading)			Costante monitoraggio degli indicatori di rating e attivazione di nuove linee in caso di necessità
Rischio Credito			Gestione accentrata per tutte le società del Gruppo, ad eccezione della specifica sottoattività di recupero credito di distribuzione, adozione di sistemi strutturati di valutazione del merito di credito e gestione sistematica dei solleciti


 scala crescente

N.B. nel panel FTSE MIB non sono considerate le Banche Popolari e le società Tenaris e STMicroelectronics.

Glossario



AEEGSI

Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico.

Borsa Italiana S.p.A.

Borsa Italiana

CDP

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Codice di Autodisciplina

Il codice di autodisciplina delle società quotate approvato da ultimo nel luglio 2014 dal Comitato per la Corporate Governance, disponibile al seguente indirizzo http://www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2014clean_pdf.

Consob

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Controllate (oppure "Società Controllate")

Le seguenti società controllate da Snam:

- Gasrule Insurance Limited; GNL Italia S.p.A.; Snam Rete Gas S.p.A.; Società Italiana per il Gas per azioni – Italgas; Stoccaggi Gas Italia S.p.A. – Stogit (collettivamente, le "Controllate Dirette");
- Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A. - AES Torino S.p.A.; Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. – Napoletanagas.

D.Lgs. 231 del 2001

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*.

Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93

Decreto legislativo in materia di *"Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE"*.

Direttiva 2009/73/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, che abroga la precedente Direttiva 2003/55/CE.

"Dirigente Preposto"

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF.

DPCM 25 maggio 2012

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante *"Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27"*.

Emittente

Snam.

Eni

Eni S.p.A.

Legge 11 maggio 2012 n. 56

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 21/2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

MTA

Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Normativa Unbundling

Disposizioni europee e nazionali in materia di separazione funzionale e/o proprietaria che si applicano a tutti gli esercenti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.

Organismo di Vigilanza

Organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

Regolamento Emittenti

Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, in materia di emittenti.

Regolamento Operazioni con Parti Correlate

Regolamento emanato dalla Consob con delibera nr. 17221 del 22 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione

La presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Sito Internet della Società

www.snam.it

Società di Revisione Legale


Reconta Ernst & Young S.p.A.

Snam (oppure la "Società")

Snam S.p.A.

Testo Unico della Finanza (oppure "TUF")

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.



Presentazione della Società



SEZIONE I

1. PREMESSA

Snam, sin dalla propria quotazione sul segmento MTA di Borsa Italiana nel 2001, ha fatto propri i principi dettati dal Codice di Autodisciplina, nelle diverse versioni che si sono succedute nel tempo¹.

La Relazione illustra l'assetto del governo societario e degli assetti proprietari di Snam e dà conto degli eventi intervenuti al riguardo fino alla data di approvazione della presente Relazione.

2. MISSIONE E CRESCITA INTERNAZIONALE

Snam è la capogruppo di un gruppo integrato che rappresenta il maggiore operatore europeo nella gestione delle infrastrutture nel settore regolato del gas e che opera nelle attività del trasporto e dispacciamento del gas naturale, della rigassificazione di gas naturale liquefatto, dello stoccaggio del gas naturale e della distribuzione. Snam dispone delle principali infrastrutture gas sul territorio nazionale ed è un operatore di assoluta rilevanza in Europa in termini di capitale investito a fini regolatori (*Regulatory Asset Base, RAB*).

Snam persegue - come obiettivo primario - la creazione di valore in grado di soddisfare le attese di tutte le parti interessate (*stakeholder*), come anche espresso

nello Statuto sociale², nel Codice Etico³ e nel Bilancio di Sostenibilità⁴ della Società. Tale scopo è assicurato offrendo servizi per i propri clienti in condizioni di massima sicurezza e affidabilità e garantendo lo sviluppo di infrastrutture, di nuove e più efficienti tecnologie e la flessibilità del sistema gas, a supporto della crescita concorrenziale e della sicurezza del sistema di approvvigionamento. Snam persegue un modello economico-imprenditoriale sostenibile nel tempo, che integra nelle proprie attività di *business*, il rispetto per le persone nella convinzione che il patrimonio di competenze delle stesse e la loro continua valorizzazione sia un vero e proprio investimento su cui impegnarsi, per gli *stakeholder*, per l'ambiente e per la comunità nel suo complesso.

A partire dal 2008, l'Unione Europea ha adottato una strategia integrata volta a sviluppare il mercato comune del gas naturale e dell'energia elettrica⁵. Tale elemento, unitamente a una crescente domanda di gas e alla progressiva riduzione della produzione europea, suggeriscono la necessità di creare nuove infrastrutture, assicurando la gestione integrata delle capacità di stoccaggio e di rigassificazione.

In considerazione della dimensione rilevante di Snam sul mercato rispetto agli altri operatori europei,

- 2 L'articolo 2.2 dello Statuto prevede che, al fine di perseguire l'oggetto sociale, la Società osserva i criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, freme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. A tal fine: (i) garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; (ii) impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili; (iii) impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.
- 3 Si riportano di seguito alcuni degli articoli del Codice Etico che riflettono tale impegno. L'articolo 1 del Codice Etico (Principi generali: sostenibilità e responsabilità d'impresa) prevede che: *"sono adottate forme sistematiche di coinvolgimento degli stakeholder, estendendo il dialogo sui temi della sostenibilità e della responsabilità d'impresa"*. L'articolo 2 (Canoni di comportamento e rapporti con gli stakeholder) prevede che: *"Snam intende essere parte attiva nei processi per uno sviluppo sostenibile e si impegna a creare contemporaneamente valore competitivo per l'azienda, per gli stakeholder e per il territorio in cui opera. Gli obiettivi di impresa, la proposta e realizzazione di progetti, investimenti e azioni, devono essere indirizzate tutte ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali, tecnologici e conoscitivi dell'impresa nonché la creazione di valore e il benessere per tutti gli stakeholder"*.
- 4 Per maggiori informazioni si veda la Sezione I, Paragrafo 4, della Relazione.
- 5 Si fa riferimento soprattutto alle Direttive 92/2008/CE, 2009/72/CE, 2009/73/CE, attuate con il Decreto Legislativo 1 giugno 2011 n. 93.

¹ Si fa riferimento al Codice di Autodisciplina approvato nell'ottobre 1999 dal Comitato per la *Corporate Governance*, come da ultimo modificato nel luglio 2014.

in termini di infrastrutture, capacità realizzativa e gestionale (anche attraverso *partnership* con operatori internazionali) e portafoglio di attività integrate in tutti i segmenti regolati della filiera (trasporto, stoccaggio, rigassificazione) – inclusa la *leadership* nel segmento della distribuzione – Snam è consapevole della sfida e dell'opportunità di proporsi come operatore di riferimento per lo sviluppo del mercato regolato in Europa e del ruolo – anche sociale – che da ciò deriva in termini di benefici determinati dall'accesso a nuove direttrici di approvvigionamento e dall'integrazione con le altre reti europee. In tale ottica, è stata avviata negli ultimi anni una strategia di crescita internazionale.

Coerentemente con tale strategia, all'inizio del 2012 Snam ha sottoscritto con la società belga Fluxys S.A. (già Fluxys G S.A.) un accordo strategico per lo sviluppo di iniziative congiunte nelle infrastrutture del gas in Europa. A seguito di tale accordo, sono state costituite due società di diritto olandese (Gasbridge 1 B.V. e Gasbridge 2 B.V., i cui soci sono Snam e Fluxys al 50%), tramite le quali sono state acquisite partecipazioni in società europee che operano in Europa nelle infrastrutture del gas. A tale accordo, è seguita la sottoscrizione di un *Memorandum of Understanding* nel marzo 2014 con il quale Snam e Fluxys hanno sviluppato ulteriormente l'alleanza strategica con l'obiettivo di perseguire opportunità di crescita attraverso progetti volti a migliorare la flessibilità e la sicurezza degli approvvigionamenti nelle infrastrutture del gas in Europa.

A conclusione di un processo competitivo avviato nel 2012, Snam si è costituita in consorzio con una consociata del Fondo di investimento sovrano di Singapore (GIC) e una consociata di Electricité de France (EDF Inv.) per acquisire, nel corso del 2013, "*Transport et Infrastructures Gaz France*" (TIGF), secondo operatore francese nel settore del trasporto e dello stoccaggio del gas, strategicamente collocato nell'area sud-occidentale della Francia. A seguito di tale acquisizione, TIGF è interamente controllata da TIGF Investissements, a sua volta controllata al 100% da TIGF Holding, le cui quote, a seguito di un accordo sottoscritto il 26 febbraio 2015 tra Snam, GIC, EDF Inv. e Crédit Agricole Assurances per l'entrata di quest'ultimo nel capitale di TIGF Holding, sono possedute per il 40,5% da Snam, per il 31,5% da GIC, per il 18% da EDF Inv. e per il 10% da Crédit Agricole Assurances.

Nel 2014 è stata acquisita la partecipazione detenuta da CDP GAS S.r.l. in Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), proprietaria e gestore del gasdotto austriaco, infrastruttura chiave per l'approvvigionamento di gas russo per il mercato italiano. Il gasdotto TAG, anche in prospettiva di un potenziale utilizzo in *reverse flow* verso i mercati dell'Europa Centrale, è un asset strategico per lo sviluppo del corridoio energetico europeo Est-Ovest, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione delle reti continentali.

A seguito di tale operazione, Snam detiene una partecipazione dell'84,47% di TAG, cui spetta l'89,22% dei relativi diritti economici.

Infine si evidenzia che l'evoluzione del Gruppo Snam negli ultimi anni ha determinato un diverso e più complesso profilo di rischio che ha portato nel 2014 a valutare un nuovo schema di copertura assicurativa basato sulla ritenzione di una parte del rischio e sulla costituzione di una società captive di assicurazioni con sede in Irlanda, la "*Gasrule Insurance Limited*".

3. CODICE ETICO

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 luglio 2013⁶, ha approvato la nuova versione del Codice Etico⁷ che definisce un sistema valoriale condiviso ed esprime la cultura dell'etica di impresa di Snam e ispira il pensiero strategico e la conduzione delle attività aziendali.

Il Codice Etico (i) afferma i principi che ispirano e fondano l'attività condotta da Snam, quali l'osservanza della legge, la concorrenza leale, l'onestà, l'integrità, la correttezza e buona fede nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti e dei *partner* commerciali e finanziari, nonché della collettività in cui la Società è presente con le proprie attività; (ii) contiene i principi generali di sostenibilità e responsabilità

6 Il Consiglio di Amministrazione, nel giugno 2008, ha adottato il Codice Etico (in sostituzione del codice di comportamento approvato nel 2001).

7 L'attuale versione del Codice Etico, seppur in continuità con quanto previsto nella precedente versione, presenta alcuni rilevanti elementi di innovazione tra cui: (i) la rivisitazione e l'integrazione dei principi etici e delle norme comportamentali in materia di corruzione, e (ii) l'enfasi posta sulla cultura di Snam e sulle specificità del settore regolato in cui opera Snam, in particolare ai rapporti con le Autorità di regolazione e alla normativa europea in materia di gas naturale (prima disciplinate in un apposito *addendum* al Codice Etico).

d'impresa; e (iii) ha a oggetto, *inter alia*, il luogo di lavoro, i rapporti con gli *stakeholder* e i fornitori, la tutela dei dati personali.

Il Codice Etico rappresenta, tra l'altro, un principio generale non derogabile del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Snam ai sensi della disciplina italiana "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*" contenuta nel D.Lgs. 231 del 2001. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, il ruolo di Garante del Codice Etico, al quale possono essere presentati: (i) richieste di chiarimenti e di interpretazioni sui principi e contenuti del Codice; (ii) suggerimenti in merito all'applicazione del Codice Etico; (iii) segnalazioni di violazioni del Codice Etico di diretta o indiretta rilevazione.

Il Codice Etico è disponibile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/codice-etico/codice_etico.pdf).

4. RESPONSABILITÀ SOCIALE E CITTADINANZA D'IMPRESA

Responsabilità sociale e cittadinanza d'impresa sono parte integrante della cultura aziendale e del sistema di governo societario di Snam e rappresentano i principi guida di un processo di miglioramento continuo che si sviluppa intorno a un modello economico-imprenditoriale che integra nelle proprie attività di *business* il rispetto per le persone, per gli *stakeholder*, per l'ambiente e per la comunità nel suo complesso.

La Società fonda la pratica quotidiana delle proprie attività sui principi dichiarati da Istituzioni e Convenzioni internazionali in tema di tutela dei diritti umani, di lavoro e di libertà sindacali, di salute, sicurezza e ambiente, di ripudio di lavoro forzato, minorile e di ogni forma di discriminazione, oltre che di rispetto dei valori e principi in materia di correttezza, trasparenza e sviluppo sostenibile. Per dare maggiore visibilità a tale impegno, Snam aderisce al "*Global Compact*" delle Nazioni Unite, la più importante iniziativa nel campo della sostenibilità a livello internazionale, finalizzata a promuovere e diffondere i dieci principi etici globali in tema di diritti umani, tutela dell'ambiente, diritti dei lavoratori e lotta alla corruzione.

Il modello di sviluppo sostenibile di Snam assicura il presidio delle tematiche materiali e rafforza l'adozione dei principi di sostenibilità in tutti i processi aziendali. Snam si impegna ad agire nei confronti degli attori di riferimento con apertura e trasparenza, puntando a mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo sia all'interno che all'esterno dell'azienda, con il fine ultimo di improntare la propria azione verso la creazione di valore condiviso.

Snam pubblica annualmente il Bilancio di Sostenibilità, che considera un importante strumento di controllo strategico e di comunicazione con gli *stakeholder*. Il Bilancio esamina e rendiconta le attività svolte integrando le logiche dell'efficienza economica con quelle della tutela ambientale e dello sviluppo sociale, riportando gli indicatori di *performance* su cui l'impresa si misura e si confronta pubblicamente.

Il Bilancio di Sostenibilità è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam⁸.

5. SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI SNAM

Il sistema di governo societario di Snam – quale insieme di regole e metodologie di pianificazione, gestione e controllo necessarie al funzionamento della Società – è stato delineato dal Consiglio di Amministrazione (i) nel rispetto della normativa a cui la società è soggetta in quanto Emittente quotato, (ii) in adesione al Codice di Autodisciplina e (iii) alle *best practice* nazionali e internazionali con cui la Società si confronta. Il sistema di governo societario presta altresì particolare attenzione al rispetto della Normativa *Unbundling*⁹, tenuto conto delle specificità delle attività svolte da Snam e dalle sue Controllate, soggette alla regolazione AEEGSI.

Tale sistema è fondato su alcuni principi cardine, quali una corretta e trasparente scelta di gestione dell'attività d'impresa assicurata anche attraverso l'individuazione di flussi informativi tra gli organi sociali e un'efficiente definizione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, anche attraverso l'adozione di un sistema di *Enterprise Risk Management*

⁸ Il Bilancio di Sostenibilità è disponibile su Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/investor-relations/Bilanci_Relazioni/Bilanci_Annuali/2014/bilancio_sostenib_pdf_indic.html/).

⁹ Si veda per maggiori informazioni la Sezione III, Paragrafo 9 della Relazione.

composto di regole, procedure e strutture organizzative volte all'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici.

Snam adotta un sistema di amministrazione e controllo tradizionale. Lo Statuto delinea le funzioni e le attività dei seguenti organi sociali:

- l'Assemblea degli Azionisti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo dei soci e nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Oltre alle materie inderogabili previste dalla legge, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, sono di competenza esclusiva dell'Assemblea le delibere riguardanti la cessione, il conferimento, l'affitto e l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint venture*, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda o di rami di azienda di rilevanza strategica, relative ad attività concernenti il trasporto e il dispacciamento del gas¹⁰.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria e può compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, delega proprie attribuzioni a uno o più dei propri componenti e può istituire Comitati. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha istituito i seguenti Comitati nel rispetto delle disposizioni del Codice di Autodisciplina e dello Statuto sociale¹¹:

- Comitato per la Remunerazione;
- Comitato Nomine;
- Comitato Controllo e Rischi.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione nello svolgimento delle attività sociali; controlla altresì l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e il suo concreto funzionamento. Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, il Collegio sindacale svolge anche le funzioni di vigilanza in qualità di "*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*"¹².

6. STATUTO SOCIALE


Lo Statuto sociale definisce il modello di *governance* della Società e le principali regole di funzionamento degli organi sociali. Lo Statuto sociale è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/statuto/statuto.pdf>).

¹⁰ Per maggiori informazioni si veda la Sezione III, Paragrafo 1, della Relazione.

¹¹ Per maggiori informazioni sul Consiglio di Amministrazione si veda la Sezione III, Paragrafo 2; per maggiori informazioni sui Comitati si veda la Sezione III, Paragrafo 3, della presente Relazione.

¹² Per maggiori informazioni si veda la Sezione III, Paragrafo 4.1, della Relazione.

7. SINTESI GRAFICA DELLA STRUTTURA DI GOVERNO SOCIETARIO



⁽¹⁾ Amministratori designati dalla lista presentata da CDP RETI. Yunpeng He è stato cooptato in sostituzione di Roberta Melfa dal Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2015 su indicazione di CDP RETI e scade con l'Assemblea convocata per il 29 aprile 2015

⁽²⁾ Amministratori designati dalla lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

⁽³⁾ Amministratori Indipendenti

⁽⁴⁾ Sindaci designati dalla lista presentata da CDP RETI

⁽⁵⁾ Sindaci designati dalla lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza

Informazioni
sugli Assetti Proprietari
alla data di approvazione
della relazione



SEZIONE II

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE, VARIAZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE E CAPITALIZZAZIONE DI BORSA

La tabella seguente riporta la struttura del capitale sociale di Snam che, alla data di approvazione della Relazione, ammonta a euro 3.696.851.994,00, suddiviso in n. 3.500.638.294 azioni nominative, ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale di Snam è aumentato nel dicembre 2014 a seguito dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale deliberato dell'Assemblea Straordinaria del 10 dicembre 2014, illustrato nella Sezione III, Paragrafo 1.

Categoria Azioni	N. azioni	% Rispetto al capitale sociale	Mercato di quotazione ¹³	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale	3.500.638.294	100	MTA	Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. I possessori di azioni possono esercitare i diritti sociali e patrimoniali, nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

Le azioni proprie in portafoglio alla data di approvazione della Relazione ammontano a 1.127.250, pari allo 0,03% del capitale sociale; il capitale flottante è pari al 60,16%.

La capitalizzazione di borsa della Società è incrementata da euro 13.655 milioni al 31 dicembre 2013 a euro 14.383 milioni al 31 dicembre 2014.

1. RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI E AL DIRITTO DI VOTO

Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento o limitazioni al possesso delle azioni. Le disposizioni di legge di seguito descritte prevedono alcune restrizioni al trasferimento e limitazioni al possesso di azioni.

L'articolo 19 del D.lgs. 93/2011 dispone che lo stesso soggetto (persona fisica o giuridica) non possa:

- (i) esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo su un'impresa che svolge attività di produzione o di fornitura di gas naturale o di

elettricità e allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, un controllo o dei diritti su un gestore di un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di elettricità o su un sistema di trasporto di gas naturale o di trasmissione di energia elettrica;

- (ii) nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa all'interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e, allo stesso tempo, esercitare direttamente o indirettamente il controllo o diritti sull'attività di produzione o di fornitura di gas naturale¹⁴.

Ai sensi del DPCM 25 maggio 2012, a decorrere dal 15 ottobre 2012 (data in cui Eni ha ceduto alla società CDP RETI il 30% meno un'azione del capitale votante di Snam), i diritti di voto attribuiti alle azioni acquisite (anche attraverso atti, operazioni o patti in qualunque forma stipulati) nonché a quelle già eventualmente detenute, direttamente o indirettamente, da produttori o fornitori di gas e/o d'energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate ai sensi del codice civile, o eventuali poteri di nomina ad esse spettanti sono limitati in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 19 del D.lgs. 93/2011.

In ottemperanza alle citate disposizioni, all'azionista Eni, così come a qualunque altra società che eserciti attività di produzione e vendita di gas e/o di energia elettrica, è precluso l'esercizio del diritto di voto in assemblea rimanendo, invece, in capo allo stesso i diritti patrimoniali relativi alle azioni Snam possedute. Per maggiori informazioni in merito alla Normativa *Unbundling* si veda la Sezione III, Paragrafo 9.

¹³ Il titolo Snam è quotato all'interno dell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana ed è presente nei primari indici internazionali (STOXX Europe 600, STOXX Europe Utilities), nonché nei principali indici di sostenibilità (Dow Jones Sustainability, FTSE4Good, Stox Global ESG Leaders, MSCI, United Nations Global Compact 100 e Vigeo-Ethibel).

¹⁴ Tali diritti comprendono, in particolare, il potere di esercitare diritti di voto, nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa.

2. PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE

Nella tabella sono riportati gli azionisti possessori di quote superiori al 2% del capitale sociale di Snam alla data di approvazione della Relazione (sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni ricevute ai sensi del Regolamento Emittenti).

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % sul capitale ordinario
CDP	CDP RETI S.p.A. ⁽¹⁾	28,98
Ministero dell'Economia e delle Finanze	Eni ⁽²⁾	8,25

⁽¹⁾ società detenuta al 59,1% da CDP, al 35% da State Grid Europe Limited e al 5,9% da Fondazioni bancarie italiane e dalla Cassa Forense.

⁽²⁾ all'azionista Eni è precluso l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

diritto di veto all'assunzione di determinate decisioni strategiche.

A seguito dei rilievi effettuati dagli organi dell'Unione Europea sulla normativa italiana in materia dei poteri speciali dello Stato¹⁵ (cd. normativa sulla "golden share"), e dopo successivi interventi normativi¹⁶,

3. DISTRIBUZIONE DELL'AZIONARIATO

Nella tabella è riportata la ripartizione dell'azionariato per area geografica alla data di approvazione della Relazione (sulla base delle comunicazioni previste dalla normativa vigente e delle informazioni a disposizione della Società).

Azionariato	Incidenza sul capitale sociale (%)
Italia	54,60
Europa continentale	14,60
USA e Canada	14,40
Uk e Irlanda	10,40
Resto del Mondo	6,00
Totale	100,00

il Governo Italiano ha emanato il decreto legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modifiche, dalla legge 11 maggio 2012 n. 56) che disciplina i "poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" ("Decreto Legge 21/2012"). La normativa prevede una distinta disciplina relativamente

4. TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI E POTERI SPECIALI

Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono emessi titoli che conferiscono diritti speciali. Lo Statuto non prevede l'emissione di azioni a voto maggiorato.

Poteri speciali

Diversi Stati dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, hanno introdotto alcuni poteri speciali dello Stato esercitabili con riferimento all'operatività e agli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale. Tali poteri si traducono generalmente in un diritto di controllo dello Stato su determinati cambiamenti della compagine proprietaria delle società soggette a tali disposizioni e/o in un

ai settori della difesa e della sicurezza nazionale, da una parte, e "agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" dall'altra.

Quadro di riferimento normativo di interesse per Snam
Per quanto di interesse per Snam, l'art. 2 del Decreto Legge 21/2012 prevede che, con uno o più regolamenti, adottati con Decreto del Presidente della Repubblica, siano individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (gli "Attivi Rilevanti").

È quindi previsto che qualsiasi delibera, atto o

¹⁵ Decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474

¹⁶ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2010.

operazione adottato da una società che detiene uno o più degli Attivi Rilevanti e che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità dei medesimi Attivi Rilevanti o il cambiamento della loro destinazione, debba essere notificato da parte della Società alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 10 giorni e comunque prima che vi sia data attuazione. Devono essere notificate nei medesimi termini le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti Attivi Rilevanti.

Entro 15 giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può: (i) comunicare l'eventuale veto; (ii) imporre specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici. Decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'operazione può essere effettuata.

Si prevede, inoltre, che l'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione Europea di partecipazioni in società che detengono gli Attivi Rilevanti debba essere notificato, sempre entro 10 giorni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, può, entro 15 giorni dalla notifica: (i) condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi; (ii) opporsi all'acquisto, in casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione di specifici impegni. Anche in questo caso, decorso il termine di 15 giorni dalla notifica senza che il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia adottato alcun provvedimento, l'acquisto può essere perfezionato.

La legge stabilisce altresì che tali poteri possano essere esercitati *"esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori"*.

La normativa sopra descritta, in base all'art. 3 del Decreto Legge 21/2012, abroga le disposizioni della normativa sulla *"golden share"*¹⁷ a decorrere dall'entrata in vigore dei predetti decreti e regolamenti volti a individuare le reti e gli impianti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

È stato adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2012 n. 253, il *"regolamento di individuazione delle attività di rilevanza strategica e delle attività strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale"*, in cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2013 n. 129, è stato inserito l'articolo 2-bis relativo agli *"attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni"*. Inoltre, in data 6 giugno 2014 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti che attuano l'art. 2, comma 9 del Decreto Legge 21/2012, approvati dal Consiglio dei Ministri il 14 marzo 2014, che individuano: (i) gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia¹⁸, dei trasporti e delle comunicazioni (D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85) e (ii) le procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (D.P.R. 25 marzo 2014 n. 86). Da ultimo, in data 2 ottobre 2014, è stato pubblicato il testo del DPCM 6 agosto 2014, recante la *"disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica dei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni"*.

¹⁷ Decreto legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474.

¹⁸ Per quanto di interesse Snam, il D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 qualifica quali attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale le reti energetiche di interesse nazionale e i relativi rapporti convenzionali, ivi inclusi:

- a) la rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata dal Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000 cd "Decreto Letta";
- b) gli impianti di stoccaggio del gas;
- c) le infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore;
- d) la rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento;
- e) le attività di gestione connesse all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui ai punti precedenti.

5. MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO IN UN EVENTUALE SISTEMA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

6. ACCORDI TRA AZIONISTI

Il principale azionista di Snam è CDP RETI, i cui principali soci sono CDP (59,1%) e *State Grid Europe Limited* ("SGEL") (35%), società interamente posseduta da State Grid International Development Limited.

CDP, SGEL e State Grid International Development Limited sono parti di un Patto Parasociale che interessa anche Snam. Il Patto Parasociale è stato stipulato in occasione dell'operazione di trasferimento di una quota pari al 35% del capitale sociale di CDP RETI a *State Grid Europe Limited*, avvenuta in data 27 novembre 2014. In particolare l'accordo – di durata triennale dalla sottoscrizione e rinnovato automaticamente per ulteriori tre anni, salvo recesso di una delle parti – riconosce a SGEL diritti di *governance* a tutela del proprio investimento in CDP RETI.

In relazione ai diritti e obblighi di SGEL con riferimento a Snam, contenuti nel Patto Parasociale, si segnala in particolare quanto segue:

- Fintanto che SGEL detenga una partecipazione almeno pari al 20% del capitale di CDP RETI avrà diritto di designare un candidato da inserire nella lista dei candidati alla carica di amministratore di Snam, che sarà presentata da CDP RETI all'assemblea convocata per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.
- Il candidato di SGEL dovrà essere inserito nella lista in una posizione tale da garantire la nomina del medesimo alla carica di amministratore di Snam nel caso in cui la lista CDP RETI ottenga la maggioranza dei voti in assemblea.
- SGEL si è impegnata a far sì che l'amministratore da essa designato nel consiglio di amministrazione di Snam (se e nei limiti in cui tale amministratore non sia indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF) si astenga, nella misura massima consentita dalla legge, dal ricevere informazioni e/o documentazione da Snam in relazione a questioni sulle quali abbia un conflitto di interessi per conto di SGEL e/o di qualsiasi soggetto a essa affiliato, in relazione ad opportunità

commerciali in cui Snam, da un lato, e SGEL e/o un soggetto a essa affiliato dall'altro lato, abbiano un interesse e possa sussistere concorrenza. Inoltre, tale amministratore non potrà prendere parte alle discussioni del Consiglio di Amministrazione Snam concernenti le suddette materie.

In data 23 dicembre 2014 il suddetto Patto Parasociale è stato modificato per tenere conto delle modifiche intervenute in relazione alla partecipazione detenuta nel capitale Snam da parte di CDP a seguito del perfezionamento, avvenuto il 19 dicembre 2014, del trasferimento a Snam della partecipazione detenuta da CDP, per il tramite di CDP GAS S.r.l., in TAG, nell'ambito dell'aumento di capitale di Snam riservato a CDP GAS S.r.l., liberato mediante sottoscrizione dell'atto di conferimento della suddetta partecipazione da parte di CDP GAS S.r.l.. Le informazioni essenziali del patto parasociale sono disponibili sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/investor_relations/azionariato/patti_parasociali/Estratto_variazione_Patto_23_12_14_DOCX.pdf).

7. CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO

Snam e le sue Controllate sono parte di accordi significativi (divulgati senza arrecare pregiudizio per la Società) che acquistano efficacia, si modificano o si estinguono in caso di acquisto del controllo su Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da CDP.

In particolare, si tratta di accordi di finanziamento bancario che prevedono la facoltà della controparte di estinguere anticipatamente il contratto a seguito del verificarsi sia dell'acquisto del controllo su Snam da parte di un soggetto o di soggetti, di concerto tra loro, diverso/i da CDP, sia di un declassamento del rating creditizio di Snam oltre soglie definite a seguito di tale acquisto.

Maggiori informazioni sugli accordi di finanziamento sono contenute nella Relazione finanziaria annuale 2014 nel Capitolo "Fattori di rischio e incertezza".

Lo Statuto sociale non prevede deroghe alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art.104, commi 1 e 2,

del TUF né contempla l'applicazione delle regole di neutralizzazione contenute dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

8. DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione non dispone di deleghe per aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile. Lo Statuto sociale prevede che la Società può emettere azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 del codice civile. Non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile.

9. ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Non vi sono azionisti che dichiarano di esercitare il controllo su Snam. Snam non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Snam esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti delle sue Controllate¹⁹.

Snam, da fine 2013, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha adottato il *"Regolamento in materia di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di Snam e Società Controllate"*. Tale documento delinea i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale adottati da Snam nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che svolge sulle proprie Società Controllate tra i quali, *inter alia*:

- un elevato grado di rispetto della normativa generale e della disciplina di settore vigente;
- l'armonizzazione nella conduzione delle rispettive imprese sociali;
- la massimizzazione del valore per gli azionisti;
- l'attenzione nei confronti dei portatori di interessi qualificati;
- il controllo dei rischi di impresa;

- la trasparenza nei confronti del mercato e il contemperamento tra tutte le componenti dell'azionariato.

Tale regolamento definisce inoltre il quadro uniforme degli assetti di governo nonché delle regole organizzative e gestionali che consentono di valorizzare il ruolo svolto da Snam, quale soggetto che esercita in modo strategico l'attività di direzione e coordinamento e al contempo tiene adeguatamente in considerazione l'autonomia giuridica e i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale che presidiano le attività svolte dalle Società Controllate. Anche in ragione di ciò, il regolamento è stato oggetto di recepimento da parte dei Consigli di Amministrazione delle Società Controllate.

Per informazioni sulla Procedura in materia di operazioni con parti correlate, adottata dalla Società ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, ed estesa volontariamente alle Società Controllate - nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza su cui Snam fonda la propria attività e quella delle Controllate nonché a tutela del mercato - si veda la Sezione III, Paragrafo 7.4.

10. ULTERIORI INFORMAZIONI - RINVIO

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lettera i) del TUF (*"gli accordi tra la società e gli amministratori...che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto"*) sono contenute nell'apposita relazione sulla remunerazione che sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea del 29 aprile 2015. La relazione è disponibile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/remunerazione/Relazione_sulla_Remunerazione_2015.pdf).

Le informazioni richieste dall'art. 123-bis, comma 1, lettera l) del TUF (*"le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori... nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva"*) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sezione III, Paragrafo 2.)

¹⁹ In relazione in particolare alla controllata Italgas e ai rapporti di quest'ultima con la Società, si rimanda a quanto riportato nella Relazione Finanziaria annuale 2014 al Capitolo " Profilo dell'anno - Principali eventi".

Struttura del Sistema di Governo Societario adottato dalla Società



SEZIONE III

STRUTTURA DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ

1. ASSEMBLEA E DIRITTI DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea è il momento istituzionale di incontro privilegiato tra il *management* della Società e i suoi azionisti. Per coinvolgere attivamente gli azionisti nella vita societaria, Snam ha adottato diverse misure tese a favorire la partecipazione degli azionisti alle decisioni di competenza assembleare, facilitando l'esercizio dei loro diritti.

In particolare, Snam ha apportato, nel corso del 2010, modifiche statutarie conseguenti al recepimento in Italia tramite il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (cd. "*Shareholders' Rights Directive*").

Attraverso l'introduzione di istituti per i quali la normativa attribuisce alle società la facoltà di scelta, la Società ha inteso fornire agli azionisti ulteriori strumenti per agevolare la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (quali, ad esempio, la nomina del rappresentante designato dalla società con azioni quotate). Lo Statuto sociale prevede un'unica

convocazione sia per l'Assemblea ordinaria sia per quella straordinaria.


Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie a essa riservate dalla legge e con le maggioranze stabilite ai sensi di legge, fatto salvo quanto di seguito descritto.

In base a quanto disposto dall'articolo 12 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria autorizza altresì le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di *joint venture*, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica inerenti attività di trasporto e di spacciamento del gas, ferma restando, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti dagli stessi. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, fatto salvo quanto di seguito descritto, con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.



L'articolo 12 dello Statuto sociale prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito a:

- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati per la scissione;
- l'istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Regolamento assembleare

Secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, l'Assemblea degli azionisti è disciplinata da un regolamento assembleare che prevede l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee della Società e garantisce il diritto a ciascun socio intervenuto di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.

La Società ha adottato un regolamento assembleare con delibera dell'Assemblea ordinaria del 27 luglio 2001 (successivamente modificato il 27 aprile 2004 e il 13 aprile 2011), consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/organi_sociali/assemblea_azionisti/regolamento_assemblee.pdf).

Diritto di intervento in assemblea

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto, dal regolamento assembleare e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione. Per la legittimazione all'intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge, che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata. I relativi documenti sono conservati presso la Società.

Il regolamento assembleare disciplina, tra l'altro, le modalità attraverso le quali è garantito il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione. In particolare, in apertura dei lavori, il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e fissa la

durata massima di ciascun intervento. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di Presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno.

Per agevolare la partecipazione azionaria, lo Statuto prevede che la Società metta a disposizione delle associazioni di azionisti dotate dei requisiti previsti dalla normativa vigente spazi necessari alla comunicazione e allo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe di azionisti dipendenti della Società e delle sue Controllate. Le modalità e i termini di tale raccolta vengono concordati di volta in volta con i legali rappresentanti di dette associazioni.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. L'informativa è fornita nel rispetto della disciplina delle informazioni "price sensitive".

Assemblee durante l'esercizio 2014

Nell'esercizio 2014 l'Assemblea si è riunita due volte il 15 aprile 2014, in sede ordinaria e il 10 dicembre 2014 in sede straordinaria. L'Assemblea ordinaria del 15 aprile 2014 ha deliberato:

- l'approvazione del bilancio 2013;
- l'attribuzione dell'utile di esercizio e la distribuzione del dividendo;
- l'approvazione della politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

L'Assemblea straordinaria del 10 dicembre 2014 ha deliberato, in relazione all'operazione di acquisizione della partecipazione in TAG approvata dal Consiglio di Amministrazione di Snam in data 12 settembre 2014 e governata dal contratto quadro sottoscritto da Snam con CDP GAS e la sua controllante CDP in data 19 settembre 2014, un aumento di capitale a pagamento per un importo massimo pari a 505 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, codice civile, riservato a CDP GAS, tramite emissione di massimo 119 milioni di azioni ordinarie senza valore nominale espresso e con godimento regolare,



da liberarsi mediante conferimento da parte di CDP GAS dell'intera partecipazione detenuta in TAG e da eseguirsi entro il 31 marzo 2015; il tutto a condizione che il prezzo per azione determinato dal Consiglio di Amministrazione fosse pari o superiore a 3,60 euro.

In data 19 dicembre 2014, al perfezionamento dell'operazione, l'aumento di capitale è stato eseguito con l'emissione di 119 milioni di azioni ordinarie Snam sottoscritte da parte di CDP GAS, con un aumento del capitale di Snam per 501.942.000 euro, di cui 125.664.000 euro imputate a capitale sociale e 376.278.000 euro a titolo di sovrapprezzo.

Alle Assemblee è intervenuta la maggioranza degli amministratori. All'Assemblea ordinaria del 15 aprile 2014, il Presidente del Comitato per la Remunerazione ha introdotto i contenuti della Relazione sulla Remunerazione e, in particolare, le linee guida della politica di remunerazione seguita dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle Assemblee degli azionisti del 15 aprile 2014 e del 10 dicembre 2014, si è adoperato per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa, depositando le relazioni sulle proposte di deliberazione presso la sede della società, presso Borsa Italiana e pubblicandole sul sito della Società nei termini di legge. Tali relazioni sono state altresì inviate a coloro che ne hanno

fatto richiesta e consegnate all'ingresso della sala assembleare, assieme all'ulteriore documentazione utile ad un'adeguata informativa.

2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 RUOLO E FUNZIONI

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a nove. Il numero dei componenti e la durata della loro carica sono stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo centrale nel sistema di governo societario di Snam ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti²⁰.

²⁰ La Statuto sociale prevede la competenza del Consiglio di Amministrazione di deliberare in merito a: (i) la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del Codice civile, anche quali richiamati per la scissione; (ii) l'istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie; (iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci; (iv) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative; (v) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile, si è riservato una serie di attribuzioni, che si aggiungono a quelle non delegabili per legge e in generale a quelle del Codice di Autodisciplina. La descrizione di tali attribuzioni è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/sistema-corporate-governance/>).

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 26 gennaio 2015, ha approvato, da ultimo, un proprio Regolamento volto a disciplinare le modalità (i) di convocazione, (ii) di svolgimento dei lavori consiliari e (iii) di verbalizzazione²¹.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, infine, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.

La convocazione è inviata di norma almeno 5 giorni prima di quello dell'adunanza. La documentazione completa ed esaustiva relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, da parte del Segretario del Consiglio, almeno 5 giorni prima della data della riunione, salvi casi eccezionali. Tale tempistica è stata di norma rispettata.

All'inizio di ogni adunanza consiliare, ad amministratori e sindaci è richiesto di dare notizia al Consiglio ed al Collegio di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbiano in una determinata operazione della Società.

Agli argomenti posti all'ordine del giorno è dedicato il tempo necessario al fine di addivenire a un costruttivo

dibattito e, anche su impulso del Presidente, è favorito il contributo proattivo di tutti i Consiglieri.

Alle riunioni consiliari, su invito del Presidente e con il consenso dei presenti, possono intervenire (e nel corso del 2014 sono intervenuti) i responsabili delle funzioni aziendali competenti della Società al fine di fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza regolare, almeno trimestralmente, in osservanza delle scadenze di legge.

Nel corso del 2014:

- il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte;
- alle riunioni è intervenuto in media il 93,3% degli amministratori;
- la presenza degli amministratori indipendenti è stata in media di circa il 98%;
- la durata media delle riunioni del Consiglio è stata di 163,5 minuti.

In data 17 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "*Calendario degli eventi societari 2015*²²" (successivamente diffuso al mercato) che riporta le date (i) delle principali adunanze consiliari riguardanti l'informativa finanziaria, (ii) dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2014, (iii) delle presentazioni agli analisti e *conference call*, (iv) del pagamento del dividendo, da diffondere al mercato (c.d. Calendario Finanziario) ai sensi del vigente Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Tale Calendario è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/investor-relations/calendario-finanziario/2015/>).

Esame e approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari

In coerenza con la normativa relativa alle materie non delegabili e alle attribuzioni che il Consiglio si è riservato, il Consiglio di Amministrazione definisce, su proposta dell'Amministratore Delegato, le linee

²¹ Il Regolamento è stato modificato al fine di consentire il rispetto delle previsioni contenute nel Patto Parasociale sottoscritto tra CDP, SGEL e State Grid International Development Limited dell'impegno di SGEL a far sì che l'amministratore da essa designato nel consiglio di amministrazione di Snam (se e nei limiti in cui tale amministratore non sia indipendente ai sensi dell'art. 148 del TUF) si astenga, nella misura massima consentita dalla legge, dal ricevere informazioni e/o documentazione da Snam in relazione a questioni sulle quali abbia un conflitto di interessi per conto di SGEL e/o di qualsiasi soggetto a essa affiliato, in relazione ad opportunità commerciali in cui Snam, da un lato, e SGEL e/o un soggetto a essa affiliato dall'altro lato, abbiano un interesse e possa sussistere concorrenza e non partecipi alle discussioni del Consiglio di Amministrazione Snam concernenti le suddette materie.

²² Il "*Calendario degli eventi societari 2015*" prevede che il Consiglio si riunisca 5 volte nel corso del 2015. Il Consiglio di Amministrazione potrà programmare le date delle ulteriori adunanze. Alla data della presente Relazione tre riunioni del Consiglio di Amministrazione si sono già tenute.

strategiche e gli obiettivi della Società e del Gruppo, incluse le politiche di sostenibilità. Nel rispetto della Normativa *Unbundling*, esamina e approva, monitorandone annualmente l'attuazione, i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo nonché gli accordi di carattere strategico della Società e il piano annuale e pluriennale delle infrastrutture.

Il Consiglio esamina e approva il *budget* della Società e quello consolidato, la relazione semestrale ed i resoconti intermedi di gestione della Società e quelli consolidati, previsti dalla normativa vigente, il Bilancio di Sostenibilità e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, da portare all'attenzione dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2015 ha approvato il Piano Strategico del Gruppo Snam 2015-2018. L'attività di monitoraggio dei Piani relativa all'anno 2015 sarà svolta nell'ambito dei Consigli di Amministrazione che nel 2015 esamineranno il primo, secondo e terzo forecast.

Nella definizione del Piano Strategico da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei rischi strategici definiti nell'ambito dell'ERM, sono state elaborate analisi e *sensitivity* al fine di prendere in considerazione i potenziali impatti derivanti, con particolare riferimento all'evoluzione del mercato del gas e a variazioni significative dei principali parametri finanziari.

Definizione del governo societario e della struttura di gruppo

Il Consiglio di Amministrazione definisce il sistema e le regole di governo societario della Società e del Gruppo. In particolare, sentito il Comitato Controllo e Rischi, adotta regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e delle operazioni nelle quali un amministratore o un sindaco sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi; adotta, inoltre una procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni societarie, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, con particolare riferimento al

sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle sue Controllate. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle società controllate. Valuta annualmente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle Società Controllate, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- definisce, in particolare, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo da assicurare l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi della Società e delle sue Controllate, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della Società e del Gruppo coerente con gli obiettivi strategici individuati. Valuta, con cadenza annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del Gruppo e al profilo di rischio assunto nonché la sua efficacia;
- valuta, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
- approva con cadenza almeno annuale il Piano di *Audit* predisposto dal Responsabile Internal Audit, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentiti il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ("Amministratore incaricato") e il Collegio Sindacale;
- nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale il responsabile Internal Audit, definendone, previa verifica del Comitato per la Remunerazione, la remunerazione coerentemente con le politiche retributive della Società; assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle disposizioni del codice civile e del Codice di

Autodisciplina, nell'adunanza dell'11 marzo 2015, ha valutato l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle attuali dimensioni e alla tipologia di attività svolta da Snam e Controllate.

Valutazione del generale andamento della gestione e rapporti con gli organi delegati

Il Consiglio valuta nel continuo il generale andamento della gestione, anche attraverso l'analisi delle informazioni ricevute dagli organi delegati nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati. Più precisamente, il Consiglio di Amministrazione:

- valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, nello specifico, le informazioni ricevute dagli organi delegati, prestando particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interesse e confrontando periodicamente i risultati conseguiti, risultanti dal bilancio e dalle situazioni contabili periodiche, con quelli di budget;
- attribuisce e revoca deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato, individuato quest'ultimo quale Amministratore incaricato, definendone i limiti e le modalità di esercizio e determinando, esaminate le proposte dell'apposito Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, la retribuzione connessa alle deleghe;
- può impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato riferiscono almeno trimestralmente al Consiglio stesso e al Collegio Sindacale sull'esercizio delle deleghe conferite e sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Controllate nonché sulle operazioni con parti correlate. L'informativa dovrà essere tempestiva qualora si tratti di operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. Tale informativa è prevista, di norma, in occasione di ogni adunanza consiliare.

Approvazione delle operazioni di rilievo significativo di Snam e delle sue Controllate e criteri per la loro individuazione

Il Consiglio delibera, su proposta dell'Amministratore Delegato, in merito alle operazioni della Società e delle

Controllate, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, che abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario per la Società e il Gruppo. È fatto salvo, in ogni caso, il rispetto degli obblighi di riservatezza relativi ai rapporti commerciali intercorrenti fra la Società e le Controllate e/o terzi.

Sono considerate di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario operazioni con ad oggetto:

- acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di aziende o rami d'azienda (incluso affitto e usufrutto), immobili e/o partecipazioni, di valore superiore a 100 milioni di euro;
- contratti di vendita di beni e/o servizi oggetto dell'attività commerciale della Società e delle Società Controllate e di somministrazione, di importo superiore a 1 miliardo di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
- contratti direttamente afferenti alle attività indicate nell'oggetto sociale e/o relativi alla gestione corrente delle attività sociali di valore superiore a 100 milioni di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
- la stipula, la modifica e la risoluzione di contratti di apertura di credito superiori a 2 miliardi di euro e/o di durata superiore a 15 anni;
- fidejussioni e altre forme di garanzia personale, nonché lettere di patronage, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere da imprese nelle quali la Società è titolare, direttamente o indirettamente di una partecipazione al capitale sociale, di ammontare superiore a 100 milioni di euro e, in ogni caso, se l'ammontare non è proporzionale alla quota di partecipazione posseduta;
- fidejussioni a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi di ammontare superiore a 100 milioni di euro.
- contratti di intermediazione della Società.

Le attività e i processi della Controllata Italgas relativi alla individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e la formulazione dell'offerta tecnica ed economica per la partecipazione alle suddette gare, non

sono oggetto di discussione o preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Snam²³.

Valutazione della dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati

Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha effettuato, per l'esercizio 2014, la seconda valutazione del Consiglio e dei Comitati in questo mandato. Il processo di valutazione seguito è stato condotto in conformità a quanto raccomandato dal criterio applicativo 1.C.1., lett. g) del Codice di Autodisciplina e in linea con le più recenti best practice internazionali.

Il Consiglio ha deciso di avvalersi, come in anni precedenti, di un consulente esterno e, con il supporto del lavoro istruttorio del Comitato Nomine, ha confermato l'incarico alla società di consulenza Crisci & Partners – Shareholders and Board Consulting, individuata nel primo anno di mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione all'esito di un processo competitivo. La società Crisci & Partners è stata scelta in relazione alla sua specializzazione e focus professionale nelle prassi di corporate governance ed alla sua indipendenza, non avendo peraltro avuto negli ultimi due anni, né avendo in essere, rapporti economici con Snam e Controllate, al di fuori di quelli intrattenuti direttamente con il Consiglio di Amministrazione di Snam. La conferma dell'incarico alla medesima società ha consentito lo sviluppo di un processo di Board Evaluation strutturato e modulato con modalità differenziate nei tre anni di mandato del Consiglio di Amministrazione.

L'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari di Snam è stata condotta da due professionisti senior attraverso interviste – basate su una traccia aperta – che si sono svolte nei mesi di dicembre 2014, gennaio e febbraio 2015. Prima di effettuare le interviste, i professionisti coinvolti hanno

effettuato un'attenta lettura della documentazione e dei verbali del Consiglio e dei Comitati ed hanno incontrato preventivamente i membri del Comitato Nomine, il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società e hanno stabilito contatti con il Presidente del Collegio Sindacale e, particolarmente, con il Segretario del Consiglio di Amministrazione, quali osservatori.

Le interviste, attentamente personalizzate, dei Consiglieri di Snam sono state condotte con un orientamento ai diversi aspetti attinenti la composizione e il funzionamento del Consiglio e dei Comitati, oltre all'analizzare il riscontro dato alle evidenze emerse nel corso dell'autovalutazione condotta nell'anno precedente. Ulteriori aspetti trattati hanno riguardato i seguenti punti:

- considerazioni sulla composizione del Consiglio/Comitati e la leadership ed il contributo dei Consiglieri, in ottica di conferme delle valutazioni precedenti e di anticipazione di prime considerazioni di sviluppo del Consiglio, da verificare e sviluppare nell'ultimo anno di mandato;
- ruolo del Consiglio nel processo di pianificazione strategica, con specifico riferimento alle politiche di internazionalizzazione;
- evoluzione dei rapporti tra Consiglio, AD e Management, a livello di Società e di Gruppo;
- sviluppo dei comportamenti in Consiglio e del team-work e della coesione nell'affrontare il lavoro e le materie di Consiglio e nei rapporti tra Consiglio e Comitati;
- induction continua e board knowledge development finalizzate ad approfondimenti del business e della strategia;
- organizzazione e qualità dell'informativa fornita ai Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto degli esiti della valutazione dell'anno precedente, mettendo in atto diversi interventi concreti di affinamento dei processi di governance, con specifico riferimento alla programmazione delle sedute, alla qualità dell'informativa per il Consiglio, alle modalità di gestione del dibattito e delle relazioni tra organi e all'interno di essi.

Nel corso del 2014, il Consiglio è stato impegnato nella disamina di importanti tematiche, legate ai cambiamenti nella regolamentazione a livello europeo e alle scelte strategiche di internazionalizzazione, volte

²³ Tale disposizione è stata introdotta in ottemperanza al Provvedimento dell'8 agosto 2012 C11695 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato. Ai sensi dell'articolo 38 del Provvedimento CDP dovea far sì che il Consiglio di Amministrazione di Snam formalizzasse nei rilevanti documenti interni di Snam e Italgas, la regola secondo la quale le attività e i processi di Italgas relativi all'individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione dell'offerta tecnica ed economica per la partecipazione alle suddette gare, non devono essere oggetto di discussione o preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Snam. Per maggiori informazioni in merito agli adempimenti che, in conformità al Provvedimento, sono stati adottati da Italgas si rinvia al successivo Paragrafo 9 Sezione III.

a consolidare la posizione di leadership della Società in una prospettiva di medio-lungo termine.

Le valutazioni connesse hanno determinato una crescente coesione fra i Consiglieri e un confronto aperto e costruttivo con il management. Il coinvolgimento del Consiglio nel processo strategico resta un tema di primo piano nella sensibilità dei singoli membri e molti auspicano ulteriori approfondimenti nell'ambito di momenti di *induction*, anche *off-site*, e di sedute monotematiche, con la partecipazione del top management di Gruppo.

L'attuale dimensione e composizione del Consiglio, dopo un anno di sperimentazione e di intenso lavoro anche su tematiche di grande rilievo, soddisfa la totalità dei Consiglieri che hanno rilevato positivamente come la diversificazione delle competenze consenta di beneficiare di contributi e di pareri mirati sulla maggior parte degli aspetti oggetto di delibera. Il Consiglio è percepito – anche dal management – come ben composto per *know-how* ed esperienza.

L'operato dei Comitati, che nel caso di Snam hanno un mandato di particolare rilievo pur mantenendo un ruolo istruttorio, consultivo e propositivo, appare decisamente apprezzato dai Consiglieri.

La narrazione in apertura delle riunioni di Consiglio, sull'evoluzione – avvenuta dalle precedenti riunioni – dei fatti di rilievo della gestione, anche solo emergenti, così come la vera e propria rendicontazione sulla gestione, da parte dell'Amministratore Delegato, sono considerate aree di vera eccellenza.

Il ruolo del Presidente nella conduzione delle riunioni è percepito come definito e molto efficace. Gli è particolarmente riconosciuta l'attenzione ad assicurare equilibrio nel lavoro di Consiglio e a favorire interventi sostanziali per rendere più proficuo il dibattito.

La maturità raggiunta dal Consiglio consente di prospettare ulteriori affinamenti in merito alla frequenza dei rapporti tra i Consiglieri Snam e manager delle Controllate, anche estere, al fine di garantire una visione unitaria e nitida della governance del Gruppo. Una puntuale pianificazione dei temi delle sedute consiliari e di quelle dei Comitati potrà inoltre andare a beneficio della qualità dei processi di governance e dei tempi disponibili per la trattazione degli argomenti

prioritari, così come l'organizzazione di un incontro *off-site*, già proposto nella precedente autovalutazione, può consentire ulteriori passi avanti nell'approfondimento da parte del Consiglio dell'evoluzione in atto nello scenario macroeconomico dei mercati d'interesse di Snam, del quadro regolamentare e delle opzioni di sviluppo del business in un orizzonte di medio termine. La totalità dei Consiglieri è consapevole di queste opportunità ed è impegnata a perseguirle nell'immediato futuro.

Crisci & Partners, nel contesto di facilitatore del processo e dell'esperienza dell'autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, condivide le positive valutazioni e le costruttive considerazioni avanzate dai Consiglieri sul funzionamento del Consiglio e dei Comitati e sulle loro possibilità di ulteriore sviluppo e ne conferma il buon livello di *compliance* con le previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e le best practice internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam, nella riunione dell'11 marzo 2015, ha esaminato e discusso gli esiti dell'autovalutazione, presentati dall'*advisor* Crisci & Partners e ne ha confermato la sua positiva valutazione d'insieme.

Deroghe al divieto di concorrenza

L'Assemblea degli Azionisti non ha autorizzato, in via generale e preventiva, deroghe al divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2390 del codice civile.

Altre funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- istituisce i Comitati Interni del Consiglio, con funzioni propositive e consultive, nominandone i membri, stabilendone i compiti e approvandone i regolamenti;
- riceve dai Comitati Interni del Consiglio un'informativa periodica semestrale;
- nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Presidente, i Direttori Generali, conferendo loro i relativi poteri;
- nomina e revoca, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa con il Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dirigente Preposto, curando che lo stesso disponga di adeguati poteri e mezzi;
- assicura che sia identificato il soggetto incaricato

della struttura responsabile della gestione dei rapporti con gli azionisti;

- definisce, esamina le proposte del Comitato per la Remunerazione, la politica per la remunerazione degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società controllate e i sistemi di compensazione; inoltre dà attuazione ai piani di compenso basati su azioni o strumenti finanziari deliberati dall'Assemblea; approva la Relazione sulla Remunerazione da presentare all'Assemblea degli azionisti; valuta, previo parere necessario del Comitato per la Remunerazione, il contenuto del voto in tema di Relazione sulla Remunerazione espresso dall'Assemblea degli azionisti e le proposte del Comitato in merito all'adeguatezza, coerenza complessiva e applicazione della Politica di remunerazione degli amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata;
- delibera con riferimento alle Controllate:
 - su proposta dell'Amministratore Delegato, sull'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società Controllate Dirette; e
 - su proposta del Comitato Nomine, sulle designazioni dei componenti degli organi delle società controllate incluse nell'area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche;
- formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'Assemblea degli azionisti;
- esprime agli azionisti, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna, tenuto conto anche degli esiti della valutazione annuale sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione;
- esamina e delibera sulle altre questioni che gli amministratori con deleghe ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio, per la loro particolare rilevanza e delicatezza.

2.2 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013 ha confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Bini Smaghi²⁴.

Il Presidente, che non ha un ruolo esecutivo, svolge principalmente i seguenti compiti:

- presiede l'Assemblea degli azionisti, esercitando le funzioni previste dalla legge e dal regolamento assembleare;
- ha la rappresentanza legale della Società;
- intrattiene rapporti e relazioni di rilevanza strategica con organi istituzionali e autorità internazionali, d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno, d'intesa con l'Amministratore Delegato. Ha un ruolo di impulso e vigilanza sui lavori del Consiglio, ne coordina i lavori, sovrintende al suo buon funzionamento, assicurando l'adeguata informativa dei consiglieri. Verifica l'attuazione delle delibere del Consiglio;
- sentito il parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta e condivide le proposte dell'Amministratore Delegato da sottoporre al Consiglio, relative alla nomina, alla revoca e alla remunerazione del Responsabile Internal Audit;
- valuta e condivide le proposte dell'Amministratore Delegato di nomina dei Direttori Generali, del Dirigente Preposto e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente non è il principale responsabile della gestione della Società (Chief Executive Officer) né l'azionista di controllo.

2.3 ORGANI DELEGATI

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 26 marzo 2013 ha confermato Amministratore Delegato Carlo Malacarne²⁵, attribuendogli le funzioni di Chief Executive Officer e conferendogli tutte le attribuzioni e i poteri che non sono riservati al Consiglio di Amministrazione o al Presidente, illustrati ai precedenti Paragrafi 2.1 e 2.2 della presente Sezione.

L'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della Società.

Nei confronti dell'Amministratore Delegato non ricorre la situazione di interlocking directorate, così come

²⁴ Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Lorenzo Bini Smaghi, per la prima volta, Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2012.

²⁵ Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Carlo Malacarne, per la prima volta, Amministratore Delegato in data 8 maggio 2006.

definita nel criterio 2.C.5 del Codice di Autodisciplina²⁶.

2.4 NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Nomina

L'articolo 13 dello Statuto sociale prevede per la nomina del Consiglio di Amministrazione un meccanismo del voto di lista strutturato in modo tale da consentire la presenza in Consiglio di Amministrazione di Consiglieri designati dagli azionisti di minoranza e il rispetto dei criteri di equilibrio di genere in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 147-ter del TUF. In particolare, lo Statuto sociale prevede, con maggior rigore rispetto a quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, che almeno un amministratore, se il Consiglio è composto di un numero di membri non superiore a sette, oppure almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF²⁷.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite statutario di minimo cinque e massimo nove membri, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Sono legittimati a presentare le liste gli azionisti che, soli o congiuntamente ad altri, rappresentino la percentuale minima calcolata ai sensi della normativa vigente (pari all'1% del capitale sociale, come previsto dalla Delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015). Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione e votare per una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei

voti espressi dagli azionisti, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, i sette decimi degli amministratori da eleggere (con arrotondamento in caso di numero decimale al numero intero inferiore). I restanti amministratori sono tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento Emittenti, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Unitamente alle liste devono, inoltre, essere depositati:

- il *curriculum* professionale di ogni candidato;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità e di eventuale indipendenza. L'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità devono essere comunicate dagli amministratori nominati alla Società.

Meccanismo del voto di lista per l'elezione degli amministratori

Di seguito si riporta una descrizione delle modalità di nomina dell'organo amministrativo attraverso il meccanismo del voto di lista, come previsto dall'articolo 13 dello Statuto sociale:

- a. dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale, frazionario inferiore all'unità, all'intero inferiore;
- b. i restanti amministratori sono tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno o due o tre secondo

²⁶ Il criterio 2.C.5 del Codice di Autodisciplina prevede che "il *chief executive officer* di un'emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un'altra emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia *chief executive officer* un amministratore dell'emittente (A)".

²⁷ Ossia, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

- il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;
- c. qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;
- d. qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato

con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera e). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

- e. per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

Composizione

L'Assemblea tenutasi il 26 marzo 2013 ha fissato in nove il numero dei consiglieri e la durata in carica in tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

All'Assemblea del 26 marzo 2013 sono state presentate due liste per la nomina degli Amministratori, una da CDP RETI (6 candidati) e una congiunta da parte di azionisti di minoranza – investitori istituzionali (3 candidati). Tutti i candidati presentati sono stati nominati. Il capitale sociale rappresentato in Assemblea e che ha interamente votato in relazione alla nomina degli amministratori costituiva il 50,68% del capitale sociale. La lista presentata da CDP RETI è stata votata dal 31,17% degli Azionisti presenti in Assemblea mentre la lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza ha ottenuto il 19,13% dei voti.

In occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione

ha espresso il seguente orientamento sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio si riteneva opportuno rafforzare: (i) orientamento strategico e di mercato; (ii) conoscenza del business Energia; (iii) dimensione internazionale.

Nella seguente tabella sono riportati gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione, con indicazione delle liste dalle quali gli stessi sono stati eletti e degli amministratori per i quali è stato espressamente indicato nella lista il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

Consigliere	Carica e Qualifica	Lista da cui sono stati designati
Lorenzo Bini Smaghi	Amministratore non esecutivo e Presidente	Lista CDP RETI
Carlo Malacarne	Amministratore Delegato	Lista CDP RETI
Sabrina Bruno	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza
Alberto Clò	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista CDP RETI
Francesco Gori	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza
Yupeng He	Amministratore non esecutivo	Cooptato su indicazione di CDP RETI ⁽²⁾
Andrea Novelli	Amministratore non esecutivo	Lista CDP RETI
Elisabetta Oliveri	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza
Pia Saraceno	Amministratore non esecutivo ⁽¹⁾	Lista CDP RETI

⁽¹⁾ Amministratore indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

⁽²⁾ cooptato, su proposta del Comitato Nomine, dal Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2015 in sostituzione di Roberta Melfa, Consigliere nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 marzo 2013 dalla lista presentata da CDP RETI e dimessosi il 18 novembre 2014.

Attualmente il genere femminile è rappresentato in Consiglio di Amministrazione da 3 componenti su 9, in numero quindi maggiore rispetto al minimo previsto dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi, in sede di prima applicazione della normativa medesima.

Ulteriori informazioni in merito alle liste dei candidati presentate in occasione dell'Assemblea del 26 marzo 2013 sono consultabili sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/assemblea-azionisti/Verbal_documento.html).

Per i dettagli circa la data di nomina e scadenza dei consiglieri, si veda anche la tabella Allegato 1 della Sezione IV.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 26 marzo 2013 ha confermato Marco Reggiani, Direttore Affari Legali, Societari e Compliance di Snam, Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Durata in carica, cessazione e decadenza

Ai sensi dell'articolo 13.2 dello Statuto, gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ai sensi dell'articolo 13.8 dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le disposizioni di legge²⁸. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero

Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 13.4 dello Statuto, il Consiglio valuta annualmente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità²⁹. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara

²⁸ Ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

²⁹ Tra le cause di incompatibilità, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, gli Amministratori (così come il Dirigente Preposto, eventuali Direttori Generali e i Sindaci) non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con le stesse

la decadenza dell'amministratore e provvede alla sua sostituzione ovvero lo invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza dell'11 marzo 2015 ha attestato (i) che non sussistono in capo ai Consiglieri cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e che sussiste il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile; e (ii) che non sussistono in capo al Dirigente Preposto, sulla base della dichiarazione dallo stesso rilasciata, cause di incompatibilità previste dall'articolo 16.4 dello Statuto e che sussiste il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile³⁰.

Curricula

Il curriculum professionale di ciascun Consigliere è consultabile sul Sito Internet della Società.
(<http://www.snam.it/it/governance/organi-sociali/Consiglio-di-Amministrazione/>)
Di seguito se ne riporta una sintesi.

Lorenzo Bini Smaghi

È nato a Firenze nel 1956. Laureato in Economia all'Università Cattolica di Lovanio nel 1978, due anni dopo



ha conseguito un *Master of Arts* in Economia presso la *University of Southern California* e una laurea in scienze politiche presso l'Università di Bologna. Nel 1988 ha inoltre ottenuto un PhD presso la *University of Chicago*.

È stato Presidente della SACE S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea d'Investimenti, Finmeccanica e MTS S.p.A. Dal giugno 2005 al novembre 2011 è stato membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.

³⁰ L'articolo 147-quinquies del TUF prevede che "i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4" del TUF. Tali requisiti sono stati stabiliti dall'articolo 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 2000 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società" quotate da emanare in base all'articolo 148 del TUF").

Dall'ottobre 2013 al marzo 2014 è stato Consigliere non esecutivo di Morgan Stanley International.

Dal maggio 2014 è Consigliere Indipendente e Vice Chairman di Société Générale. Dall'agosto 2014 è Consigliere Indipendente di Tages Holding. È *Visiting Scholar* all'*Harvard's Weatherhead Center for International Affairs*. Lorenzo Bini Smaghi è inoltre membro della A-List dei "*Commentators for the Financial Times*", oltre che Presidente della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze. Presiede l'"*Italian Chapter*" degli *Alumni* della *University of Chicago*. Dal 1° gennaio 2012 al 26 novembre 2012 è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. Dal 15 ottobre 2012 è Presidente di Snam.

Carlo Malacarne

È nato a Pavia nel 1953. Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un breve periodo presso la Società Selecontrol ha iniziato la sua carriera alla Snam S.p.A. nel servizio tecnico trasporto gas. Successivamente come Direttore telecomunicazioni e sistemi di processo ha contribuito



al raggiungimento degli obiettivi di riorganizzazione dei sistemi di telecomunicazione del Gruppo Eni. Nel marzo 1998 è stato nominato Direttore Costruzioni con il compito di assicurare la

realizzazione degli investimenti affidati sia in Italia che all'estero. Nel luglio 1999 è stato nominato Direttore Gestione Rete Italia. Dopo la costituzione di Snam Rete Gas S.p.A., nel luglio 2001 è stato nominato Direttore Generale Attività Operative della Società e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società GNL Italia S.p.A. Dal 26 novembre 2012 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas S.p.A. Nel novembre 2013 è stato nominato Presidente di Confindustria Energia. È Amministratore Delegato di Snam dal maggio 2006.

Sabrina Bruno

È nata a Cosenza nel 1965. È professore associato di Diritto Commerciale nella Facoltà di Economia dell'Università della Calabria dal 2002. Ha ottenuto l'abilitazione nazionale a professore ordinario di Diritto Comparato nel 2013. È docente a contratto di *Business and Company Law* dal 2006 presso la LUISS G. Carli di Roma. È stata ricercatore di diritto commerciale presso l'Università della Calabria dal 1993 al 2001. Avvocato, iscritta nell'Albo speciale del



Consiglio dell'Ordine di Roma dal 1991. Nel 2010 è stata *Fulbright Visiting Scholar* presso la *Harvard Law School*. Nel 1995 ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto privato comparato e diritto

della Comunità Europea presso l'Università di Firenze. Nel 1994 ha conseguito il *Degree of Master of Letters* (M.Litt.), di durata triennale, presso la *Oxford University*. Si è laureata nel 1987 in Giurisprudenza *cum laude* presso la LUISS G. Carli.

È amministratore non esecutivo e indipendente e presidente del Comitato Controllo e Rischi di Banca Profilo S.p.A. dal 2012. È stata sindaco effettivo di Telecom Italia S.p.A. nel 2012. È *Academic Member* dell'*European Corporate Governance Institute* dal 2014. È membro del Comitato Scientifico della Fondazione Bruno Visentini dal 2010. È membro della *Italian Linacre Society* dal 1995. È autrice di due monografie e di vari articoli e saggi in materia di diritto societario e di *corporate governance*.

Alberto Clò

È nato a Bologna nel 1947. Già professore ordinario di Economia Applicata presso l'Università degli Studi



di Bologna. È Direttore Responsabile della Rivista "*Energia*" e membro del comitato scientifico di riviste nazionali e internazionali. È stato Ministro dell'Industria e del

Commercio con l'estero della Repubblica Italiana nel governo Dini e Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Industria e dell'Energia dell'unione Europea nel primo semestre 1996. È amministratore indipendente di Atlantia e De Longhi.

Francesco Gori

È nato a Firenze nel 1952. Dopo la maturità classica si laurea in Economia e Commercio con il massimo dei voti e lode all'Università di Firenze.

Entra in Pirelli nel 1978 dove, dopo diverse esperienze in Italia e all'estero, è nominato direttore generale del



settore Pneumatici nel 2001, amministratore delegato di Pirelli Tyre nel 2006 e, nel 2009, anche direttore generale di Pirelli & C. Dal 2006 al 2011 e per due mandati consecutivi

è eletto presidente di ETRMA, l'associazione europea dell'industria manifatturiera della gomma. Nel 2012 lascia di propria iniziativa il gruppo Pirelli.

Yunpeng He

È nato a Baotou City (Inner Mongolia, Cina) nel 1965. Ha conseguito la Laurea Specialistica in Sistemi Elettrici



e Automazione presso l'Università di Tianjin e un *Master's degree* in Gestione della Tecnologia presso il *Rensselaer Polytechnic Institute* (RPI). Attualmente ricopre la carica di Consigliere

di Amministrazione in CDP RETI S.p.A. e in Terna S.p.A. ed è Vice Direttore dell'ufficio europeo di *State Grid Corporation of China*.

Ha inoltre ricoperto i principali seguenti incarichi presso la *State Grid Tianjin Electric Power Company*: Vice Chief Technical Officer (CTO) dal dicembre 2008 al settembre 2012, Direttore del dipartimento economico e legale dal giugno 2011 al settembre 2012, Direttore del dipartimento pianificazione e sviluppo da ottobre 2005 a dicembre 2008, Direttore del dipartimento pianificazione e *design* da gennaio 2002 a ottobre 2005. È stato inoltre Capo della *Tianjin Binhai Power Company* dal dicembre 2008 al marzo 2010 e Presidente del *Tianjin Electric Power Design Institute* da giugno 2000 a gennaio 2002. Dal 26 gennaio 2015 è Consigliere di Amministrazione di Snam S.p.A.

Andrea Novelli

È nato a San Benedetto del Tronto (AP) nel 1978. Si è laureato *cum laude* in economia aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nel 2002. È dirigente di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dal 2004 e dal 2009 a settembre 2014 ha rivestito il ruolo di Responsabile dell'Area Amministrazione Pianificazione



Elisabetta Oliveri

È nata a Varazze (SV) nel 1963. È laureata con lode in ingegneria elettronica presso l'Università di Genova. Ha ricoperto incarichi di vertice in aziende multinazionali. È stata prima Direttore Generale e poi Amministratore Delegato di Sirti S.p.A. Attualmente è Amministratore

e Controllo e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Da ottobre 2014 è Direttore Generale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.



Delegato e Direttore Generale del Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. e Consigliere di Amministrazione di ATM S.p.A, di Gruppo L'espresso S.p.A., di Eutelsat S.A., di Banca Farmafactoring S.p.A., di Monzino 1750 S.p.A. È, inoltre, Presidente e Fondatrice della "Fondazione Furio Solinas Onlus". È Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Pia Saraceno

È nata a Morbegno (SO) nel 1945. Si è laureata in Economia alla Bocconi, specializzandosi successivamente a *Cambridge UK* in economia dello sviluppo. Dopo un'esperienza di lavoro presso la Montedison, è entrata in IRS nel 1976 divenendone nel 1980 il direttore e dal 1998 al 2000 il Presidente.



Dal 2000 al 2011 è stata Amministratore delegato di REF, da cui è nata REF-E nel 2012, di cui è Presidente. Ha svolto attività di ricerca nell'ambito dell'analisi macroeconomica,

promosso e guidato attività di ricerca sui temi del Federalismo e dei settori industriali.

Nel 1999 ha costituito l'Osservatorio Energia e promosso lo sviluppo delle attività di ricerca sui temi

della liberalizzazione dei settori dell'energia e sui temi ambientali, divenuti negli ultimi anni i suoi principali filoni d'interesse. Ha partecipato all'attività accademica. Dal 2011 insegna Economia dell'Energia e gestione dei beni ambientali nel corso di laurea magistrale di Economia & Management presso l'Università Cattolica di Milano.

Amministratori indipendenti

Il Consiglio di Amministrazione si compone, fatta eccezione per l'Amministratore Delegato, di membri non esecutivi, e tra questi di un numero di membri indipendenti tali da garantire, per numero ed autorevolezza, che il loro giudizio possa avere un peso nelle decisioni consiliari. Infatti, sul numero totale di 9 Consiglieri, 5 amministratori si qualificano come indipendenti. La presenza degli amministratori indipendenti nell'ambito sia del Consiglio di Amministrazione sia dei Comitati istituiti al proprio interno, costituisce un elemento idoneo ad assicurare adeguata tutela degli interessi di tutte le componenti dell'azionariato.

Il Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2015 ha, altresì, rilevato che gli amministratori non esecutivi, Sabrina Bruno, Alberto Clô, Francesco Gori, Elisabetta Oliveri e Pia Saraceno posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione e nel corso della riunione del 18 marzo 2014, in relazione alle verifiche effettuate nel 2014, ha accertato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati dal Consiglio di Amministrazione per l'identificazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori. Nel corso del primo semestre 2015, il Collegio Sindacale procederà alla verifica annuale della corretta applicazione dei criteri e delle procedure adottati dal Consiglio di Amministrazione per l'identificazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori. Gli amministratori indipendenti hanno programmato di riunirsi, in assenza degli altri amministratori, entro il primo semestre 2015.

Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, nell'adunanza dell'11 marzo 2015, ha impartito le seguenti direttive ed espresso il seguente orientamento sul cumulo degli incarichi degli amministratori:

- un amministratore esecutivo non dovrebbe ricoprire: (i) la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro; (ii)

dagli amministratori, gli altri incarichi ricoperti dagli amministratori della Società rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'orientamento assunto dal Consiglio di Amministrazione in merito al cumulo massimo degli incarichi.

Amministratore

Lorenzo Bini Smaghi

Altri incarichi rilevanti ricoperti

Consigliere indipendente e Vice President di Société Générale
Consigliere Indipendente di Tages Holding

Sabrina Bruno

Amministratore indipendente Banca Profilo S.p.A.

Alberto Clò

Amministratore indipendente di De Longhi S.p.A.
Amministratore indipendente di Atlantia S.p.A.

Yunpeng He

Amministratore di CDP RETI e Terna ⁽¹⁾

Elisabetta Oliveri

Amministratore indipendente di Gruppo L'Espresso S.p.A.
Amministratore indipendente di Eutelsat S.A.
Amministratore indipendente Banca Farmafactoring S.p.A.

⁽¹⁾ CDP RETI e Terna sono Società controllate da CDP.

la carica di consigliere non esecutivo o sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di tre delle società riportate sotto (i). Inoltre, nel caso del CEO non può assumere la carica di amministratore di un altro emittente non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia CEO un altro amministratore della Società;

- un amministratore non esecutivo (anche indipendente), oltre alla carica ricoperta nella Società, non dovrebbe ricoprire: (i) la carica di consigliere esecutivo in più di due società quotate, italiane o estere, ovvero finanziarie, bancarie o assicurative o con un patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di cinque delle società indicate; né (ii) la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco (o di membro di altro organo di controllo) in più di otto delle società riportate sotto (i).

Ai fini del calcolo del numero massimo di cariche non rilevano gli incarichi ricoperti all'interno di Snam e delle Società Controllate né nei Comitati di Snam.

Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Società e invita l'amministratore interessato ad assumere le conseguenti decisioni. La tabella seguente riporta, sulla base delle dichiarazioni rese

Il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza dell'11 marzo 2015 ha accertato che (i) a eccezione dell'Amministratore Delegato, gli amministratori rivestono un ruolo non esecutivo; (ii) l'Amministratore Delegato non ricopre altri incarichi al di fuori di Snam e delle Società Controllate³¹; (iii) il numero degli incarichi rilevanti ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'orientamento assunto dal Consiglio di Amministrazione in merito al cumulo massimo degli incarichi ricoperti dai medesimi amministratori è compatibile con l'efficace svolgimento della funzione di amministratore in Snam.

Lead Independent Director

Snam non ha nominato un *lead independent director* in considerazione dell'assenza dei presupposti di cui al criterio applicativo 2.C.3. del Codice di Autodisciplina e tenuto conto del fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ricopre il ruolo di principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*) né risulta disporre di una partecipazione di controllo nella Società. L'istituzione del *lead independent director*, inoltre, non è stata richiesta dagli amministratori indipendenti.

2.5 PIANI DI SUCCESSIONE

Snam non prevede piani di successione per gli amministratori esecutivi, in considerazione della natura

³¹ Ai sensi del criterio applicativo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina.

dell'azionariato della Società, nonché della circostanza che, ai sensi di legge e di Statuto, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.

La Società ha, invece, definito il processo di *Succession Planning* per il *management*.

Nella riunione del 17 dicembre 2014 il Comitato Nomine ha esaminato la metodologia per l'individuazione dei successori nelle posizioni manageriali apicali e in quelle ritenute maggiormente critiche in funzione della strategia del Gruppo (circa 20 posizioni). Tra queste posizioni sono comprese tutte quelle che rientrano nell'ambito delle competenze del Comitato Nomine (Amministratori Delegati delle Società Controllate, Responsabile Internal Audit e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari).

Il processo è basato su una serie di *step* pragmatici e rigorosamente implementati con una ciclicità annuale e prevede le seguenti fasi:

- la descrizione analitica dei contenuti di ogni posizione con particolare riferimento alle aree di responsabilità, alle indicazioni di evoluzione del ruolo nel futuro più immediato, alle esperienze e competenze manageriali richieste per ricoprire pienamente la posizione in esame;
- la valutazione del titolare e dei potenziali candidati alla successione realizzata anche attraverso il contributo di società esterne leader nel settore;
- la definizione della tavola di successione contenente i nominativi dei potenziali successori e le conseguenti indicazioni di sviluppo;
- la valutazione del rischio complessivo collegato alla realizzabilità delle sostituzioni ipotizzate.

Il Comitato Nomine ha esaminato le risultanze dell'applicazione della metodologia alle posizioni manageriali di competenza del Comitato stesso e le principali evidenze emerse sia a livello di quadro complessivo sia di singola posizione in esame e ha rilevato l'adeguata strutturazione dei piani di successione implementati, sia al fine di garantire i presidi organizzativi coerentemente con le strategie definite dalla Società, sia di superare eventuali momenti di discontinuità.

2.6 SISTEMA DI REMUNERAZIONE DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Il Consiglio di Amministrazione esamina la relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del TUF,

da sottoporre - come previsto dalla norma richiamata - all'Assemblea degli azionisti. La relazione sulla remunerazione contiene, tra l'altro, la politica sulle remunerazioni del Presidente, dell'Amministratore Delegato e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. La relazione è disponibile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/remunerazione/Relazione_sulla_Remuneration_2015.pdf).

3. COMITATI ISTITUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio ha istituito al proprio interno i seguenti Comitati con funzioni consultive e propositive ai sensi del Codice di Autodisciplina e dell'articolo 16 dello Statuto sociale:

- Comitato per la Remunerazione;
- Comitato Nomine;
- Comitato Controllo e Rischi.

La composizione, i compiti ed il funzionamento dei comitati sono disciplinati dal Consiglio, in appositi regolamenti (consultabili nella sezione "Governance" del Sito Internet della Società (http://www.snam.it/en/Governance/Social_bodies/Committees/index.html), nel rispetto dei criteri fissati dal Codice stesso.

I componenti dei Comitati sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione. I Comitati sono composti da tre amministratori, a eccezione del Comitato Controllo e Rischi che si compone di quattro amministratori.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali, dispongono di risorse finanziarie adeguate e della facoltà di avvalersi di consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, su invito e con riferimento a singoli punti dell'ordine del giorno, anche soggetti che non ne siano componenti. Le riunioni dei Comitati sono verbalizzate a cura dei rispettivi Segretari.

3.1 COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Compiti

Il Comitato per la Remunerazione svolge funzioni



propositive e consultive, così come descritte nel Regolamento da ultimo approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 ottobre 2014, nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori. In particolare:

- a. sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la Relazione sulla Remunerazione e in particolare la Politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche (dirigenti di Snam che, nel corso dell'esercizio e insieme all'Amministratore Delegato, sono componenti permanenti del Comitato di Direzione della Società), per la sua presentazione all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, nei termini previsti dalla legge;
- b. esamina il contenuto del voto in tema di Relazione sulla Remunerazione espresso dall'Assemblea degli Azionisti nel precedente esercizio finanziario ed esprime un parere al Consiglio di Amministrazione;
- c. formula le proposte relative alla remunerazione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, con riguardo alle varie forme di compenso e di trattamento economico;
- d. formula le proposte relative alla remunerazione dei componenti dei comitati di amministratori costituiti dal Consiglio;
- e. esamina le indicazioni dell'Amministratore Delegato e propone:
 - a. i criteri generali per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche;
 - b. i piani di incentivazione annuale e di lungo termine, anche a base azionaria;
 - c. gli indirizzi generali per la remunerazione degli altri dirigenti di Snam e Controllate;
- f. propone la definizione degli obiettivi di *performance* e la consuntivazione dei risultati aziendali e la definizione delle clausole di *claw back*, connessi all'attuazione dei piani di incentivazione e alla determinazione della remunerazione variabile degli amministratori con deleghe;
- g. propone la definizione, in relazione agli Amministratori con deleghe: i) delle indennità da erogarsi in caso di cessazione del rapporto; ii) dei patti di non concorrenza;
- h. monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio;
- i. valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della Politica adottata, come descritta alla precedente lettera a), formulando al Consiglio proposte in materia;
- j. svolge i compiti eventualmente richiesti dalla procedura in tema di operazioni con parti correlate adottata dalla Società;
- k. riferisce al Consiglio sull'attività svolta, almeno semestralmente e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, nella riunione consiliare indicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l. riferisce sulle modalità di esercizio delle proprie funzioni all'Assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, tramite il Presidente del Comitato o altro membro da questi designato.

In coerenza con quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato per la Remunerazione esamina annualmente la struttura retributiva del Responsabile Internal Audit, verificandone la coerenza con i criteri generali approvati dal Consiglio per tutti i

dirigenti e informando di quanto sopra il Presidente del Comitato Controllo e Rischi in funzione del parere che, al proposito, è chiamato ad esprimere in Consiglio. Si veda anche la Sezione III, Paragrafo 3.3.

Composizione

Il Comitato per la Remunerazione è composto come segue:

Componente	Qualifica
Elisabetta Oliveri	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾ - Presidente
Andrea Novelli	Non esecutivo
Pia Saraceno	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indipendenti ai sensi dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato che almeno un componente possiede adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

Il Comitato è validamente riunito in presenza di almeno la maggioranza dei componenti in carica e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

Alle riunioni del Comitato può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco effettivo da questi designato; alle riunioni possono inoltre partecipare altri soggetti, per fornire, su richiesta del Presidente del Comitato, le informazioni e valutazioni di competenza con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

Attività

Il Comitato per la Remunerazione, nel corso del 2014, si è riunito 6 volte, con una partecipazione media del 100% dei suoi componenti. La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 130,5 minuti. Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle principali materie trattate dal Comitato per la Remunerazione durante l'esercizio 2014:

- ha esaminato l'attuazione delle politiche definite nel 2013 per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, ritenendole coerenti al modello di *governance* della Società e adeguate in termini di posizionamento complessivo e di *pay-mix*. Ha inoltre

esaminato le logiche e i criteri per la definizione della proposta di linee guida di politica 2014 per gli amministratori non esecutivi, l'Amministratore Delegato e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, tenuto conto degli esiti della valutazione delle politiche attuate nel 2013;

- ha verificato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi aziendali dei piani di *performance* Snam

2013 approvati dal Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2013 ed esaminato le indicazioni relative agli obiettivi aziendali dei piani di *performance* Snam 2014, ai fini dell'incentivazione monetaria annuale.

Ha inoltre verificato i risultati di EBITDA 2013 e l'obiettivo di EBITDA 2014 ai fini dell'attuazione del piano di incentivazione monetaria differita;

- ha verificato e proposto al Consiglio di Amministrazione la remunerazione variabile da erogare all'Amministratore Delegato nel 2014, determinata sulla base dei risultati Snam 2013;
- ha esaminato la remunerazione dell'Amministratore Delegato alla luce dei riferimenti di mercato a livello nazionale per posizioni analoghe di livello equivalente;
- ha analizzato il posizionamento dei compensi degli amministratori non esecutivi, i risultati del voto assembleare sulla Relazione sulla Remunerazione 2014, avviando l'approfondimento delle tematiche oggetto di attenzione da parte degli azionisti e dei *proxy advisor*;
- ha elaborato e proposto al Consiglio di Amministrazione alcune modifiche agli indicatori di *performance* a valere per i sistemi di incentivazione variabile;
- ha definito e proposto al Consiglio l'introduzione di clausole di *claw back* a valere per gli strumenti di incentivazione variabile in essere;
- ha proposto al Consiglio l'adeguamento, alla luce della revisione del Codice di Autodisciplina del luglio 2014, del proprio Regolamento.

Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 29 luglio 2014 e dell'11 marzo 2015, sull'attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2014.

Per il 2015, il Comitato ha programmato lo svolgimento di cinque riunioni. Alla data di approvazione della Relazione si sono svolte tre riunioni.

Ai sensi del Regolamento, gli amministratori si astengono dal partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.

Nel corso del 2014, il Presidente del Collegio Sindacale ha partecipato regolarmente alle riunioni del Comitato e, su invito del Comitato, vi hanno partecipato inoltre soggetti non componenti del Comitato al fine di fornire informazioni e approfondimenti su alcune delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il Regolamento del Comitato Remunerazioni prevede che il Comitato sia dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti e che possa ricorrere, attraverso le strutture

della Società, a consulenti esterni che non si trovino in situazioni tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio.

Il Comitato si è avvalso di consulenti esterni, alcuni dei quali svolgono altresì attività - tali da non compromettere l'indipendenza di giudizio dei medesimi - per la Direzione Human Resources & Security. A tale proposito, sono stati organizzati dei momenti di incontro tra tali consulenti e il Comitato per l'approfondimento delle metodologie e delle logiche utilizzate dalle società di consulenza nell'elaborazione delle analisi e dei lavori a supporto delle attività del Comitato stesso.

Il Regolamento è disponibile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/organi_sociali/comitati/Regolamento_Comitato_per_la_Remunerazione.pdf).

Nella tabella Allegato 1 della Sezione IV si riportano le informazioni riguardanti la partecipazione di ciascun esponente alle riunioni del Comitato per la Remunerazione.



3.2 COMITATO NOMINE

Compiti

Il Comitato svolge le seguenti funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione:

- a. propone al Consiglio i candidati alla carica di amministratore qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori (art. 2386, comma 1, del codice civile), assicurando il rispetto delle prescrizioni sul numero minimo di amministratori indipendenti e sulle quote riservate al genere meno rappresentato;
- b. su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente, sottopone al Consiglio di Amministrazione i candidati per gli organi sociali delle Controllate incluse nell'area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche. La proposta formulata dal Comitato è necessaria;
- c. elabora e propone: (i) procedure di autovalutazione annuale del Consiglio e dei suoi Comitati; (ii) direttive in relazione ai limiti e divieti di cumulo di incarichi da parte di Consiglieri di Snam e Controllate; (iii) criteri di valutazione dei requisiti di professionalità e indipendenza dei Consiglieri di Snam e Controllate, nonché delle attività svolte in concorrenza;
- d. riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, non oltre il termine per l'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta.

Composizione

Il Comitato Nomine è composto come segue:

Componente	Qualifica
Alberto Clò	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾ - Presidente
Lorenzo Bini Smaghi	Non esecutivo ⁽²⁾
Elisabetta Oliveri	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indipendenti ai sensi dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina

⁽²⁾ Nominato il 17 dicembre 2014, in sostituzione del Consigliere Roberta Melfa dimessosi il 18 novembre 2014

Alle riunioni del Comitato sono di regola invitati ad assistere il Presidente della Società (attualmente anche componente del Comitato), l'Amministratore Delegato e, per le materie di competenza, il Presidente del Collegio Sindacale, o un Sindaco Effettivo da questi designato, rimanendo ferma la possibilità di partecipazione anche di altri soggetti che non sono componenti del Comitato, su invito del Comitato, al fine di fornire informazioni ed esprimere le valutazioni

di competenza con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno.

Il Comitato è validamente riunito in presenza di almeno due componenti in carica e decide con voto favorevole di almeno due componenti presenti.

Attività

Nel corso del 2014 il Comitato Nomine si è riunito cinque volte, con la presenza del 100% dei componenti. La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 55 minuti. Nel corso del 2014 il Comitato Nomine ha incentrato le attività sulle seguenti materie:

- proposta al Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione degli organi sociali delle Controllate incluse nell'area di consolidamento e delle società partecipate estere strategiche. In particolare, le proposte hanno riguardato:
 - le nomine degli organi sociali delle Controllate Snam Rete Gas e Napoletanagas, di un amministratore indipendente e dell'amministratore delegato Italgas, dei componenti del *Board of Directors* della *Gasrule Insurance Limited*, nonché dei componenti del *Supervisory Board* di TAG di competenza Snam;
- proposta al Consiglio di Amministrazione in merito alle direttive e orientamenti sul cumulo degli incarichi da parte dei Consiglieri di Snam;
- analisi del rapporto sulle attività svolte e sugli esiti dell'analisi relativa alla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e

dei Comitati istituiti presentata dall'*advisor* Crisci & Partners, incaricato dello svolgimento dell'attività di *Board Review* per l'esercizio 2013 all'esito di una procedura di gara;

- proposta di conferma dell'*advisor* Crisci & Partners per lo svolgimento della *Board Evaluation* per gli esercizi 2014 e 2015 e programmazione della relativa attività per il 2014;
- esame dei Piani di successione del *management*.

Il Regolamento del Comitato Nomine è stato approvato, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2014. Il Regolamento è disponibile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/repository/file/Governance/organi_sociali/comitati/regolamento_comitato_nomine.pdf).

Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 29 luglio 2014 e dell'11 marzo 2015, sull'attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2014.

Per il 2015, il Comitato ha programmato lo svolgimento di cinque riunioni. Alla data di approvazione della Relazione si sono svolte due riunioni.

Il Regolamento del Comitato Nomine prevede che il Comitato sia dotato dal Consiglio di Amministrazione delle risorse necessarie per l'adempimento dei propri compiti e che possa ricorrere, attraverso le strutture della Società, a consulenti esterni nei termini stabiliti dal Consiglio.

È prevista la partecipazione di dirigenti della Società alle riunioni del Comitato, in ragione dell'oggetto della discussione.

Nella tabella Allegato 1 della Sezione IV si riportano le informazioni riguardanti la partecipazione di ciascun esponente alle riunioni del Comitato Nomine.

3.3 COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Compiti

Il Comitato svolge funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione al fine di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le

valutazioni e le decisioni del Consiglio stesso relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.

In particolare, il Comitato Controllo e Rischi svolge le seguenti funzioni:

- valuta, unitamente al Dirigente Preposto sentiti la Società di Revisione Legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate, nei termini e con le modalità indicati nella procedura allegata al Regolamento del Comitato³²;
- esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dal Responsabile Internal Audit;
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione Internal Audit;
- può richiedere al Responsabile Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore incaricato;

³² Procedura "Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate", approvata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2391-bis del Codice Civile e del Regolamento Operazioni con Parti Correlate, previo parere favorevole e unanime del Comitato per il controllo interno (ora Comitato Controllo e Rischi) il 30 novembre 2010 e successivamente modificata.



- g. riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- h. esprime il proprio parere sulle proposte formulate dall'Amministratore incaricato d'intesa con il Presidente, al Consiglio di Amministrazione (i) inerenti alla nomina, revoca e remunerazione del Responsabile Internal Audit, coerentemente con le politiche retributive della Società e (ii) finalizzate ad assicurare che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità.

Il Comitato esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione ai fini:

- a. della definizione delle linee di indirizzo del sistema

relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Ai sensi del Regolamento del Comitato, il Comitato, per lo svolgimento delle funzioni attribuite allo stesso dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Procedura "*Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate*", si riunisce nei suoi soli amministratori indipendenti. Per maggiori informazioni in merito a tale Procedura si rinvia al successivo Paragrafo 7.4 della Relazione.

Composizione

Il Comitato Controllo e Rischi è formato da quattro componenti, al fine di assicurare la massimizzazione all'interno del Comitato delle diverse competenze presenti nel Consiglio di Amministrazione³³. Il Comitato risulta così composto:

Componente	Qualifica
Francesco Gori	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾ - Presidente
Sabrina Bruno	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾
Andrea Novelli	Non esecutivo
Pia Saraceno	Non esecutivo e indipendente ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indipendenti ai sensi dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina

- di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue Controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, e della determinazione del grado di compatibilità di tali rischi con una gestione coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- b. della valutazione periodica, almeno annuale, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché sulla sua efficacia;
- c. dell'approvazione periodica, almeno annuale, del Piano di Audit predisposto dal Responsabile Internal Audit;
- d. della descrizione nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché della valutazione sull'adeguatezza del sistema;
- e. della valutazione dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella

Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha valutato che più di un componente del Comitato possiede adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi.

Alle riunioni del Comitato sono di regola invitati ad assistere il Presidente della Società, l'Amministratore incaricato e i componenti del Collegio Sindacale, rimanendo ferma la possibilità di partecipazione anche di altri soggetti che non sono componenti del Comitato, su invito del Presidente del Comitato, al fine di fornire informazioni ed esprimere le valutazioni di competenza con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno.

Il Comitato è validamente riunito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a

³³ Al fine di massimizzare le diverse competenze si è introdotta l'alternativa prevista dal principio 7.P.4 del Codice di Autodisciplina di un comitato composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, il Presidente del Comitato rappresenta in Consiglio la posizione deliberata dalla maggioranza degli amministratori indipendenti; contestualmente, informa il Consiglio in merito alla posizione degli altri componenti del Comitato.

Attività

Nel corso del 2014, il Comitato si è riunito quindici volte, con la partecipazione in media del 94,5% dei suoi componenti. La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 190 minuti.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica delle principali materie discusse durante l'esercizio 2014:

- tematiche attinenti il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi connesse al Decreto del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, notificato a Italgas l'11 luglio 2014, ai sensi dell'art. 34, comma 2, D. Lgs. 159/2011, ed in particolare:
 - esame nel merito dei contenuti del Decreto e dell'efficacia del sistema di controllo interno inerente le attività di approvvigionamento e gestione dei contratti col supporto del management aziendale e del consulente incaricato dalla Società, nonché esame delle attività di audit svolte nel recente passato e in corso di svolgimento sui processi interessati dal Decreto stesso;
 - analisi delle tematiche connesse al Decreto, per quanto di rispettiva competenza, con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione Legale, l'Organismo di Vigilanza, il Dirigente Preposto, il Responsabile ERM e il Responsabile della funzione Internal Audit;
 - esame delle iniziative di diversa natura adottate da Snam, anche mediante il conferimento di incarichi a società di consulenza e professionisti, su tematiche specifiche individuate anche in considerazione dei contenuti della Relazione degli Amministratori Giudiziari di Italgas.

Il Comitato ha inoltre ricevuto costante informativa sugli sviluppi della vicenda e sulle relative implicazioni nel corso delle riunioni del Comitato Controllo e Rischi e in sede di Consiglio di Amministrazione, sia in occasione delle adunanze consiliari che in occasione di specifiche conference call;

- sistema di ERM, ed in particolare:
 - esame delle relazioni trimestrali inerenti la rilevazione e l'aggiornamento dei principali

rischi aziendali nell'ambito del sistema di ERM implementato e progressivamente sviluppato dalla Società per supportare in modo organico il vertice aziendale nell'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici, con particolare attenzione ai rischi critici e ai rischi strategici;

- raffronto di *benchmark* con una *survey* condotta nel 2013 a livello mondiale sul tema "*Risk intelligence nell'industria energetica*";
- supervisione della funzione Internal Audit, e in particolare:
 - analisi delle risultanze dell'assessment svolto da una primaria società specializzata sulla struttura organizzativa dell'Internal Audit e sull'adeguatezza dell'organico in relazione ai compiti attribuiti dalle Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione in tema di attività di internal audit e dei programmi di lavoro previsti per il biennio 2014 – 2015;
 - esame delle relazioni periodiche sulle attività svolte in attuazione del piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione per il 2014, delle principali risultanze degli interventi di audit effettuati nel periodo, della situazione di *follow up* delle azioni correttive concordate col *management* a fronte dei rilievi emersi dai controlli e dei *report* trimestrali sulle segnalazioni ricevute;
 - analisi della proposta di piano di audit 2015, redatta sulla base della mappa dei principali rischi aziendali elaborata dall'unità ERM e illustrata agli organi di controllo e di vigilanza delle società direttamente controllate, al fine di acquisire eventuali indicazioni e valutazioni;
- tematiche relative alle disposizioni normative ai sensi della Legge 262/2005, ed in particolare:
 - esame con il Dirigente Preposto del rapporto sull'adeguatezza del Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria (SCIS) e sul rispetto delle procedure amministrative e contabili e della Relazione annuale sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Snam nonché delle controllate aventi rilevanza strategica;
 - analisi delle attività svolte nel corso del 2014 nell'ambito del Progetto SCIS finalizzato alla revisione e all'aggiornamento del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria del Gruppo Snam, mediante la definizione e

l'attuazione degli interventi volti a ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza nonché a mantenerne e garantirne l'affidabilità e l'adeguatezza;

- attività della società incaricata della revisione legale dei conti, e in particolare:
 - analisi delle tematiche inerenti la relazione finanziaria semestrale ed annuale con la Società di Revisione Legale, congiuntamente con il Responsabile Pianificazione, Amministrazione e Controllo, sia con riferimento all'attività di revisione contabile sia alle verifiche svolte in relazione all'efficacia del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria ai sensi della Legge 262/2005;
- tematiche relative alle disposizioni normative ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, al Codice Etico e alla Procedura Anticorruzione, in particolare:
 - riunioni con l'Organismo di Vigilanza ed esame delle attività svolte in attuazione del ruolo ad esso attribuito dal Modello 231, con particolare riguardo alle tematiche connesse alla vicenda Italgas in merito alla quale è stata esaminata la rilevanza degli elementi contenuti nel Decreto ai fini dell'applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti rilevando che tali elementi non sembrano, allo stato, configurare un vantaggio o un interesse per la società e quindi l'applicabilità della disciplina ex D.Lgs. 231 del 2001;
- attività svolta in materia di rapporti con parti correlate, ed in particolare:
 - espletamento degli adempimenti di competenza connessi all'acquisizione da CDP GAS S.r.l. della partecipazione azionaria detenuta nella società Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG). Trattandosi di un'operazione di maggiore rilevanza in quanto superiore alla soglia di 140 milioni di euro, il Comitato ha seguito fin dalle fasi iniziali lo svolgimento delle attività progettuali e delle trattative, come previsto dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate e dalla procedura Snam "Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate". Al fine di disporre del necessario supporto specialistico per le materie rilevanti, il Comitato ha conferito, come previsto dal Regolamento, specifici incarichi ad advisor dotati dei necessari requisiti di indipendenza, sia rispetto a Snam che alla controparte, al fine di esprimere

il parere previsto in sede consiliare. Il Comitato ha esaminato in modo continuativo le attività di progetto acquisendo gli elementi informativi e documentali necessari per svolgere, col supporto degli advisor, le necessarie valutazioni e, all'esito, ha espresso parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, che è stato rappresentato il 12 settembre al Consiglio di Amministrazione;

- esame della procedura "*Operazioni con interessi degli amministratori e sindaci e operazioni con parti correlate*" (approvata da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2014);
- valutazione delle scelte adottate dalla Società, in base ai criteri indicati al riguardo da Consob, per la definizione della soglia ai fini della distinzione tra operazioni di minore e maggiore rilevanza, confermandone l'adeguatezza;
- analisi del *report* predisposto dalla funzione Amministrazione sui rapporti posti in essere con parti correlate nel corso del primo semestre del 2014.

Il Regolamento del Comitato Controllo e Rischi è stato approvato, da ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013. Il Regolamento è disponibile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/organi_sociali/comitati/regolamento_comitato_controllo_e_rischi.pdf).

Il Comitato ha riferito al Consiglio di Amministrazione, nel corso delle riunioni del 29 luglio 2014 e dell'11 marzo 2015, sull'attività svolta rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2014.

Per il 2015, il Comitato ha programmato nove riunioni. Alla data di approvazione della Relazione, se ne sono svolte cinque.

Su invito del Comitato Controllo e Rischi, nel corso del 2014 hanno partecipato alle riunioni del Comitato soggetti esterni al fine di fornire informazioni e approfondimenti, nonché di regola il Presidente del Collegio Sindacale e/o altri Sindaci.

Il Regolamento del Comitato prevede che il Comitato, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha facoltà di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e alle funzioni aziendali interessate,

nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato dispone delle risorse finanziarie necessarie al pagamento di compensi a consulenti indipendenti o ad altri esperti, nonché per l'adempimento dei propri compiti.

Nella tabella Allegato 1 della Sezione IV si riportano le informazioni riguardanti la partecipazione di ciascun esponente alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi.

Rapporti con altri organi e funzioni

Il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni, ricevono e raccolgono con cadenza almeno semestrale dalle funzioni di controllo (Internal Audit, *Risk Management*, *Compliance*) e dalla Società di Revisione Legale le informazioni rilevanti sui controlli effettuati e sulle eventuali debolezze o criticità o anomalie riscontrate e si riuniscono con cadenza almeno semestrale al fine di valutare le risultanze emerse.

Inoltre il Comitato incontra l'Organismo di Vigilanza/Garante del Codice Etico, unitamente al Collegio Sindacale, in occasione dell'esame della relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza.

Tali attività si sono svolte regolarmente nel corso del 2014.

3.4 GESTORE INDIPENDENTE COMBINATO

Il Consiglio di Amministrazione, in data 27 luglio 2010, in virtù del controllo allora esercitato da Eni (impresa verticalmente integrata ai sensi delle disposizioni in tema di Unbundling) aveva istituito, con l'assenso dell'AEEGSI, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Gestore Indipendente Combinato, organismo collegiale preposto alla gestione congiunta - da parte di Snam e delle Società Controllate - delle attività regolate attinenti al trasporto e spacciamento, alla distribuzione, allo stoccaggio e alla rigassificazione del gas naturale. In data 17 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha deliberato l'abolizione del Gestore Indipendente Combinato in quanto, a seguito della decisione dell'AEEGSI di certificazione definitiva di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, non erano più sussistenti le ragioni di governance che ne avevano determinato l'istituzione.

4. COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

4.1 COLLEGIO SINDACALE

Ruolo e funzioni

Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del TUF il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società Controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del TUF.

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 il Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di vigilanza in qualità di "*Comitato per il controllo interno e la revisione contabile*", ed in particolare vigila su:

- il processo di informativa finanziaria;
- l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- l'indipendenza della società di revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

Il Collegio Sindacale è invitato ad assistere alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi.

Nel corso del 2014, il Collegio Sindacale si è riunito 18 volte; alle riunioni ha partecipato in media il 94,44% dei

sindaci, si veda la tabella Allegato 2 della Sezione IV. La durata media delle riunioni del Collegio Sindacale è stata di 216 minuti. Per il primo trimestre 2015, il Collegio Sindacale ha programmato otto riunioni. Alla data di approvazione della Relazione, se ne sono svolte sei.

Ai sensi della Procedura "*Operazioni con interessi degli amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate*", i componenti del Collegio Sindacale devono dichiarare l'interesse proprio o di terzi in specifiche operazioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione. Nel corso del 2014 non si sono verificate situazioni relativamente alle quali i componenti del Collegio Sindacale abbiano dovuto effettuare tali dichiarazioni. Ai sensi delle disposizioni normative applicabili, il Collegio Sindacale è destinatario dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti.

Per una descrizione delle modalità di coordinamento del Collegio Sindacale con il Comitato Controllo e Rischi e la funzione di internal audit si vedano, rispettivamente, i Paragrafi 3.3 e 6.4 della Sezione III della Relazione.

Nomina e durata in carica

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, il Collegio Sindacale di Snam si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea per tre esercizi e sono rieleggibili al termine del mandato.

I sindaci sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia. Ai fini del suddetto decreto, le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale, finanza aziendale. Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è il settore ingegneristico e geologico.

I sindaci non possono eccedere i limiti di incarichi stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del DPCM 25 maggio 2012, i sindaci non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con le stesse.

Analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione e conformemente alle disposizioni

applicabili, lo Statuto prevede che i sindaci siano nominati mediante voto di lista, salvo il caso di sostituzione in corso di mandato, nel rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra generi.

Nelle liste presentate dagli azionisti i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Il deposito, la presentazione e la pubblicazione delle liste sono disciplinati in maniera analoga a quanto avviene per l'elezione degli amministratori (si veda la Sezione III, Paragrafo 2). Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale (come previsto dalla Delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015). Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e avere esercitato l'attività di controllo legale per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre e concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale, devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi. Qualora la lista indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.

Le liste per la nomina dei sindaci, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, nonché l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste stesse e della percentuale di partecipazione posseduta sono tempestivamente, e comunque entro i termini previsti dalle norme vigenti, messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società,

presso Borsa Italiana e pubblicate sul Sito Internet della Società. Rimangono in ogni caso ferme ulteriori inderogabili disposizioni di legge della disciplina, anche regolamentare, vigente.

Meccanismo del voto di lista per l'elezione del collegio sindacale

Di seguito si riporta una descrizione delle modalità di nomina del Collegio Sindacale attraverso il meccanismo del voto di lista, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto sociale.

Dalla lista che ottiene la maggioranza dei voti sono tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente. L'altro sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente, e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 13.5 lett. b) dello Statuto per l'elezione degli amministratori, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte

della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione del sindaco tratto dalle altre liste, subentra il sindaco supplente tratto da queste ultime.

Composizione

L'attuale Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 26 marzo 2013 per la durata di tre esercizi e comunque fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015:

Componente	Qualifica
Massimo Gatto ⁽¹⁾	Sindaco effettivo e Presidente
Leo Amato ⁽²⁾	Sindaco effettivo
Stefania Chiaruttini ⁽²⁾	Sindaco effettivo
Maria Gimigliano ⁽²⁾	Sindaco supplente
Luigi Rinaldi ⁽¹⁾	Sindaco supplente

⁽¹⁾ eletti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza

⁽²⁾ eletti dalla lista presentata da CDP RETI

le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti

All'Assemblea del 26 marzo 2013 sono state presentate due liste per la nomina del Collegio Sindacale, una da CDP RETI (2 candidati alla carica di Sindaco effettivo e 1 candidato alla carica di Sindaco supplente) e una congiunta da parte di azionisti di minoranza – investitori

istituzionali (1 candidato alla carica di Sindaco effettivo e 1 candidato alla carica di Sindaco supplente). Tutti i candidati presentati sono stati nominati. Il Presidente del Collegio Sindacale è stato tratto dalla lista presentata dagli azionisti di minoranza. Il capitale sociale rappresentato in Assemblea e che ha interamente votato in relazione alla nomina del Collegio Sindacale costituiva il 50,68% del capitale sociale. La lista presentata da Cdp Reti è stata votata dal 30,31% degli Azionisti presenti in Assemblea, mentre la lista presentata congiuntamente da azionisti di minoranza ha ottenuto il 20,07% dei voti.

Il Collegio Sindacale, sulla base delle dichiarazioni fornite dai Sindaci stessi, in occasione della nomina del Collegio Sindacale e nel corso della riunione del 18 marzo 2014, ha accertato, in relazione alle verifiche effettuate nel 2014, il possesso da parte di tutti i componenti il Collegio dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché di quelli indicati per gli amministratori dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina. Nel corso del primo semestre 2015, il Collegio Sindacale procederà alla verifica annuale del possesso da parte di tutti i componenti il Collegio, dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché di quelli indicati per gli amministratori dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina.

Curricula

Il curriculum professionale di ciascun sindaco è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/organ-sociali/collegio-sindacale>). Di seguito si riporta una sintesi dei curricula dei sindaci.

SINDACI EFFETTIVI

Massimo Gatto

È nato a Roma nel 1963. È laureato in economia e



in Fintecna S.p.A., in RI.MA.TI. – Società Consortile a

commercio all'Università La Sapienza di Roma. È dottore commercialista, revisore contabile e curatore fallimentare. Attualmente, oltre ad essere Presidente del Collegio Sindacale di Snam, è sindaco effettivo

responsabilità limitata, in METROB1 – Società Consortile a responsabilità limitata, in Collegamenti Integrati Veloci-C.I.V. S.p.A., sindaco supplente nella società Unicredit Factoring S.p.A. e in Mediaset S.p.A. È consigliere in Associazione Nazionale per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa.

Leo Amato

È nato a Torino nel 1961. Si è laureato in Economia e



Commercio all'Università di Torino. È iscritto al Registro dei Revisori contabili ed al Ruolo dei Consulenti tecnici del Giudice; è Arbitro della Camera arbitrale del Piemonte.

Ricopre incarichi di

amministrazione e controllo in numerose società italiane.

È stato Professore a contratto di Diritto dei contratti d'impresa, di Diritto delle Organizzazioni non profit, e di Diritto dei trusts e dei negozi fiduciari presso la Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale.

È Presidente di Iusefor, Agenzia formativa dell'Istituto Universitario di Studi Europei di Torino.

Stefania Chiaruttini

È nata ad Este nel 1962.

Si è laureata in economia e commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

È iscritta al Registro dei Revisori Contabili.

Ha ricoperto e ricopre la carica di sindaco,

consigliere di amministrazione e liquidatore di diverse società, anche quotate alla Borsa Italiana.



SINDACI SUPPLENTI

Maria Gimigliano

È nata a Napoli nel 1976. Si è laureata in economia aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. È sindaco effettivo di Nonino Distillatori S.p.A., di Ennefin S.p.A. e di Nonino S.p.A. È iscritta al Registro dei Revisori Contabili.

Luigi Rinaldi

È nato a Pavia nel 1959. Si è Laureato in Economia e

Commercio presso l'Università degli Studi di Pavia e ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso l'Università "L. Bocconi" di Milano. Ricopre il ruolo di Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Pavia. È Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Svolge attività di consulenza aziendale societaria nonché di consulenza tecnica per la magistratura. È Presidente del Collegio Sindacale di Napoletanagas S.p.A. e di GNL Italia S.p.A. È Sindaco Effettivo di Stogit.

4.2 SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE

L'attività di revisione legale è affidata ai sensi di legge a una società di revisione legale iscritta ad apposito albo nominata dall'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il 27 aprile 2010 l'Assemblea degli azionisti ha conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2010-2018 alla società Reconta Ernst & Young S.p.A.

5. SESSIONI DI BOARD INDUCTION PER GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si sono svolte sessioni di *board induction* a cui hanno partecipato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le sessioni di *board induction*, conformemente alle disposizioni del Codice di Autodisciplina, sono finalizzate a fornire agli amministratori e ai sindaci un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la Società, anche alla luce delle dinamiche aziendali e dell'evoluzione dell'assetto societario. Le sessioni hanno avuto a oggetto (i) l'articolazione e le regole del sistema di *governance*, (ii) il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, (iii) le strategie di Snam e delle Società Controllate, (iv) il contesto operativo e di mercato, (v) il quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Le sessioni sono state curate e condotte dai Direttori e/o Responsabili delle strutture competenti e strutturate:

- *corporate governance* di Snam e Gruppo: volta a illustrare (a) l'evoluzione del modello di *corporate governance* di Snam, alla luce della Normativa *Unbundling* e della intervenuta separazione proprietaria da Eni, (b) l'attuale assetto del governo societario di Snam, (c) le principali procedure di

compliance e di *governance* adottate da Snam;

- sistema regolatorio: volta a illustrare (a) il sistema regolatorio in cui Snam opera; (b) la regolazione delle infrastrutture; (c) il quadro della regolazione tariffaria e (d) il contesto operativo e di mercato;
- introduzione al Gruppo: volta a fornire una descrizione del Gruppo Snam dal punto di vista finanziario;
- regole di *governance* di Snam e Controllate: volta a illustrare (a) i principi alla base dell'attività di direzione e coordinamento svolta da Snam, (b) il Codice Etico, il Modello 231 e la procedura anticorruzione, (c) il sistema *Health, Safety, Environment and Quality*, il Codice Privacy; (d) il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- piano strategico al fine di illustrare le strategie di Snam e delle Società Controllate. Tale sessione è stata tenuta dall'Amministratore Delegato.

Nel febbraio 2015 si è svolta una sessione di *board induction* rivolta al Consigliere Yunpeng He, cooptato il 26 gennaio 2015.

Nel corso del 2015, è programmata una sessione di *induction off-site* rivolta a Consiglieri e Sindaci.

6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

6.1 CODICE ETICO E PRINCIPI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Snam adotta e si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, da intendersi come l'insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Il Codice Etico definisce i principi guida su cui si fonda l'intero sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, quali: (i) la segregazione delle attività tra i soggetti preposti all'iter autorizzativo, esecutivo, o di controllo; (ii) l'esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire i principi di riferimento generali per la regolamentazione dei processi e delle attività aziendali; (iii) l'esistenza di regole formalizzate per l'esercizio dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi interni; e (iv) la

tracciabilità (assicurata attraverso l'adozione di sistemi informativi idonei all'individuazione e alla ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportino la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie).

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è sottoposto nel tempo a verifica e aggiornamento, al fine di garantirne costantemente l'idoneità a presidiare le principali aree di rischio dell'attività di impresa. In tale ambito, e anche al fine di dare compiuta esecuzione alle previsioni del Codice di Autodisciplina, Snam ha adottato un Sistema di ERM. Per maggiori informazioni in merito al sistema di ERM si rimanda al successivo Paragrafo 6.2 della Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo nell'adunanza del 29 ottobre 2013, ha approvato le "*Linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione in tema di attività di internal audit*" (le "Linee di Indirizzo") che definiscono il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come l'insieme delle regole, procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi. Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi prefissati, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli.

La responsabilità dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in coerenza con gli obiettivi aziendali e di processo, la corrispondenza delle modalità di gestione dei rischi con i piani di contenimento definiti, è propria dell'Amministratore incaricato e dei responsabili della gestione. Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha individuato l'Amministratore Delegato della Società quale Amministratore incaricato, il quale svolge le funzioni previste dal Codice di Autodisciplina.


Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, valuta almeno annualmente l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e del Gruppo e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia.

Il Consiglio di Amministrazione – previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito

il Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore incaricato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione – nomina il Responsabile Internal Audit. Per maggiori informazioni in merito al Responsabile Internal Audit, si rimanda al successivo Paragrafo 6.4 della Relazione.

Il Collegio Sindacale, anche in qualità di "*comitato per il controllo interno e la revisione contabile*" ai sensi del Decreto Legislativo 39/2010, vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Nel documento "*Corporate System Framework*", adottato dal Consiglio di Amministrazione è tra l'altro rappresentata l'articolazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi strutturata in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue Controllate siano correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati anche in coerenza con gli obiettivi strategici individuati. Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi di Snam è basato su un modello di controlli integrato, con identificazione dei compiti di ciascun organo e funzione coinvolta e di concrete modalità di coordinamento tra le stesse. L'applicazione del sistema di controllo e di gestione dei rischi è affidata alla responsabilità primaria del *management* in quanto le attività di controllo costituiscono parte integrante dei processi gestionali. Il *management* deve quindi favorire la creazione di un ambiente positivamente orientato al controllo e presidiare in particolare i "*controlli di linea*", costituiti dall'insieme delle attività di controllo che le singole unità operative o le società svolgono sui propri processi. Sono infatti diverse le unità aziendali coinvolte nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sulla base delle specifiche attribuzioni di responsabilità; tali unità si collocano organizzativamente nel tessuto aziendale su tre diversi livelli e interagiscono tra loro secondo lo schema di seguito raffigurato.



In particolare, la gestione dei rischi in Snam si articola nei seguenti tre livelli di controllo interno:

- **Primo Livello:** identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi di competenza, nell'ambito dei singoli processi di Gruppo. All'interno di tale livello sono collocate le funzioni del Gruppo Snam *owner* dei singoli rischi, responsabili della loro identificazione, misurazione e gestione, oltre che dell'implementazione dei necessari controlli.
- **Secondo Livello:** monitoraggio dei principali rischi al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e del trattamento degli stessi e dell'adeguatezza e dell'operatività dei controlli posti a presidio dei principali rischi; supporto al primo livello nella definizione ed implementazione di adeguati sistemi di gestione dei principali rischi e dei relativi controlli. All'interno di tale livello operano le funzioni di staff del Gruppo preposte al coordinamento e alla gestione dei principali sistemi di controllo (es. su Responsabilità Amministrativa d'Impresa, Informativa Societaria, Anticorruzione; Antitrust).
- **Terzo Livello:** *assurance* indipendente e obiettiva sull'adeguatezza ed effettiva operatività del primo

e secondo livello di controllo e in generale sulle modalità complessive di gestione dei rischi. Tale attività è svolta dall'Internal Audit, le cui attività sono indirizzate e guidate dalle Linee di Indirizzo.

Conformemente alle previsioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, l'11 marzo 2015, ha valutato, sulla base anche dell'attività istruttoria del Comitato Controllo e Rischi, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche di Snam e delle Società Controllate e al profilo di rischio assunto.

L'Amministratore incaricato riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento delle proprie attività o di cui abbiano avuto notizia. Durante l'esercizio 2014 l'Amministratore incaricato ha fornito tempestiva informativa, anche tramite le sue strutture, al Comitato Controllo e Rischi in relazione a eventi e relative problematiche emersi.

6.2 IL SISTEMA DI ENTERPRISE RISK MANAGEMENT IN SNAM

Snam, anche al fine di dare compiuta esecuzione alle previsioni del Codice di Autodisciplina, ha adottato un Sistema di ERM, composto da regole, procedure e strutture organizzative per l'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi strategici.

Snam nel 2013 si è dotata, attraverso il sistema di ERM, di un metodo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi strutturato e omogeneo per Snam e le Società Controllate in linea con i modelli di riferimento e le *best practice* internazionali esistenti (COSO *Framework* e ISO 31000). Il sistema di ERM prevede quindi una valutazione dei rischi integrata, trasversale e dinamica che valorizza i sistemi di gestione già esistenti nei singoli processi aziendali e sottoposto a eventuali aggiornamenti al fine di disporre con continuità di un modello efficace e coerente con il progresso tecnologico e metodologico in materia di *risk management*.

I risultati emersi in relazione ai principali rischi e ai relativi piani di gestione degli stessi sono presentati al Comitato Controllo e Rischi per consentire la valutazione dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, rispetto alle specificità di Snam e al profilo di rischio assunto.

In ambito aziendale è istituita la funzione di ERM, che ha, *inter alia*, il compito di:

- garantire la definizione e l'aggiornamento del modello di ERM Snam e fornire supporto metodologico specialistico nell'identificazione e valutazione dei rischi di Gruppo;
- assicurare il coordinamento del processo complessivo di ERM, provvedendo al corretto consolidamento e prioritizzazione dei rischi di Snam e delle Società Controllate;
- provvedere all'identificazione dei rischi *enterprise* e alle relative misurazioni per quanto di competenza;
- garantire, in accordo con le competenti funzioni aziendali, il consolidamento delle strategie di gestione dei rischi identificati;
- assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo dei rischi;
- sovrintendere all'elaborazione periodica dei *report* ed

alla gestione ed all'aggiornamento degli indicatori di rischio definiti.

L'obiettivo della fase di identificazione dei rischi è di individuare gli eventi rischiosi afferenti ai processi aziendali di Snam e Controllate ed esterni agli stessi che potrebbero influire sul conseguimento degli obiettivi aziendali. La misurazione dei rischi è svolta in modo integrato e trasversale attraverso scale di classificazione delle probabilità e degli impatti definite che riguardano sia aspetti quantitativi (es. impatti economici e finanziari) sia aspetti più qualitativi ed intangibili (es. impatto reputazionale, salute, sicurezza e ambiente).

A ciascun evento viene assegnata una misurazione *enterprise*. Tale misurazione sintetizza per ciascun rischio le diverse valutazioni effettuate dai Risk Owner e dalle unità centralizzate con competenze specialistiche. La prioritizzazione dei rischi è definita dalla combinazione delle misure di impatto e probabilità.

Per tutti i rischi vengono individuate le azioni di gestione ed eventuali interventi specifici con le relative tempistiche di attuazione ed associata una tipologia di gestione dei rischi tra quelle codificate.

La mappatura dei rischi è dinamica e va di conseguenza riverificata periodicamente. La periodicità è funzione della valutazione *enterprise* ed è comunque almeno annuale anche per i rischi a bassa prioritizzazione. L'attività periodica di *reporting* garantisce, ai diversi livelli aziendali, la disponibilità e la rappresentazione delle informazioni relative alle attività di gestione e di monitoraggio dei rischi di competenza.

Nel corso del 2014, la funzione di ERM ha trimestralmente verificato la mappatura dei rischi e le relative eventuali azioni di mitigazione, presentando i risultati al Comitato Controllo e Rischi.


Nell'ambito dei rischi d'impresa, i principali rischi identificati, monitorati, e, per quanto di seguito specificato, gestiti da Snam, sono i seguenti:

- il rischio mercato derivante dall'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e del prezzo del gas naturale;
- il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;
- il rischio liquidità derivante dalla mancanza di risorse

finanziarie per far fronte agli impegni a breve termine;

- il rischio *rating*;
- il rischio default e *covenant* sul debito;
- il rischio *operation*;
- i rischi specifici dei settori di attività in cui Snam e le Società Controllate operano.

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica del funzionamento dell'ERM.



6.3 DIRIGENTE PREPOSTO

Come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale³⁴, il Consiglio di Amministrazione nomina il Dirigente Preposto ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa con il Presidente e previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Il Dirigente Preposto deve essere scelto tra persone che non rivestono alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate e che non intrattengono alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società³⁵. Come previsto dall'articolo 16 dello Statuto sociale, il Dirigente Preposto deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio almeno una delle seguenti attività:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati

regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività di controllo legale dei conti presso le società indicate sopra alla lettera a);
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materia, finanziaria o contabile;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente Preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il Consiglio di Amministrazione verifica annualmente l'adeguatezza dei poteri e dei mezzi a disposizione del Dirigente Preposto per l'esercizio dei compiti attribuiti, nonché semestralmente il rispetto delle procedure amministrative e contabili in essere.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2013, in conformità delle procedure e dei requisiti previsti dallo Statuto sociale, ha confermato Dirigente Preposto il Dr. Antonio Paccioretti, il quale ha ricevuto dapprima tale incarico il 29 ottobre 2007 e ricopre anche la carica di Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo di Snam. Il Consiglio di Amministrazione verifica annualmente che non sussistano in capo al Dirigente Preposto, sulla base della dichiarazione dallo stesso rilasciata, le cause di incompatibilità previste dalla Statuto e il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa applicabile (si veda il paragrafo 2.4 della Sezione III).

6.4 RESPONSABILE INTERNAL AUDIT

Il ruolo, i compiti e le responsabilità dell'Internal Audit sono definiti e formalizzati dal Consiglio di Amministrazione all'interno delle Linee di Indirizzo.

Come indicato nel precedente Paragrafo 6.1, il Responsabile Internal Audit è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, su proposta dell'Amministratore incaricato, d'intesa con il

³⁴ L'art. 154-*bis* del TUF sancisce che lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine individui i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Per i compiti previsti dalla normativa vigente del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si rinvia all'articolo 154-*bis* del TUF.

³⁵ In conformità con quanto previsto dal DPCM 25 maggio 2012.

Presidente del Consiglio di Amministrazione³⁶. La nomina del Responsabile Internal Audit è a tempo indeterminato ed è soggetta a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno una volta nel corso del mandato conferito dall'Assemblea, la conferma del Responsabile Internal Audit, secondo tra l'altro criteri di rotazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Silvio Bianchi quale Responsabile Internal Audit.

Il Responsabile Internal Audit, inquadrato nella struttura organizzativa che dipende dall'Amministratore Delegato, svolge le attività di *audit* in piena indipendenza secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione³⁷; il Comitato Controllo e Rischi sovrintende alle attività dell'Internal Audit.

Le attività dell'Internal Audit sono svolte assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionale, statuite negli *standard* internazionali per la pratica professionale dell'Internal Audit e nel codice etico, emanati dell'*Institute of Internal Auditors*³⁸, nonché ai principi contenuti nel Codice Etico³⁹.

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, nell'ambito del processo di approvazione del piano di *audit*, il *budget* delle risorse necessarie per l'espletamento delle responsabilità attribuite alla funzione Internal Audit. Le Linee di Indirizzo prevedono che il Responsabile Internal Audit disponga di autonomi poteri di spesa per lo svolgimento delle attività di accertamento, analisi e valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e/o delle attività a esse correlate e che il Responsabile Internal Audit, in presenza di situazioni eccezionali e urgenti che richiedano disponibilità di risorse eccedenti il

budget, possa proporre al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'*extra budget* dell'Internal Audit per il compimento dei compiti a esso attribuiti.

Il Responsabile Internal Audit (i) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli *standard* internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di *audit*, approvato dal Consiglio di Amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi; (ii) non è responsabile di alcuna area operativa e ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico; (iii) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; (iv) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza; (v) trasmette le relazioni periodiche ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore incaricato; e (vi) verifica, nell'ambito del piano di *audit*, l'affidabilità dei sistemi informativi, ivi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

L'Amministratore incaricato può chiedere al Responsabile Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto di regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale.

Inoltre, secondo le "Linee di indirizzo", il Responsabile Internal Audit attiva altri interventi di Audit non previsti nel Piano di Audit, compatibilmente con le risorse disponibili previste nel piano di Internal Audit approvato dal Consiglio di Amministrazione, in base a richieste che provengano anche da:

1. Consiglio di Amministrazione;
2. Comitato Controllo e Rischi e Collegio Sindacale, dandone reciproca comunicazione;
3. Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Incaricato, assicurandone la comunicazione al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale;

³⁶ Secondo le Linee di Indirizzo sono oggetto di valutazione il profilo del candidato e le caratteristiche di onorabilità, professionalità, competenza, autonomia ed esperienza necessarie, nonché eventuali incompatibilità, anche in termini di conflitto di interesse, con precedenti attività o funzioni ricoperte presso la società e/o Società Controllate. Il Comitato Controllo e Rischi valuta annualmente il mantenimento delle suddette caratteristiche.

³⁷ In applicazione del criterio applicativo 7.C.5 lettera b) del Codice di Autodisciplina si è valorizzato il potere esclusivo riservatosi dal Consiglio di dare direttive al Responsabile Internal Audit.

³⁸ Gli *standard* internazionali per la pratica professionale dell'Internal Audit sono disponibili al seguente indirizzo: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/IOS/temp/IPPF_Standards%20ENG.pdf.

³⁹ Si veda il precedente Paragrafo 6.1.

4. Organismo di Vigilanza.

Nel corso del 2014 la funzione di Internal Audit ha svolto regolarmente le attività programmate che hanno riguardato in particolare (i) la redazione della proposta di Piano di Audit basata sulla rilevazione e prioritizzazione dei principali rischi aziendali svolta dall'unità ERM; (ii) l'esecuzione del Piano di Audit approvato dal Consiglio di Amministrazione di Snam il 27 febbraio 2014, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi; (iii) lo svolgimento del programma di monitoraggio indipendente definito col Dirigente Preposto nell'ambito del Sistema di Controllo Snam sull'Informativa Societaria; (iv) la gestione dei canali di segnalazione, anche in forma anonima, di problematiche relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, alla responsabilità amministrativa della Società ad irregolarità o atti fraudolenti (*whistleblowing*); e (v) le attività inerenti i rapporti con la Società di Revisione Legale con particolare riguardo all'adeguamento dei riferimenti contrattuali e alla predisposizione di una normativa aziendale sul conferimento e sulla gestione degli incarichi, in coerenza con le disposizioni normative e regolamentari in materia.

La remunerazione (fissa e variabile) del Responsabile Internal Audit è approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore incaricato, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le politiche aziendali e previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi. La proposta è altresì soggetta all'esame del Comitato per la Remunerazione.

6.5 FUNZIONI CON SPECIFICI COMPITI IN MATERIA DI CONTROLLI

In coerenza con un processo evolutivo volto al costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Snam e delle Società Controllate e ad una sua maggiore integrazione, oltre alle funzioni in precedenza descritte, le seguenti strutture organizzative svolgono un importante ruolo nell'individuazione, misurazione e monitoraggio dei rischi connessi alla gestione del *business* aziendale, nell'ambito delle proprie responsabilità operative, in modo coordinato ed attraverso flussi informativi continui.

Affari Legali Societari e Compliance, che ha, *inter alia*, il compito di:

- assicurare la corretta gestione dell'attività di

direzione e coordinamento;

- sovrintendere all'adeguamento e alla conformità dell'apparato di principi e norme aziendali alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti, assicurando il collegamento, il coordinamento e il controllo delle attività di *compliance*;
- sovrintendere alla definizione dei sistemi e regole di *governance*;
- garantire la necessaria assistenza e consulenza di *compliance* legale alle unità aziendali di Snam e Società Controllate, garantendo l'adeguatezza delle soluzioni;
- garantire le attività e le analisi per l'ottimizzazione dei processi operativi, assicurando il coordinamento, il monitoraggio e il presidio dei rischi.

All'interno della Direzione Affari Legali Societari e *Compliance* è istituita la funzione *Compliance* Legale con il compito di:

- promuovere la semplificazione/razionalizzazione dei modelli di *compliance* e del sistema di norme e procedure collegate, quantificando il reale rischio nelle specifiche aree, in linea con le best practice internazionali e monitorando la loro applicazione;
- assicurare la diffusione della cultura della *compliance*, promuovendo e garantendo, in collaborazione con le funzioni competenti, la comunicazione e la formazione inerente alle tematiche di interesse;
- garantire la necessaria assistenza e consulenza di *compliance* legale alle unità aziendali di Snam e Società Controllate, garantendo l'adeguatezza delle soluzioni individuate.

All'interno della funzione di *Compliance* Legale è istituita l'Unità Legale Anticorruzione con il compito di prestare consulenza legale specialistica e di supporto in materia di anticorruzione alle strutture aziendali di Snam e delle Società Controllate. Le principali funzioni di questa unità sono: (i) adeguare le procedure già esistenti per quanto necessario e promuovere l'adozione della nuova normativa da parte delle Controllate; (ii) garantire la sensibilizzazione e la formazione del personale alla conoscenza e all'osservanza delle normative anticorruzione; (iii) promuovere il recepimento delle novità legislative e riesaminare periodicamente la Procedura Anticorruzione per verificarne la massima efficacia; (iv) sottoporre una relazione semestrale sulla propria attività di monitoraggio: (a) all'Organismo di Vigilanza, (b) al Collegio Sindacale; (c) al Comitato di Controllo

e Rischi e (d) al Direttore della funzione Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo.

Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo,

che ha, *inter alia*, il compito di:

- sovrintendere alle attività di programmazione finanziaria, di tesoreria e di copertura assicurativa dei rischi finanziari e industriali, nonché alle relazioni con controparti bancarie, finanziarie ed assicurative;
- assicurare la definizione delle strategie di gestione dei rischi finanziari e l'elaborazione del programma assicurativo di Gruppo;
- assicurare, nel rispetto degli indirizzi e limiti di rischio definiti, la copertura dei rischi finanziari tramite compravendita di strumenti finanziari derivati;
- supportare la definizione della struttura finanziaria obiettivo coerentemente con il profilo di business e di rischio dell'azienda;
- identificare e analizzare i rischi finanziari rilevanti per l'attività del Gruppo, definendo metodologie e strumenti per la misurazione, il controllo ed il monitoraggio dei rischi individuati, garantendo la coerenza delle metodologie utilizzate con quanto definito dalla competente funzione di *Risk Management*;
- proporre, in collegamento con le competenti funzioni, aggiornamenti delle metodologie di valutazione della rischiosità e gestione dei crediti.

All'interno della Direzione Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo è istituita la funzione Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria con il compito, tra l'altro, di:

- assicurare l'elaborazione di norme e metodologie connesse all'istituzione ed al mantenimento del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria (SCIS);
- assicurare la gestione del processo di risk assessment relativo all'informativa societaria e l'implementazione dei controlli;
- assicurare la gestione dei flussi informativi, delle valutazioni dei controlli, delle attestazioni e della reportistica sullo stato del SCIS e fornire supporto metodologico e operativo alle funzioni coinvolte nell'attuazione dello stesso;
- assicurare le attività relative alla definizione dell'ambito, all'esame ed alla valutazione del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria, nonché l'elaborazione dei rapporti sui risultati delle valutazioni e la predisposizione dell'informativa

sul SCIS per il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli organi di controllo.

6.6 MODELLO 231, ORGANISMO DI VIGILANZA E GARANTE DEL CODICE ETICO

Modello 231

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 ("**Modello 231**") per la prevenzione dei reati di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda e ha nominato un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, in conformità alla disciplina di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo in data 30 luglio 2013, ha approvato il nuovo testo del Modello 231, aggiornato in relazione ai nuovi reati di "*corruzione tra privati*", "*indebita induzione a dare o promettere utilità*" e "*impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare*", nonché all'evoluzione dell'assetto societario e organizzativo di Snam⁴⁰.

Il Modello 231 è costituito da un insieme organico di principi, regole, disposizioni in merito, tra l'altro, alla gestione e al controllo di ciascun processo aziendale, la cui finalità è quella di tutelare la Società da eventuali condotte che possano comportare la responsabilità amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società da soggetti in posizione c.d. "*apicale*" all'interno della struttura stessa o da soggetti sottoposti alla vigilanza e controllo di questi.

L'attività di analisi dei processi aziendali e l'analisi comparativa tra l'ambiente di controllo esistente e i presidi di controllo sono svolte sulla base del COSO

⁴⁰ In particolare, i principali elementi di innovazione hanno riguardato: (i) l'allineamento tra Modello 231 e il *Corporate System Framework* che individua i processi aziendali di Snam; (ii) la ridefinizione dell'approccio metodologico e operativo secondo una logica per processo; (iii) l'ampliamento dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e dall'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario; (iv) la revisione del Codice Etico e del sistema normativo e procedurale in materia di lotta alla corruzione, anche in relazione a quanto previsto dalla Legge Anticorruzione e dall'UK *Bribery Act* (in relazione agli investimenti all'estero da parte di Snam, e in particolare in Gran Bretagna); (v) il recepimento della nuova struttura proprietaria, societaria e organizzativa di Snam.

Framework che costituisce il modello di riferimento a livello internazionale per l'istituzione, l'aggiornamento, l'analisi e la valutazione del sistema di controllo interno (il "**COSO Framework**", da ultimo pubblicato nel maggio 2013⁴¹).

In ambito aziendale è costituito un *team* multifunzionale "*Team 231*" con lo scopo di individuare e sviluppare le attività necessarie per l'aggiornamento del Modello 231 della Società e delle Controllate tramite il recepimento delle novità legislative introdotte nel campo di applicazione del D.Lgs. 231 del 2001.

Anche le Società Controllate hanno adottato un proprio Modello 231 commisurato alle proprie specificità, nominando un proprio Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l'attuazione del Modello 231 e la sua effettiva applicazione.

Attività di formazione e diffusione

Snam in coerenza con principi di miglioramento continuo del sistema di controllo e nella consapevolezza

Componente

Mario Molteni

Giovanni Maria Garegnani

Ugo Lecis

Silvio Bianchi

Bruno Clerico Titinet

Il Modello 231 è consultabile sul Sito Internet della Società (<http://www.snam.it/it/governance/responsabilita-amministrativa-231/>).

*Organismo di Vigilanza e Garante del Codice Etico*⁴²

Il Consiglio di Amministrazione, in data 30 luglio 2013, ha integrato la composizione dell'Organismo di Vigilanza, rafforzando la presenza di componenti esterni, anche al fine di garantire un'adeguata segregazione delle funzioni e assicurare altresì che all'interno dello stesso vi siano soggetti dotati di specifiche competenze per poter espletare efficacemente i compiti a esso attribuiti.

L'Organismo di Vigilanza è costituito dal Responsabile Internal Audit, dal Responsabile Gestioni fornitori legali e notarili e processi di supporto e da tre componenti esterni, uno dei quali con funzioni di Presidente, esperti in tematiche giuridiche e societarie e di economia e organizzazione aziendale. La tabella seguente riporta i componenti di tale organo:

Qualifica

Componente esterno (Presidente)

Componente esterno

Componente esterno

Responsabile Internal Audit

Responsabile Gestioni fornitori legali e notarili e processi di supporto

dell'importanza di portare a conoscenza - sia all'interno che all'esterno della Società - il contenuto del Modello 231, anche al fine di assicurare un'efficace applicazione dello stesso, ha sviluppato uno specifico programma di formazione rivolto a tutto il personale di Snam. Tale attività di formazione, oltre a rappresentare un importante strumento di sensibilizzazione del *management* e della popolazione aziendale in relazione alle tematiche di etica di impresa prevenzione dei reati in materia 231 e lotta alla corruzione, ha consentito la diffusione di una partecipazione attiva da parte di tutti i dipendenti al sistema etico e valoriale di Snam.

L'Organismo di Vigilanza vigila, tra l'altro, sull'effettività del Modello 231 e sul monitoraggio dell'attività di attuazione e aggiornamento dello stesso. Esso esamina l'adeguatezza del Modello 231 nella prevenzione dei comportamenti illeciti e cura i flussi informativi di competenza con le varie funzioni aziendali e con gli organismi di vigilanza delle Società Controllate. L'Organismo di Vigilanza svolge il ruolo di Garante del Codice Etico.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni

⁴¹ Documento "*Internal Control – Integrated Framework*" pubblicato dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (<http://www.coso.org>).

⁴² Si segnala che il Codice di Autodisciplina al Commento 7 prevede la possibilità che gli emittenti valutino l'opportunità di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001.

aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di emersione di eventuali aspetti critici, l'Organismo di Vigilanza comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previsti i seguenti flussi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- *continuativo*, nei confronti dell'Amministratore Delegato, il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio delle deleghe conferite;
- *semestrale*, nei confronti del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale; a tale proposito, è predisposto un rapporto semestrale relativo all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche e delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti; in tale occasione, sono organizzati incontri dedicati con il Comitato Controllo e Rischi e il Collegio Sindacale; il rapporto semestrale è trasmesso inoltre al Presidente e all'Amministratore Delegato e ne è data informativa al Consiglio di Amministrazione;
- *immediato*, ove risultino accertati fatti di particolare materialità o significatività, nei confronti del Comitato per il Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale, previa informativa al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Sono istituiti "*canali informativi dedicati*" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni.

Nel corso del 2014 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 12 volte, con la partecipazione del 93,3% dei componenti.

6.7 SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA

Premessa

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria di Snam e Controllate sono elementi del medesimo "*Sistema*"

(Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria), finalizzato a garantire l'attendibilità⁴³, l'accuratezza⁴⁴, l'affidabilità⁴⁵ e la tempestività dell'informativa societaria in tema di *financial reporting* e la capacità dei processi aziendali al riguardo rilevanti ai fini di produrre tale informativa in accordo con i principi contabili.

L'informativa in oggetto è costituita dall'insieme dei dati e delle informazioni contenute nei documenti contabili periodici previsti dalla legge - relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale, resoconto intermedio di gestione, anche consolidati - nonché in ogni altro atto o comunicazione verso l'esterno avente contenuto contabile - quali i comunicati stampa ed i prospetti informativi redatti per specifiche transazioni - che costituiscono oggetto delle attestazioni previste dall'articolo 154-bis del TUF.

Tale informativa include sia dati e informazioni di carattere finanziario che non finanziario, questi ultimi aventi l'obiettivo di descrivere gli aspetti rilevanti del business, commentare i risultati economico-finanziari dell'esercizio e/o descrivere le prospettive future.

Snam si è dotata di un corpo normativo che definisce le norme, le metodologie, i ruoli e le responsabilità per la progettazione, l'istituzione, il mantenimento nel tempo e la valutazione dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria del Gruppo, che è applicato a Snam e alle Società da essa Controllate, tenendo conto della loro significatività.

Il modello di gestione dei rischi e di controllo interno sull'informativa societaria adottato da Snam e dalle Società Controllate è stato definito coerentemente con le previsioni del menzionato art. 154-bis del TUF a cui Snam è tenuta a garantire l'osservanza ed è basato, sotto il profilo metodologico, sul "*COSO Framework*" ("*Internal Control – Integrated Framework*", emesso dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), modello di riferimento a livello internazionale per l'istituzione, l'aggiornamento, l'analisi e la valutazione del sistema di controllo interno, del quale è stato

⁴³ Attendibilità (dell'informativa) informativa che ha le caratteristiche di correttezza e conformità ai principi contabili generalmente accettati e possiede i requisiti richiesti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

⁴⁴ Accuratezza (dell'informativa): informativa priva di errori.

⁴⁵ Affidabilità (dell'informativa): informativa che ha le caratteristiche di chiarezza e completezza tali da indurre decisioni di investimento consapevoli da parte degli investitori.

pubblicato l'aggiornamento nel maggio 2013. Nel corso del 2014 si è concluso il Progetto SCIS, che era stato avviato nella seconda parte del 2013. Il progetto, realizzato con il supporto di una primaria società di consulenza, ha riguardato la revisione e l'aggiornamento del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria del Gruppo Snam, al fine di renderlo più aderente alle esigenze ed alle peculiarità del Gruppo stesso, in presenza di una crescente complessità organizzativa e dei processi, nonché di rafforzarne i profili metodologici, per consentire al Gruppo di perseguire un costante miglioramento del sistema, a presidio dell'affidabilità, attendibilità, tempestività e accuratezza dell'informativa societaria.

In relazione alle attività svolte nell'ambito del Progetto SCIS, è stata emessa la procedura *"Il Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria del Gruppo Snam"*, in sostituzione della precedente Management System Guideline (MSG), che definisce, alla luce degli sviluppi del Progetto, i ruoli e le responsabilità inerenti la progettazione, l'istituzione, l'applicazione, il mantenimento nel tempo, la gestione e la valutazione dell'efficacia del Sistema nel suo complesso. Sono state inoltre definite le istruzioni operative di dettaglio che disciplinano la metodologia, le responsabilità e le attività da svolgere per l'attuazione delle diverse componenti del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria che riguardano, in particolare, la definizione dell'ambito di applicazione del Sistema (*scoping*), i *"Company / Entity Level Controls"* (CELC), i *"Process Level Controls"* (PLC), la *"Segregation of Duties"* (SoD), gli *"Information Technology General Controls"* (ITGC), il *risk assessment* per i *Process Level Controls*, la modalità di gestione dei risultati dei controlli e la valutazione delle carenze, la mappatura delle applicazioni informatiche rilevanti SCIS e il metodo di campionamento nei monitoraggi di linea.

Le attività progettuali hanno comportato anche, sulla base di quanto definito in termini di impostazione metodologica e di revisione dei processi di analisi e valutazione, la rivisitazione e l'aggiornamento di tutti i rischi ed i controlli delle singole componenti del Sistema.

Fasi del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

La progettazione, l'istituzione e il mantenimento del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria sono garantiti mediante le attività di *scoping*, l'individuazione e la valutazione dei rischi e dei controlli

(a livello aziendale e di processo, attraverso le attività di *risk assessment* e di monitoraggio) ed i relativi flussi informativi (*reporting*).

Individuazione e valutazione dei rischi sull'informativa societaria

Le attività di *scoping* e quelle di *risk assessment* per i processi rilevanti sono condotte secondo un approccio *"top down – risk based"*.

La definizione dello *scoping* è finalizzata ad individuare sia le società del Gruppo Snam in ambito al Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria, definendo, per ciascuna di esse, le componenti da applicare, sia le voci e le informazioni di bilancio a tal fine significative e i processi ad esse associati.

Le attività di *risk assessment* per i processi rilevanti sono mirate a identificare le specifiche attività in grado di generare rischi di errore, non intenzionale, o di frode, che potrebbero avere effetti rilevanti sul bilancio.

L'individuazione delle società che rientrano nell'ambito del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria del Gruppo Snam è effettuata sia sulla base della contribuzione delle stesse a determinati valori del bilancio consolidato (totale attività, totale indebitamento finanziario, ricavi netti, risultato prima delle imposte) sia in relazione a considerazioni circa la rilevanza per processi e rischi specifici. Nell'ambito delle società rilevanti vengono successivamente identificati i processi significativi, in base ad un'analisi di fattori quantitativi (processi che concorrono alla formazione di voci di bilancio per importi al 2,5% dell'utile ante imposte e dello 0,5% del patrimonio netto) e fattori qualitativi (significative attività di stima nella definizione dell'importo, complessità del trattamento contabile, ecc.).

Relativamente ai processi e alle attività rilevanti vengono identificati i rischi di errore o di frode, ossia gli eventi potenziali il cui verificarsi può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo inerenti l'informativa societaria. I rischi sono identificati assumendo l'assenza di controlli (c.d. valutazione a livello inerente).

Identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

A fronte di società, processi e relativi rischi considerati rilevanti, è stato definito un sistema di controllo

seguendo due principi fondamentali: la diffusione dei controlli a tutti i livelli della struttura organizzativa, coerentemente con le responsabilità operative affidate e la sostenibilità dei controlli nel tempo, in modo tale che il loro svolgimento risulti integrato e compatibile con le esigenze operative.

La struttura del sistema di controllo prevede controlli a livello di entità (*Company Entity Level Controls*) che operano in maniera trasversale rispetto all'entità di riferimento (gruppo/singola società) e controlli a livello di processo.

I *Company Entity Level Controls* sono organizzati sulla base del modello adottato nel "*COSO Framework*", secondo cinque componenti (ambiente di controllo, *risk assessment*, attività di controllo, sistemi informativi e flussi di comunicazione, attività di monitoraggio).

I controlli a livello di processo si suddividono in:

- controlli specifici, intesi come l'insieme delle attività, manuali o automatizzate, volte a prevenire, individuare e correggere errori o irregolarità che si verificano nel corso dello svolgimento delle attività operative;
- controlli pervasivi, intesi come elementi strutturali del sistema di controllo volti a definire un contesto generale che promuova la corretta esecuzione e controllo delle attività operative. Rientrano tra i controlli pervasivi quelli afferenti la segregazione dei compiti incompatibili (*Segregation of Duties*) e i controlli generali sui sistemi informatici (*IT General Controls*).

I controlli specifici relativi ai processi rilevanti (*Process Level Controls*) sono individuati in apposite procedure, che definiscono lo svolgimento dei processi aziendali e i controlli la cui assenza o la cui mancata operatività comportano il rischio di un errore/frode rilevante sul bilancio, che non ha possibilità di essere intercettato da altri controlli.

Valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati

I controlli, sia a livello di entità, che di processo, sono oggetto di regolare valutazione (monitoraggio) per verificarne nel tempo l'adeguatezza del disegno e l'effettiva operatività. A tal fine, sono previste attività di monitoraggio di linea (*ongoing monitoring activities*), affidate al *management* responsabile dei processi/attività rilevanti, e attività di monitoraggio indipendente (*separate evaluations*), affidate all'*Internal Audit*, che

opera secondo un piano concordato con il Dirigente Preposto, volto a definire l'ambito e gli obiettivi del proprio intervento attraverso procedure di audit concordate.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione di Snam ha conferito un incarico alla Società di revisione Reconta Ernst & Young avente ad oggetto l'esame dell'adeguatezza del sistema di controllo interno connesso alla predisposizione dell'informativa finanziaria per la formazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato di Snam S.p.A., tramite lo svolgimento di autonome verifiche indipendenti dell'efficacia del disegno e dell'operatività del sistema di controllo stesso. Tale incarico, conferito annualmente e su base volontaria, riflette l'esigenza di mantenere invariata l'attenzione sulle tematiche inerenti il sistema di controllo interno sull'informativa societaria, anche successivamente al venir meno dell'obbligo di *compliance* al Sarbanes Oxley Act, alla cui osservanza Snam era tenuta allorché controllata da Eni, società quotata sul mercato azionario di New York.

Il conferimento di tale incarico rappresenta una best practice applicata da società di primaria rilevanza e, analogamente al Sarbanes Oxley Act statunitense, prevede l'emissione, da parte della Società di Revisione Legale, di una relazione annuale indirizzata al Consiglio di Amministrazione, in merito alle verifiche effettuate ed all'adeguatezza del sistema di controllo interno connesso alla predisposizione dell'informativa finanziaria del Gruppo Snam.

Le attività di monitoraggio, le verifiche svolte sui controlli ed ogni altra eventuale informazione o situazione con un potenziale impatto sull'informativa societaria sono volte a consentire l'individuazione di eventuali carenze del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria, differentemente classificate in relazione alla loro rilevanza e l'identificazione di azioni correttive per il relativo superamento. La valutazione delle carenze avviene considerando le stesse sia individualmente, sia in aggregato rispetto a voci di bilancio o informazioni significative.

Gli esiti del monitoraggio, delle verifiche svolte sui controlli e le altre eventuali informazioni o situazioni rilevanti per il Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria sono oggetto di un flusso

informativo periodico (*reporting*) sullo stato del sistema di controllo, che viene garantito anche dall'utilizzo di strumenti informatici volti ad assicurare la tracciabilità delle informazioni circa l'adeguatezza del disegno e l'operatività dei controlli.

Sulla base di tale reporting, il Dirigente Preposto redige un rapporto semestrale e annuale sull'adeguatezza e l'effettiva applicazione del Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria che, condiviso con l'Amministratore Delegato, è comunicato al Consiglio di Amministrazione, previa informativa al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché della relazione finanziaria semestrale consolidata, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza del Consiglio di Amministrazione stesso, nonché le valutazioni di sua competenza sul Sistema di Controllo Interno sull'Informativa Societaria, anche sulla base degli esiti delle procedure di verifica effettuate dalla Società di Revisione Legale in merito all'adeguatezza del sistema di controllo connesso alla predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Ruoli e Funzioni coinvolte

Il Dirigente Preposto è supportato all'interno di Snam e delle Società controllate da diversi soggetti, i cui compiti e responsabilità sono definiti nelle norme precedentemente richiamate sul Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria. In particolare, le attività di controllo e le valutazioni coinvolgono tutti i livelli della struttura organizzativa di Snam e delle Società Controllate rilevanti. In tale contesto organizzativo, assume particolare rilievo la figura del *risk owner*, che esegue il monitoraggio di linea per i *Process Level Controls* e gli *Information Technology General Controls*, valutando il disegno e l'operatività dei controlli e alimentando il flusso informativo di reporting sull'attività di monitoraggio e sulle eventuali carenze riscontrate, ai fini di una tempestiva identificazione delle opportune azioni correttive. Un ruolo fondamentale è attribuito anche al responsabile di funzione, che ha la responsabilità del *risk assessment*, della definizione dei controlli e della valutazione dei risultati del sistema dei controlli nell'ambito dei processi di competenza, effettuata anche sulla base degli esiti dei monitoraggi svolti dai propri risk owner. Infine, le massime posizioni amministrative e gli amministratori delegati delle singole

società del Gruppo sono responsabili dell'istituzione, del disegno e del mantenimento nel tempo del sistema di controllo della società, ricevono gli esiti delle verifiche svolte su tutti i controlli e redigono appositi rapporti semestrali e annuali di società che sottopongono al proprio Consiglio di Amministrazione, previa informativa al Collegio Sindacale, e alla controllante.

7. SISTEMA NORMATIVO SNAM

Snam, in coerenza con un processo evolutivo volto al costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ha adottato un proprio sistema normativo composto dai seguenti livelli normativi: (i) *Corporate System Framework* (1° livello normativo), (ii) Procedure (2° livello normativo) e (iii) Istruzioni Operative (3° livello normativo).

Inoltre, fanno parte integrante del sistema normativo i documenti appartenenti ai sistemi di gestione certificati (in ottemperanza alla normativa internazionale ISO) in materia di Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità (Politiche, Manuali, Procedure e Istruzioni Operative). Infine, vi sono le circolari normative al fine di disciplinare tematiche specifiche (talora di valenza occasionale).

Tali strumenti normativi si inseriscono nell'ambito di una gestione efficiente dell'attività di direzione e coordinamento svolta da Snam sulle Società Controllate e sono oggetto di trasmissione periodica ai Consigli di Amministrazione delle Società Controllate. Al fine di tenere in adeguata considerazione l'autonomia giuridica e i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale che presidiano le attività svolte da quest'ultime, le Società Controllate sono chiamate a valutare la necessità di integrare i contenuti degli strumenti normativi emessi da Snam, emettendo a loro volta, entro un lasso di tempo predefinito dalla normativa Snam, un apposito documento di integrazione: (i) in relazione alle proprie specificità; (ii) con esclusivo riferimento ad aspetti di carattere organizzativo; e (iii) fermi restando principi, regole e indirizzi definiti dalla normativa Snam. Decorso tale periodo senza che vi sia l'emissione di alcun documento di integrazione, si applica la normativa emanata da Snam.

Per alcune specifiche materie (ad esempio, materie relative alla salute, sicurezza e ambiente e/o di competenza dei Consigli di Amministrazione di Snam e delle Società Controllate) che prevedono una specifica responsabilità direttamente in capo alle Società Controllate, in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili, è prevista una formale adozione da parte delle medesime.

7.1 PROCEDURA SEGNALAZIONI, ANCHE ANONIME, RICEVUTE DA SNAM E DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

La Società ha approvato una procedura per il recepimento delle informazioni, anche anonime, ricevute da Snam e dalle società Controllate ("**Procedura Segnalazioni**"). La Procedura Segnalazioni stabilisce i criteri e le modalità per istituire canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a problematiche di sistema di controllo interno, informativa societaria, responsabilità amministrativa della società, frodi, comportamenti corruttivi o altre materie (violazioni del Codice Etico, pratiche di *mobbing*, furti, *security*, ecc.), inoltrate da dipendenti (inclusi *top manager*), componenti degli organi sociali o terzi anche in forma confidenziale o anonima.

La Procedura Segnalazioni risponde agli adempimenti previsti dal Modello 231, dalla Procedura Anticorruzione e dal Sistema di Controllo sull'Informativa Societaria.

La Procedura Segnalazioni si applica a Snam e alle Società Controllate nell'ambito delle attività di direzione e coordinamento esercitata dalla stessa Snam. La gestione delle segnalazioni e il relativo trattamento dei dati è effettuato da Snam anche nell'interesse delle Società Controllate, in conformità ai principi di corretta gestione imprenditoriale delle controllate stesse, nel rispetto della loro autonomia decisionale e in osservanza della disciplina legislativa vigente e della normativa interna in materia di *privacy*, assicurando, altresì, le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

Snam, al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, ha predisposto diversi canali di comunicazione. A tali canali fanno riferimento, oltre a Snam, anche le Società Controllate. La predisposizione e il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantita dalla funzione *Internal Audit*.

La funzione *Internal Audit* assicura la predisposizione di un *report* trimestrale sulle segnalazioni ricevute, che viene trasmesso ai seguenti organi e funzioni della Società:

- Presidente;
- Amministratore Delegato;
- Collegio sindacale;
- Comitato Controllo e Rischi;
- Società di Revisione Legale;
- Legale Anticorruzione;
- Organismo di Vigilanza;
- Direttore Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo.

Con riferimento alle segnalazioni riguardanti le Società Controllate il *report*, per la parte di competenza, viene trasmesso, agli Amministratori Delegati di ciascuna controllata interessata, nonché ai relativi Organi di Controllo e di Vigilanza.

La Procedura Segnalazioni è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/repository/file/Governance/procedure/procedure_segналazioni/SRG-PRO-004_Segnalazioni_anonime.pdf).

7.2 PROCEDURA ANTICORRUZIONE

In data 4 ottobre 2013 - a seguito della promulgazione della Legge 6 novembre 2012 n.190 cd. "*Legge anticorruzione*", che ha introdotto, tra gli altri, il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione - è stata emanata la nuova Procedura Anticorruzione (che sostituisce le MSG Anticorruzione adottate in precedenza).

La Procedura Anticorruzione, in coerenza con quanto previsto dal Codice Etico di Snam, proibisce la corruzione in ogni sua forma con riferimento a qualsiasi soggetto pubblico o privato nazionale e internazionale ed è parte integrante di un più ampio sistema di controllo di etica di impresa adottato da Snam finalizzato a garantire la *compliance* di Snam alle leggi anticorruzione sia nazionali sia internazionali, tra cui l'UK *Bribery Act*, e ai migliori *standard* internazionali nella lotta alla corruzione, anche a tutela della reputazione di Snam. La Procedura Anticorruzione è altresì adottata in osservanza del decimo principio del *Global Compact*, iniziativa internazionale avviata nel 2000 dalle Nazioni Unite per sostenere dieci principi universali relativi ai

diritti umani, al lavoro, all'ambiente e alla lotta alla corruzione. Con l'adesione al *Global Compact* Snam ha voluto confermare e rafforzare il proprio impegno di impresa socialmente responsabile impegnandosi a sostenere e a partecipare attivamente ai lavori del *Global Compact Network Italia*.

L'adozione e l'attuazione delle Procedure Anticorruzione è obbligatoria per Snam e le Società Controllate, le quali hanno provveduto a recepirle con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Procedura è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/procedure/anticorruzione/snam_anticorruzione_01.pdf).

Snam, da gennaio a dicembre 2014, ha intrapreso un'attività di *monitoring* del "*compliance program*" anticorruzione di Gruppo. L'attuazione di tale iniziativa, che costituisce parte integrante del "*compliance program*" anticorruzione si è articolata, con il supporto di un *advisor* indipendente, attraverso una verifica diretta e continuativa dell'attuazione e applicazione delle procedure anticorruzione previste dal "*compliance program*".

Snam ha ottenuto nel giugno 2014 da Transparency International Italia il punteggio massimo per la proattività e la trasparenza nella gestione e nella comunicazione dei programmi e delle attività anticorruzione. È questo il risultato dell'*assessment on Transparency in Reporting on Anti-Corruption (TRAC)* promosso dall'autorevole associazione non governativa che combatte la corruzione a livello globale. Il progetto TRAC trae origine dall'esigenza di elevare il livello di trasparenza delle comunicazioni aziendali e manifestare un impegno concreto nella lotta alla corruzione da parte delle imprese.

7.3 CODICE DI CONDOTTA ANTITRUST

In data 3 agosto 2012 Snam ha adottato la Procedura "*Codice di Condotta Antitrust*" ("**Codice Antitrust**"), in sostituzione del previgente "*MSG Codice di Condotta Antitrust*", al fine di garantire la *compliance* di Snam e delle Controllate con i principi dettati dalla normativa applicabile in materia *antitrust*. Il Codice Antitrust si applica a Snam e alle Controllate nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento esercitata

dalla stessa Snam e si colloca nell'ambito delle iniziative promosse da Snam dedicate a favorire lo sviluppo della cultura d'impresa in materia di tutela della concorrenza e a porre in essere procedure e sistemi idonei a ridurre al minimo il rischio di violazioni della normativa *antitrust*, nel più ampio ambito delle iniziative di *compliance* (Modello 231, lotta alla corruzione, etica di impresa, etc.).

In particolare, tenuto conto che tra i principali rischi che un'impresa può correre a seguito della realizzazione di condotte in violazione delle norme *antitrust* vi sono, tra gli altri (i) sanzioni amministrative pecuniarie, (ii) responsabilità per risarcimento dei danni causati a terzi per illeciti *antitrust*, (iii) danni all'immagine dell'impresa e (iv) possibile impatto negativo sulle quotazioni dei titoli negoziati in mercati regolamentati, a seguito dell'analisi delle migliori pratiche internazionali in materia *antitrust*, è stato definito un programma di *compliance antitrust* che si sviluppa attraverso:

- (i) l'adozione del Codice Antitrust;
- (ii) apposite iniziative di comunicazione e formazione rivolte a tutti i dipendenti finalizzata ad assicurare la conoscenza, l'efficacia e la corretta implementazione del Codice Antitrust;
- (iii) l'istituzione, all'interno della Direzione Affari Legali Societari e *Compliance* di Snam, di un Presidio Antitrust che fornirà il supporto e l'assistenza necessaria in merito all'applicazione del Codice Antitrust;
- (iv) un programma di monitoraggio volto a verificare l'efficacia delle norme contenute nel Codice Antitrust e l'opportunità di apportare modifiche e aggiornamenti allo stesso al fine di garantire una più efficace attuazione delle norme in esso contenute anche alla luce di evoluzioni normative e di *business*.

Il Codice Antitrust trova applicazione a Snam e Controllate e, in particolare, è rivolto a tutti i:

- componenti degli organi sociali;
- dirigenti;
- dipendenti;
- collaboratori che rappresentino Snam e/o le Controllate.

Il Codice Antitrust è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/codice_antitrust/snam_antitrust_02.pdf).

7.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Il Consiglio di Amministrazione in data 30 novembre 2010 ha approvato la Procedura *"Operazioni⁴⁶ con interessi degli amministratori e Sindaci e Operazioni con Parti Correlate"* ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate (**"Procedura Parti Correlate"**). In conformità al Regolamento Operazioni con Parti Correlate, la Procedura Parti Correlate tiene conto delle peculiarità del contesto normativo regolatorio nel quale Snam e le Controllate operano e delle valutazioni di merito circa l'adozione di alcune facoltà previste dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate e l'individuazione delle c.d. soglie di rilevanza delle singole operazioni. In particolare, la Procedura Parti Correlate è stata adottata in conformità alla Normativa *Unbundling*, tenuto conto della specificità delle attività svolte da Snam e Controllate, soggette alla vigilanza dell'AEEGSI.

Il Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2014 ha proceduto alla verifica annuale, ai sensi dell'articolo 14 della Procedura Parti Correlate⁴⁷, e ha apportato alla medesima alcune modifiche⁴⁸.

La Procedura Parti Correlate identifica nel Comitato Controllo e Rischi, nella composizione di soli amministratori indipendenti, il Comitato previsto dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate. Tale Comitato ha espresso preventivo e unanime parere favorevole sulla Procedura Parti Correlate e sulle sue successive modifiche.

Nella Procedura Parti Correlate è previsto un dettagliato processo istruttorio che (i) individua la tempistica; e (ii)

garantisce la formalizzazione e la tracciabilità del flusso informativo tra la funzione aziendale, cui compete il primo accertamento sulla valutazione di applicabilità della Procedura Parti Correlate, la funzione superiore, l'organo cui compete l'espressione del parere sull'operazione e, infine, il soggetto che approva l'operazione.

La Procedura – all'interno *iter* di approvazione delle *"Operazioni di Minore Rilevanza"* e nelle *"Operazioni di Maggiore Rilevanza"* – individua i seguenti Comitati:

- Comitato Controllo e Rischi - nella composizione di soli amministratori indipendenti - quale soggetto preposto al rilascio:
 - (i) per le *"Operazioni di Minore Rilevanza⁴⁹"*, di un parere non vincolante motivato che deve riguardare l'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. In caso di parere negativo, la società è tenuta a informare il mercato, alla scadenza del trimestre di riferimento, sui motivi che hanno indotto a effettuare le operazioni nonostante tale parere;
 - (ii) per le *"Operazioni di Maggiore Rilevanza⁵⁰"*, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, di un parere motivato favorevole sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni. È previsto anche un coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi, ovvero di uno o più dei suoi componenti (dallo stesso delegati) nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

In entrambi i casi, il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti;

- Comitato per la Remunerazione (composto da amministratori non esecutivi la maggioranza dei quali indipendenti), quale soggetto preposto al rilascio del

46 La Procedura definisce "Operazione" (o "Operazioni") qualunque trasferimento, attivo o passivo, di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, effettuati da Snam ovvero dalle Controllate (inclusi i soggetti non aventi natura societaria i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Snam o di sue Controllate) con le Parti Correlate di Snam. Si considerano comunque incluse: (i) le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale; (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

47 L'articolo 14 prevede che *"il Consiglio di Amministrazione di Snam valuta con cadenza annuale se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa anche con riferimento alla congruenza delle soglie di rilevanza delle Operazioni"*.

48 Gli interventi alla Procedura, di carattere meramente operativo, hanno riguardato: (i) l'eliminazione dei riferimenti al Gestore Indipendente Combinato, a seguito della sua abolizione; (ii) la semplificazione della modalità di accesso alla Banca Dati Parti Correlate da parte dei procuratori.

49 Ai sensi della Procedura sono *"Operazioni di Minore Rilevanza"*, tutte le operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e da quelle di Importo Esiguo (definite all'Allegato 2 della Procedura).

50 Le *"Operazioni di Maggiore Rilevanza"* sono indicate nell'Allegato 1 della Procedura.

parere in merito a Operazioni aventi a oggetto le remunerazioni di amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche di Snam.

Al fine di favorire la massima trasparenza nei confronti del mercato, la Procedura Parti Correlate ha adottato un parametro, per l'individuazione delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, più stringente rispetto a quello previsto dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate, prevedendo per tutte le operazioni con parti correlate una soglia unica di rilevanza di 140 milioni di euro⁵¹; tale soglia di 140 milioni di euro è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2014, in sede di verifica annuale della Procedura Parti Correlate.

Inoltre, sempre al fine di favorire la massima trasparenza nei confronti del mercato, Snam ha deciso di prevedere l'applicazione della Procedura Parti Correlate a tutte le operazioni concluse dalle Controllate con parti correlate di Snam, con previsione, in tali casi, di un adeguato e tempestivo flusso informativo fra i vertici delle Controllate e Snam, estendendo così volontariamente l'applicazione del regime previsto dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate. La Procedura è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/procedure/operazione_parti_correlate/procedura_parti_correlate.pdf).

Nel 2014, ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate e della Procedura Parti Correlate, in relazione all'operazione di acquisizione della partecipazione detenuta da CDP GAS in TAG da parte Snam, è stato predisposto il Documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate. Il suddetto documento informativo è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/procedure/operazione_parti_correlate/Documento_Informativo_OPC_ITA.pdf).

⁵¹ Il Regolamento Operazioni con Parti Correlate ha individuato quale parametro di rilevanza per l'individuazione delle operazioni tra parti correlate di maggiore rilevanza la soglia del 5% di almeno uno tra più parametri individuati dal Regolamento Operazioni con Parti Correlate. La soglia si riduce al 2,5% per le operazioni concluse con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla società.

7.5 PROCEDURA IN TEMA DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI (PROCEDURA MARKET ABUSE)

Il Consiglio di Amministrazione di Snam il 12 dicembre 2013 ha approvato la "*Procedura in materia di market abuse*"⁵² (la "**Procedura Market Abuse**"), che raccoglie e coordina in un unico documento i principi e le regole in materia di *market abuse* cui la Società e i soggetti ad essa riconducibili devono attenersi al fine di:

- garantire un adeguato trattamento delle informazioni privilegiate⁵³ relative alla Società e alle Controllate, direttamente e indirettamente, in Italia e all'estero, da parte delle persone che ne siano in possesso;
- regolamentare l'operatività sugli strumenti finanziari della Società da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale nella struttura proprietaria e/o nell'organigramma aziendale della Società (cosiddetto "*internal dealing*"); e
- definire le modalità operative e l'ambito di applicazione del divieto imposto alla Società in merito all'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari quotati emessi dalla stessa in periodi predeterminati.

La Procedura Market Abuse è suddivisa in quattro Sezioni:

*Sezione I – Gestione delle informazioni privilegiate e Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate*⁵⁴

In questa sezione si disciplina la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate nonché le procedure da seguire per la comunicazione delle medesime sia all'interno sia all'esterno dell'ambito aziendale, al fine di evitare che il trattamento delle informazioni privilegiate avvenga in modo non tempestivo e/o in forma incompleta o possa essere comunque tale da provocare asimmetrie informative fra il pubblico.

⁵² In precedenza le disposizioni in materia di "*market abuse*" erano disciplinate in tre differenti procedure aziendali.

⁵³ Per la definizione di informazioni privilegiate e la descrizione degli obblighi di informativa al mercato si rinvia agli articoli 114 e 181 del TUF e agli articoli 66 e seguenti del Regolamento Emittenti.

⁵⁴ L'articolo 115-bis del TUF impone agli emittenti quotati, ai soggetti da questi controllati e alle persone che agiscono in loro nome o per loro conto, di istituire e mantenere regolarmente aggiornato un Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte. Per la disciplina normativa concernente l'istituzione e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate si fa rinvio all'articolo 115-bis del TUF e alle disposizioni di attuazione di cui agli artt. 152-bis e seguenti del Regolamento Emittenti.

Nella stessa sezione della Procedura Market Abuse si disciplina l'istituzione, tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate in conformità all'articolo 115-bis del TUF e degli articoli 152-bis e seguenti del Regolamento Emittenti.

In conformità all'articolo 152-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, le Società Controllate hanno delegato alla Società l'istituzione, gestione e tenuta del registro relativamente alle persone rilevanti delle Controllate con accesso ad informazioni privilegiate.

Sezione II - Disciplina dell'Internal Dealing⁵⁵

In questa sezione si disciplina l'operatività sugli strumenti finanziari della Società da parte di determinati soggetti che ricoprono una posizione apicale nella struttura proprietaria e/o nell'organigramma aziendale della Società. In particolare, sono riportati (i) i criteri per l'identificazione dei "Soggetti Rilevanti" e delle "Operazioni Rilevanti", cui si applica la normativa in oggetto; (ii) gli obblighi informativi dei "Soggetti Rilevanti" e della Società nei confronti di Consob e del pubblico in relazione alle "Operazioni Rilevanti"; e (iii) la disciplina del divieto di compimento di "Operazioni Rilevanti" in determinati periodi (i cd. "black-out period"⁵⁶).

Sezione III – Divieti imposti alla Società

In questa sezione si definisce l'ambito di applicazione del divieto imposto alla Società di eseguire operazioni su

strumenti finanziari quotati emessi dalla stessa nei cd. *black-out period* e le relative modalità operative.

Sezione IV- Quadro sanzionatorio

In questa sezione è presentato un quadro riassuntivo delle sanzioni previste dal TUF e dal D.Lgs. 231 del 2001 in materia di market abuse.

La Procedura Market Abuse è stata recepita dai Consigli di Amministrazione delle Controllate, fatta salva l'applicazione della stessa Procedura da parte delle Controllate estere nel rispetto delle normative locali.

La Procedura è consultabile sul Sito Internet della Società (http://www.snam.it/export/sites/snam/repository/file/Governance/procedure/Market_Abuse/Procedura_Market_Abuse.pdf).

8. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E INVESTITORI

Snam ha adottato una politica di comunicazione volta a instaurare un costante dialogo con gli azionisti, gli investitori istituzionali, gli investitori socialmente responsabili, gli analisti e con tutti gli operatori del mercato finanziario, garantendo la sistematica diffusione di un'informativa esauriente e tempestiva sulla propria attività, con l'unico limite delle esigenze di riservatezza che talune informazioni possono presentare. In tale ottica, l'informativa agli investitori, al mercato e agli organi di informazione è assicurata dai comunicati stampa, da incontri periodici con gli investitori istituzionali, con la comunità finanziaria e con la stampa, nonché dall'ampia documentazione e dalle numerose pubblicazioni rese disponibili e costantemente aggiornate sul Sito Internet della Società.

Le informazioni riguardanti i rendiconti, gli eventi/operazioni rilevanti nonché le procedure emanate da Snam in materia di *Corporate Governance*, sono diffuse tempestivamente al pubblico anche mediante pubblicazione sul Sito Internet della Società. Sempre nel Sito Internet sono consultabili i comunicati stampa della Società, la documentazione utilizzata nel corso degli incontri con analisti finanziari, gli avvisi agli azionisti, nonché l'informativa e la documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee degli azionisti, compresi i relativi verbali.

⁵⁵ La disciplina dell'*internal dealing* - ossia della trasparenza sulle operazioni aventi a oggetto azioni di società quotate e strumenti finanziari ad esse collegate compiute da esponenti aziendali delle società medesime e da persone a questi ultimi strettamente legate - è contenuta nell'articolo 114, comma 7, del TUF e nelle relative disposizioni di attuazione di cui agli articoli da 152-sexies a 152-octies del Regolamento Emittenti.

⁵⁶ Ai sensi della Procedura Market Abuse, ai "Soggetti Rilevanti" (fatta eccezione per gli "Azionisti Rilevanti") e alle "Persone Strettamente Legate" è fatto divieto di compiere - direttamente o per interposta persona - "Operazioni Rilevanti" fino al momento dell'avvenuta diffusione al pubblico, e nei 15 (quindici) giorni precedenti le date in cui sono esaminati dal Consiglio di Amministrazione di Snam i rendiconti periodici obbligatori, la proposta di *interim dividend*, il preconsuntivo nonché la proposta all'assemblea del dividendo dell'esercizio, se non comunicata contestualmente ai dati preconsuntivi (c.d. *Black-out period*). Il divieto non si applica all'acquisto di azioni effettuato nell'esercizio dei diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option e di *stock grant*, fermo restando l'obbligo di non procedere alla loro vendita nei periodi indicati. Per la definizione di "Soggetti Rilevanti", "Azionisti Rilevanti" e "Persone Strettamente Legate" si rinvia alla sezione 5.2.2.3 della Procedura Market Abuse; per la definizione di "Operazioni Rilevanti" si rinvia alla sezione 5.2.2.4 della Procedura Market Abuse.

I rapporti con gli azionisti e con tutti gli operatori del mercato finanziario sono tenuti dall'unità "*Rapporti con gli investitori*". Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul Sito Internet della Società e possono essere chieste anche tramite e-mail a investor.relations@snam.it.

I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dalla Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione. Le informazioni di loro interesse sono disponibili sul Sito Internet della Società.

Le pagine dell'area *Investor Relations* del Sito Internet della Società contengono la "*Financial Markets Reviews*", che offre un'analisi mensile sui mercati finanziari e sull'andamento in borsa del settore *utility*, del titolo Snam e dei titoli degli altri *competitor*; e la "*News&Facts*", pubblicazione trimestrale rivolta in particolare agli investitori individuali. Dal 2010, il Sito Internet della Società, sezione *Investor Relations*, è stato inoltre arricchito dalla "*Guida agli azionisti*", anche in versione interattiva, aggiornata semestralmente, che si propone di fornire una sintesi di informazioni utili a tutti gli azionisti per vivere attivamente l'investimento in Snam.

La Società pubblica annualmente anche il documento "*Sostenibilità. Creare un valore condiviso*", un documento che presenta in maniera sintetica le politiche di sostenibilità che ispirano le scelte e le azioni di Snam nel rapporto con gli *stakeholder*. Da dicembre 2014, è inoltre disponibile la nuova pubblicazione CSR Review, la newsletter con focus e approfondimenti sulla *Corporate Social Responsibility*.

Snam ritiene che il coinvolgimento degli azionisti sia un elemento strategico nella gestione del governo societario. A tale fine, Snam mantiene un dialogo costante con i principali investitori istituzionali e *proxy advisor* per comprenderne le aspettative e le percezioni in merito alle principali tematiche di *corporate governance*. In particolare, anche nel corso del 2014, sono state realizzate numerose attività di *engagement* al fine di mantenere un allineamento delle politiche di remunerazione della società alle *best practices* internazionali.

Snam, inoltre, è favorevole alle iniziative ispirate agli orientamenti delineatisi a livello comunitario per l'elaborazione di principi rivolti a gestori, investitori

e relativi consulenti in materia di trasparenza delle politiche di voto, monitoraggio delle società partecipate e gestione dei conflitti di interesse (c.d. "*stewardship code*").

9. MODELLO DI UNBUNDLING

DPCM 25 maggio 2012

Le disposizioni contenute nel DPCM 25 maggio 2012 prevedevano la realizzazione entro il 25 settembre 2013 di un regime di separazione proprietaria esteso a tutte le attività regolate di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale e la cessione dell'intera partecipazione detenuta nel capitale sociale di Snam da parte dell'allora azionista di controllo Eni, in quanto soggetto che svolge attività di produzione e vendita di energia.

A questo fine, il DPCM 25 maggio 2012 prevedeva l'obbligo di Eni di cedere a CDP, nei tempi più brevi compatibilmente con le condizioni di mercato e comunque entro il 25 settembre 2013 e anche in più soluzioni, una quota complessivamente non inferiore al 25,1% del capitale di Snam mediante trattativa diretta. Il DPCM 25 maggio 2012 prevedeva, inoltre, che, successivamente alla cessione di almeno il 25,1% del capitale di Snam a CDP, Eni avrebbe dovuto cedere la quota residua nel capitale della Società mediante procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

In ottemperanza a tali disposizioni, in data 15 ottobre 2012, CDP RETI (all'epoca controllata al 100% da CDP) ha acquistato da Eni il 30% meno un'azione del capitale sociale di Snam. Allo stato, Eni detiene una partecipazione pari all'8,25% del capitale sociale della Società a servizio di un bond emesso da Eni e convertibile in azioni di Snam con scadenza 18 gennaio 2016.

Sempre il DPCM 25 maggio 2012, dispone che CDP provveda a garantire l'indipendenza e la piena terzietà tra Eni e Snam⁵⁷. A tal fine, l'articolo 2 del DPCM

⁵⁷ L'articolo 5, comma 8, del D.lgs. 269/2003 ha disposto l'istituzione di un sistema di separazione organizzativa e contabile tra le attività di interesse economico generale e le attività svolte da CDP.

25 maggio 2012 prevede che: (i) anche nel caso di inclusione di Snam nella gestione separata di CDP, tutte le decisioni relative alla gestione delle partecipazioni in Snam siano adottate dal Consiglio di Amministrazione di CDP come se la partecipazione fosse inclusa nella gestione ordinaria, dunque, con esclusione del potere di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e senza che su tali decisioni possano influire i membri che integrano il Consiglio di Amministrazione di CDP per l'amministrazione della gestione separata; (ii) i componenti degli organi di amministrazione e controllo e i dirigenti di Eni e sue controllate non possono fare parte degli organi sociali né svolgere funzioni dirigenziali in CDP o in Snam e loro controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società, e viceversa⁵⁸.

Come indicato alla precedente Sezione II Paragrafo 2, il DPCM 25 maggio 2012 prevede, altresì, che i diritti di voto di Eni (o di altri produttori o fornitori del gas e/o di energia elettrica o di imprese che li controllano, o ne sono controllate o collegate) nell'Assemblea di Snam siano limitati in coerenza con quanto disposto dall'art.19 del D.lgs. 93/2011.

Provvedimento dell'8 agosto 2012 C11695

L'operazione di cessione da parte di Eni alla società CDP RETI del 30% meno un'azione del capitale votante di Snam è avvenuta in ottemperanza al Provvedimento dell'8 agosto 2012 C11695 dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

In conformità a tale provvedimento l'assemblea di Italgas, in data 21 giugno 2013, ha modificato il proprio statuto⁵⁹ prevedendo che:

- il consiglio di amministrazione debba essere composto da cinque amministratori di cui due - i quali non rivestono la carica di Presidente o Amministratore Delegato della Società, né sono comunque dotati di deleghe gestionali - dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate;
- le delibere relative all'individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione delle relative offerte tecniche ed economiche devono essere approvate con il voto favorevole di 4/5 degli amministratori in carica.

Ri-certificazione di Snam Rete Gas

In data 4 ottobre 2012 l'AEEGSI aveva concluso il procedimento e rilasciato la relativa certificazione di Snam Rete Gas, quale gestore di trasporto indipendente, con l'emissione della deliberazione 403/2012/R/gas. Tale procedimento era stato svolto in ottemperanza al D.lgs. 1 giugno 2011 n. 93 (con cui il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 2009/73/CE) disponendo che l'impresa maggiore di trasporto si conformasse alla disciplina del "*Gestore di trasporto indipendente*" (c.d. Independent Transmission Operator o ITO). Secondo la disciplina del modello ITO, la conformità del Gestore di trasporto indipendente ai requisiti previsti dal decreto per qualificare la separazione del Gestore stesso rispetto all'impresa verticalmente integrata (Eni) deve essere certificata dall'AEEGSI. Il Gestore, ottenuta detta certificazione, è approvato e designato dal Ministero dello sviluppo economico, quale "*Gestore del sistema di trasporto*". Tale designazione è notificata alla Commissione Europea e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Per effetto degli interventi legislativi e della conseguente perdita del controllo su Snam da parte di Eni, in data 14 dicembre 2012, è stata depositata l'istanza per la ri-certificazione di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto in regime di separazione proprietaria. In data 14 novembre 2013, a valle del rilascio del parere della Commissione Europea, l'AEEGSI ha adottato la deliberazione 515/2013/R/gas avente a oggetto la decisione di certificazione definitiva di Snam Rete Gas in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria. Con tale decisione l'AEEGSI ha attestato la conformità di Snam Rete Gas (e dell'intero Gruppo Snam) al modello di

⁵⁸ Lo Statuto Snam prevede l'espresso divieto per gli amministratori (articolo 13), i direttori generali e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, societari (articolo 16) e i sindaci (articolo 20) di rivestire cariche nell'organo amministrativo o di controllo e funzioni dirigenziali in Eni e sue controllate ovvero intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale, con tali società.

⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 38 del Provvedimento CDP doveva far sì che: (i) venisse modificato lo statuto di Italgas di modo da fissare in cinque il numero di componenti del consiglio di amministrazione di Italgas (due dei quali non devono rivestire la carica di Presidente o Amministratore Delegato e devono essere dotati dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina per le società quotate); (ii) venisse modificato lo statuto di Italgas in modo tale da prevedere che le delibere di competenza del consiglio di Italgas (nella composizione di cinque membri), relative all'individuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale alle quali partecipare e alla formulazione delle relative offerte tecniche ed economiche, devono essere approvate solo con il voto favorevole di 4/5 degli amministratori in carica.

separazione proprietaria. L'AEEGSI, nel provvedimento, evidenzia, tra l'altro, l'inesistenza di elementi giuridici e fattuali che possano mettere in dubbio l'autonomia di Snam e Snam Rete Gas, tenuto conto (i) sia del quadro normativo italiano (in particolare, D.lgs. 1 giugno 2011 n. 93 e DPCM 25 maggio 2012); (ii) sia del fatto che l'assenza dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di CDP nei confronti di Snam inibisce il potere di CDP di poter influire sulle scelte gestionali e strategiche di Snam e (iii) sia del fatto che la disciplina regolatoria e la vigilanza dell'AEEGSI impediscono a Snam Rete Gas comportamenti discriminatori.

Si dà evidenza, infine, che, in considerazione della operazione di cessione di quote azionarie di CDP RETI da parte di CDP, con Deliberazione 20/2015/R/COM del 29 gennaio 2015 l'AEEGSI ha avviato un procedimento finalizzato a confermare la permanenza dei requisiti presi a base dall'Autorità per l'adozione della decisione di certificazione, con particolare riferimento all'assetto azionario e alla catena partecipativa di Snam Rete Gas.

10. EVENTUALI CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA DI CORPORATE GOVERNANCE AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Non si segnalano cambiamenti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

SEZIONE IV - TABELLE RIEPILOGATIVE E DI SINTESI

Allegato 1 – Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Snam

Consiglio di Amministrazione												Comitato Controllo e Rischi		Comitato Remun.		Comitato Nomine		Eventuale Comitato Esecutivo	
Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina*	In carica da	In carica fino a	Lista **	Esec.	Non Esec.	Indip. Codice	Indip. TUF	N° altri incarichi ***	(*)	(*)	(**)	(*)	(**)	(*)	(**)	non esistente
Presidente	Bini Smaghi Lorenzo	1956	15.10.12	26.03.13	31.12.15	M		X			2	10/10					=60	M	non esistente
Amm.re Delegato (o) (e)	Malacarne Carlo	1953	08.05.06	26.03.13	31.12.15	M	X					10/10							non esistente
Amm.re	Bruno Sabrina	1965	26.03.13	26.03.13	31.12.15	m		X	X	X	1	10/10	15/15	M					non esistente
Amm.re	Clò Alberto	1947	26.03.13	26.03.13	31.12.15	M		X	X	X	2	10/10					5/5	P	non esistente
Amm.re	Gori Francesco	1952	26.03.13	26.03.13	31.12.15	m		X	X	X		10/10	15/15	P					non esistente
Amm.re	He Yunpeng	1965	26.01.15	26.01.15	29.04.15	M		X			2	=61							non esistente
Amm.re	Novelli Andrea	1978	15.10.12	26.03.13	31.12.15	M		X				7/10	7/962	M	6/6	M			non esistente
Amm.re	Olivieri Elisabetta	1963	27.04.10	26.03.13	31.12.15	m		X	X	X	3	9/10			6/6	P	5/5	M	non esistente
Amm.re	Saraceno Pia	1945	26.03.13	26.03.13	31.12.15	M		X	X	X		10/10	15/15	M	6/6	M			non esistente
Amministratori cessati durante l'esercizio di riferimento																			
Amm.re	Melfa Roberta	1962	15.10.12	26.03.13	18.11.14	M		X				7/9					3/3	M	non esistente
N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento: 10						Comitato Controllo e Rischi: 15			Comitato Remunerazione: 6			Comitato Nomine: 5		Comitato Esecutivo:					

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 147-ter TUF):
1% del capitale sociale

NOTE

I simboli di seguito indicati devono essere inseriti nella colonna "Carica":

- Questo simbolo indica l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
- Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell'emittente (Chief Executive Officer o CEO).
- Questo simbolo indica il Lead Independent Director (LID).
- * Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel CdA dell'emittente.
- ** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza; "CdA": lista presentata dal CdA).
- *** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione sulla corporate governance gli incarichi sono indicati per esteso.
- (*) In questa colonna è indicata la partecipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
- (**).In questa colonna è indicata la qualifica del consigliere all'interno del Comitato: "P": presidente; "M": membro.

⁶⁰ Nominato Componente del Comitato il 17 dicembre 2014, pertanto non ha partecipato ad alcuna riunione del Comitato nel 2014.

⁶¹ Cooptato quale Consigliere, su indicazione dell'azionista di maggioranza CDP RETI S.p.A. il 26 gennaio 2015, pertanto non ha partecipato ad alcuna riunione del Consiglio di Amministrazione nel 2014.

⁶² Si evidenzia che quale componente non indipendente del Comitato Controllo e Rischi, Andrea Novelli non partecipa alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi quando svolge le funzioni di Comitato Parti Correlate.

Allegato 2 – Struttura del Collegio Sindacale Snam

Collegio Sindacale

Carica	Componenti	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica dal	In carica fino a	Lista **	Indip. Codice	Partecipazione alle riunioni del Collegio ***	Partecipazione alle riunioni del Cda ***	N° altri incarichi ****
Presidente	Gatto Massimo	1963	27.04.2010	26.03.2013	31.12.2015	m	X	18/18	10/10	4
Sindaco effettivo	Amato Leo	1961	26.03.2013	26.03.2013	31.12.2015	M	X	15/18	10/10	43
Sindaco effettivo	Chiaruttini Stefania	1962	26.03.2013	26.03.2013	31.12.2015	M	X	18/18	9/10	2
Sindaco supplente	Gimigliano Maria	1976	26.03.2013	26.03.2013	31.12.2015	M	X	=	=	=
Sindaco supplente	Rinaldi Luigi	1959	15.11.2000 ⁶³	26.03.2013	31.12.2015	m	X	=	=	=

Sindaci cessati durante l'esercizio di riferimento

=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	18
---	----

Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF):
1% del capitale sociale

NOTE

- * Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel collegio sindacale dell'emittente.
- ** In questa colonna è indicata lista da cui è stato tratto ciascun sindaco ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza).
- *** In questa colonna è indicata la partecipazione dei sindaci alle riunioni del collegio sindacale/consiglio di amministrazione (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare; p.e. 6/8; 8/8 ecc.).
- **** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato ai sensi dell'art. 148-bis TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L'elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio Sito Internet ai sensi dell'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti Consob.

⁶³ Fino al 15 febbraio 2002 Sindaco Effettivo.

Allegato 3 – Riferimenti alle informazioni contenute nella Relazione in merito all'applicazione delle raccomandazioni contenute nei principi e nei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina (principio del comply or explain)

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>Art. 1 Ruolo del consiglio di amministrazione</p> <p><i>Principi</i></p> <p>1.P.1. L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza e opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.</p> <p>1.P.2. Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo.</p> <p><i>Criteri applicativi</i></p> <p>1.C.1. Il consiglio di amministrazione:</p> <p>a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, monitorandone periodicamente l'attuazione; definisce il sistema di governo societario dell'emittente e la struttura del gruppo;</p> <p>b) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente;</p> <p>c) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p> <p>d) stabilisce la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;</p> <p>e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;</p> <p>f) delibera in merito alle operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;</p> <p>g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si avvalga dell'opera di consulenti esterni ai fini dell'autovalutazione, la relazione sul governo societario fornisce informazioni sull'identità di tali consulenti e sugli eventuali ulteriori servizi da essi forniti all'emittente o a società in rapporto di controllo con lo stesso;</p> <p>h) tenuto conto degli esiti della valutazione di cui alla lettera g), esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo consiglio, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;</p> <p>i) fornisce informativa nella relazione sul governo societario: (1) sulla propria composizione, indicando per ciascun componente la qualifica (esecutivo, non esecutivo, indipendente), il ruolo ricoperto</p>	<p>Con riferimento ai Principi 1.P.1 e 1.P.2. si veda la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2014¹, Sezione III – Par. 2.1 Ruolo e funzioni, <i>Riunioni del Consiglio di Amministrazione</i>.</p> <p>Con riferimento al Criterio applicativo 1.C.1. dalla lettera a) alla lettera g) si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.1 Ruolo e funzioni.</p> <p>Con riferimento al Criterio applicativo 1.C.1. lettera h) si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.4 Nomina, composizione e durata in carica.</p> <p>¹ Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2014 (di seguito anche la "Relazione 2014")</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>all'interno del consiglio (ad esempio presidente o <i>chief executive officer</i>, come definito nell'articolo 2), le principali caratteristiche professionali nonché l'anzianità di carica dalla prima nomina; (2) sulle modalità di applicazione del presente articolo 1 e, in particolare, sul numero e sulla durata media delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio nonché sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore; (3) sulle modalità di svolgimento del processo di valutazione di cui alla precedente lettera g);</p> <p>j) al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotta, su proposta dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione, una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.</p> <p>1.C.2. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.</p> <p>1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente.</p> <p>1.C.4. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.</p> <p>1.C.5. Il presidente del consiglio di amministrazione si adopera affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con congruo anticipo rispetto alla data della riunione consiliare. Il consiglio fornisce nella relazione sul governo societario informazioni sulla tempestività e completezza dell'informativa preconsiliare, fornendo indicazioni, tra l'altro, in merito al preavviso ritenuto generalmente congruo per l'invio della documentazione e indicando se tale termine sia stato normalmente rispettato.</p>	<p>Con riferimento al Criterio applicativo 1.C.1. lettera i) si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.4 Nomina, composizione e durata in carica e Allegato 1 alla Relazione.</p> <p>Con riferimento al Criterio applicativo 1.C.1. lettera j) si veda la Relazione 2014 – Par. 7.5 Procedura in tema di trattamento delle informazioni (Procedura Market Abuse).</p> <p>Con riferimento ai Criteri applicativi 1.C.2. e 1.C.3. si veda al riguardo la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.4 Nomina, composizione e durata in carica, <i>Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società</i>.</p> <p>Con riferimento al Criterio applicativo 1.C.4. si segnala che l'Assemblea non ha previsto deroghe al divieto di concorrenza ex articolo 2390 cod. civ. Si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.1 Ruolo e funzioni, <i>Deroghe al divieto di concorrenza</i>.</p> <p>Con riferimento ai Criteri applicativi 1.C.5. e 1.C.6. si veda la Relazione 2014 Sezione III – Parr. 2.1 Ruolo e funzioni e 2.2 Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>1.C.6. Il presidente del consiglio di amministrazione, anche su richiesta di uno o più amministratori, può chiedere agli amministratori delegati che i dirigenti dell'emittente e quelli delle società del gruppo che ad esso fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.</p>	
<p>Art. 2 – Composizione del consiglio di amministrazione</p> <p><i>Principi</i></p> <p>2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi, dotati di adeguata competenza e professionalità.</p> <p>2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.</p> <p>2.P.3. Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.</p> <p>2.P.4. È opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.</p> <p>2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.</p> <p><i>Criteri applicativi</i></p> <p>2.C.1. Sono qualificati amministratori esecutivi dell'emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; - gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente; - gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente. <p>L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.</p> <p>2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori e i sindaci possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.</p>	<p>Con riferimento ai Principi 2.P.1., 2.P.2., 2.P.3. e 2.P.4., si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.4 Nomina, Composizione e durata in carica. Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione è composto da un solo Amministratore Esecutivo, l'Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio non ha attribuito deleghe gestionali al Presidente.</p> <p>Con riferimento al Criterio applicativo 2.C.2. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 5 Sessioni di Board Induction per gli Amministratori e i Sindaci.</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>2.C.3. Il consiglio di amministrazione designa un amministratore indipendente quale <i>lead independent director</i>, nei seguenti casi: (i) se il presidente del consiglio di amministrazione è il principale responsabile della gestione dell'impresa (<i>chief executive officer</i>); (ii) se la carica di presidente è ricoperta dalla persona che controlla l'emittente. Il consiglio di amministrazione degli emittenti appartenenti all'indice FTSEMib designa un <i>lead independent director</i> se ciò è richiesto dalla maggioranza degli amministratori indipendenti, salvo diversa e motivata valutazione da parte del consiglio da rendere nota nell'ambito della relazione sul governo societario.</p> <p>2.C.4. Il <i>lead independent director</i>:</p> <p>(a) rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3;</p> <p>(b) collabora con il presidente del consiglio di amministrazione al fine di garantire che gli amministratori siano destinatari di flussi informativi completi e tempestivi.</p> <p>2.C.5. Il <i>chief executive officer</i> di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A).</p>	<p>Con riferimento al Criterio applicativo 2.C.3., non è stato nominato un <i>lead independent director</i>, non ricorrendone i presupposti. Si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.4 Nomina, Composizione e durata in carica, <i>Lead Independent Director</i>.</p> <p>In relazione al Criterio applicativo 2.C.5. si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.3 Organi Delegati.</p>
<p>Art. 3 – Amministratori indipendenti</p> <p><i>Principi</i></p> <p>3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.</p> <p>3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.</p> <p><i>Criteri applicativi</i></p> <p>3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;</p>	<p>Con riferimento ai Principi 3.P.1. e 3.P.2., si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.4 Nomina, Composizione e durata in carica, <i>Amministratori Indipendenti</i>.</p> <p>Con riferimento ai Criteri applicativi 3.C.1., 3.C.3., 3.C.4., 3.C.5. si veda al riguardo la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.4 Nomina, Composizione e durata in carica.</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014

Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)

RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>In tali documenti il consiglio di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori; - illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione. <p>3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.</p> <p>3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.</p>	<p>Con riferimento al Criterio applicativo 3.C.6. si veda al riguardo la Relazione 2014 Sezione III – Par. 2.4 Nomina, Composizione e durata in carica, <i>Amministratori Indipendenti</i>.</p>
<p>Art. 4 – Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione</p> <p><i>Principi</i></p> <p>4.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.</p> <p><i>Criteri applicativi</i></p> <p>4.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei comitati previsti dal Codice rispondono ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di otto membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti. I lavori dei comitati sono coordinati da un presidente; b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione; c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti; d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate; e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio; f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, inclusi altri componenti del consiglio o della struttura dell'emittente, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno; g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito nonché, 	<p>Con riferimento al Principio 4.P.1. e i relativi Criteri applicativi si veda la Relazione 2014 Sezione III – Par. 3 Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione.</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>in base alle indicazioni fornite da ogni comitato, sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, sul numero e sulla durata media delle riunioni tenutesi e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.</p> <p>4.C.2. L'istituzione di uno o più comitati può essere evitata riservando le relative funzioni all'intero consiglio, sotto il coordinamento del presidente e alle seguenti condizioni: (i) gli amministratori indipendenti rappresentino almeno la metà del consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità inferiore qualora il consiglio sia formato da un numero dispari di persone; (ii) all'espletamento delle funzioni che il Codice attribuisce ai comitati medesimi siano dedicati, all'interno delle sedute consiliari, adeguati spazi, dei quali venga dato conto nella relazione sul governo societario; (iii) limitatamente al comitato controllo e rischi, l'emittente non sia controllato da un'altra società quotata, o sottoposto a direzione e coordinamento.</p> <p>Il consiglio di amministrazione illustra analiticamente nella relazione sul governo societario i motivi sottesi alla scelta di non istituire uno o più comitati; in particolare, motiva adeguatamente la scelta di non istituire il comitato controllo e rischi in relazione al grado di complessità dell'emittente e al settore in cui esso opera. Inoltre il consiglio procede periodicamente a rivalutare la scelta effettuata.</p>	
<p>Art. 5 – Nomina degli amministratori</p> <p><i>Principi</i></p> <p>5.P.1. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.</p> <p><i>Criteri applicativi</i></p> <p>5.C.1. Il comitato per le nomine è investito delle seguenti funzioni: a) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui agli artt. 1.C.3 e 1.C.4; b) proporre al consiglio di amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti.</p> <p>5.C.2. Il consiglio di amministrazione valuta se adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Nel caso in cui abbia adottato tale piano, l'emittente ne dà informativa nella relazione sul governo societario. L'istruttoria sulla predisposizione del piano è effettuata dal comitato per le nomine o da altro comitato interno al consiglio a ciò preposto.</p>	<p>Con riferimento al Principio 5.P.1. e al Criterio applicativo 5.C.1. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 3.2 Comitato Nomine, <i>Compiti</i>.</p> <p>Con riferimento al Criterio applicativo 5.C.2., la Società non prevede piani di successione per gli amministratori esecutivi in considerazione della natura dell'azionariato della Società, nonché della circostanza che, ai sensi di legge e di Statuto, gli amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. La Società ha, invece, definito il processo di <i>Succession Planning</i> per il management. Si veda al riguardo la Relazione 2014, Sezione III – Par. 2.5 Piani di successione.</p>
<p>Art. 6 – Remunerazione degli amministratori</p> <p><i>Principi</i></p> <p>6.P.1. La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita in misura sufficiente ad attrarre,</p>	<p>Con riferimento ai Principi 6.P.1., 6.P.2., 6.P.3., 6.P.4. e 6.P.5. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 3.1 Comitato per la</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.</p> <p>6.P.2. La remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio lungo periodo. Per gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o che svolgono, anche solo di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa nonché per i dirigenti con responsabilità strategiche, una parte significativa della remunerazione è legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente indicati e determinati in coerenza con le linee guida contenute nella politica di cui al successivo principio 6.P.4.</p> <p>La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto anche conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.</p> <p>6.P.3. Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.</p> <p>6.P.4. Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione, definisce una politica per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.</p> <p>6.P.5. L'emittente, in occasione della cessazione dalla carica e/o dello scioglimento del rapporto con un amministratore esecutivo o un direttore generale, rende note, ad esito dei processi interni che conducono all'attribuzione o al riconoscimento di indennità e/o altri benefici, informazioni dettagliate in merito, mediante un comunicato diffuso al mercato.</p> <p><i>Criteri applicativi</i></p> <p>6.C.1. La politica per la remunerazione degli amministratori esecutivi o investiti di particolari cariche definisce linee guida con riferimento alle tematiche e in coerenza con i criteri di seguito indicati:</p> <p>a) la componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi dell'emittente, tenuto anche conto del settore di attività in cui esso opera e delle caratteristiche dell'attività d'impresa concretamente svolta;</p> <p>b) sono previsti limiti massimi per le componenti variabili;</p> <p>c) la componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione dell'amministratore nel caso in cui la componente variabile non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance indicati dal consiglio di amministrazione;</p> <p>d) gli obiettivi di performance - ovvero i risultati economici e gli eventuali altri obiettivi specifici cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili (ivi compresi gli obiettivi definiti per i piani di remunerazione basati su azioni) - sono predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;</p>	<p>Remunerazione e la Relazione sulla Remunerazione 2015.</p> <p>Non sono intervenuti eventi di cui al Principio 6.P.5.</p> <p>Con riferimento ai Criteri applicativi 6.C.1, 6.C.2, 6.C.3 e 6.C.4, la Relazione 2014, Sezione III – Par. 2.6 Sistema di Remunerazione di amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche rinvia alla Relazione sulla Remunerazione 2015.</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014

Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)

RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE

e) la corresponsione di una porzione rilevante della componente variabile della remunerazione è differita di un adeguato lasso temporale rispetto al momento della maturazione; la misura di tale porzione e la durata del differimento sono coerenti con le caratteristiche dell'attività d'impresa svolta e con i connessi profili di rischio;

f) sono previste intese contrattuali che consentono alla società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili della remunerazione versate (o di trattenere somme oggetto di differimento), determinate sulla base di dati che si siano rivelati in seguito manifestamente errati;

g) l'indennità eventualmente prevista per la cessazione del rapporto di amministrazione è definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi un determinato importo o un determinato numero di anni di remunerazione. Tale indennità non è corrisposta se la cessazione del rapporto è dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati.

6.C.2. Nel predisporre piani di remunerazione basati su azioni, il consiglio di amministrazione assicura che:

a) le azioni, le opzioni e ogni altro diritto assegnato agli amministratori di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base dell'andamento del prezzo delle azioni abbiano un periodo medio di vesting pari ad almeno tre anni;

b) il *vesting* di cui al punto a) sia soggetto a obiettivi di performance predeterminati e misurabili;

c) gli amministratori mantengano sino al termine del mandato una quota delle azioni assegnate o acquistate attraverso l'esercizio dei diritti di cui al punto a).

6.C.3. I criteri 6.C.1 e 6.C.2 si applicano, in quanto compatibili, anche alla determinazione - da parte degli organi a ciò delegati - della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche.

I meccanismi di incentivazione del responsabile della funzione di *internal audit* e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono coerenti con i compiti ad essi assegnati.

6.C.4. La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di remunerazione basati su azioni, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

6.C.5. Il comitato per la remunerazione:

- valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; formula al consiglio di amministrazione proposte in materia;

- presenta proposte o esprime pareri al consiglio di amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; monitora l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

6.C.6. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

6.C.7. Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di

Con riferimento ai Criteri applicativi 6.C.5., 6.C.6. e 6.C.7. si veda al riguardo la Relazione 2014, Sezione III – Par. 3.1 Comitato per la Remunerazione.

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il comitato per le remunerazioni verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.</p> <p>6.C.8. La comunicazione al mercato di cui al principio 6.P.5 comprende:</p> <p>a) adeguate informazioni sull'indennità e/o altri benefici, incluso il relativo ammontare, la tempistica di erogazione - distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella eventualmente soggetta a meccanismi di differimento e distinguendo altresì le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a eventuali rapporti di lavoro dipendente - ed eventuali clausole di restituzione, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, specificando la fattispecie che ne giustifica la maturazione (ad esempio, per scadenza dalla carica, revoca dalla medesima o accordo transattivo); - mantenimento dei diritti connessi ad eventuali piani di incentivazione monetaria o basati su strumenti finanziari; - benefici (monetari o non monetari) successivi alla cessazione dalla carica; - impegni di non concorrenza, descrivendone i principali contenuti; - ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma; <p>b) informazioni circa la conformità o meno dell'indennità e/o degli altri benefici alle indicazioni contenute nella politica per la remunerazione, nel caso di difformità anche parziale rispetto alle indicazioni della politica medesima, informazioni sulle procedure deliberative seguite in applicazione della disciplina Consob in materia di operazioni con parti correlate;</p> <p>c) indicazioni circa l'applicazione, o meno, di eventuali meccanismi che pongono vincoli o correttivi alla corresponsione dell'indennità nel caso in cui la cessazione del rapporto sia dovuta al raggiungimento di risultati obiettivamente inadeguati, nonché circa l'eventuale formulazione di richieste di restituzione di compensi già corrisposti;</p> <p>d) informazione circa il fatto che la sostituzione dell'amministratore esecutivo del direttore generale cessato è regolata da un piano per la successione eventualmente adottato dalla società e, in ogni caso, indicazioni in merito alle procedure che sono state o saranno seguite nella sostituzione dell'amministratore o del direttore.</p>	<p>Non sono intervenuti eventi di cui al Principio 6.P.5.</p>
<p>Art. 7 – Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi</p> <p><i>Principi</i></p> <p>7.P.1. Ogni emittente si dota di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Tale sistema è integrato nei più generali assetti organizzativi e di governo societario adottati dall'emittente e tiene in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale.</p> <p>7.P.2. Un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal consiglio di amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Esso concorre ad assicurare</p>	<p>Con riferimento ai Principi 7.P.1., 7.P.2, 7.P.3. e 7.P.4 si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 6. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e Par. 3.3 Comitato Controllo e Rischi, <i>Composizione</i>.</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014

Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)

RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE

la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

7.P.3. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:

- a) il consiglio di amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema e individua al suo interno:
 - (i) uno o più amministratori, incaricati dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (nel seguito dell'articolo 7, l'"amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi"), nonché
 - (ii) un comitato controllo e rischi, avente le caratteristiche indicate nel principio 7.P.4, con il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del consiglio di amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;
- b) il responsabile della funzione di internal audit, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante e adeguato;
- c) gli altri ruoli e funzioni aziendali con specifici compiti in tema di controllo interno e gestione dei rischi, articolati in relazione a dimensioni, complessità e profilo di rischio dell'impresa;
- d) il collegio sindacale, anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'emittente prevede modalità di coordinamento tra i soggetti sopra elencati al fine di massimizzare l'efficienza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di ridurre le duplicazioni di attività.

7.P.4. Il comitato controllo e rischi è composto da amministratori indipendenti. In alternativa, il comitato può essere composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; in tal caso, il presidente del comitato è scelto tra gli amministratori indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata o è soggetto all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società, il comitato è comunque composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi da parte del consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Criteri applicativi

7.C.1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del comitato controllo e rischi:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- b) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- c) approva, con cadenza almeno annuale, il piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di internal audit, sentiti il collegio sindacale e l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

Con riferimento ai Criteri applicativi 7.C.1., e 7.C.4. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 2.1 Ruolo e funzioni e par. 6.1 Codice Etico e principi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>d) descrive, nella relazione sul governo societario, le principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;</p> <p>e) valuta, sentito il collegio sindacale, i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.</p> <p>Il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e previo parere favorevole del comitato controllo e rischi, nonché sentito il collegio sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nomina e revoca il responsabile della funzione di internal audit; • assicura che lo stesso sia dotato delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità; • ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali. <p>7.C.2. Il comitato controllo e rischi, nell'assistere il consiglio di amministrazione:</p> <p>a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sentito il revisore legale e il collegio sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;</p> <p>c) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione internal audit;</p> <p>d) monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di <i>internal audit</i>;</p> <p>e) può chiedere alla funzione di <i>internal audit</i> lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al presidente del collegio sindacale;</p> <p>f) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.</p> <p>7.C.3. Ai lavori del comitato controllo e rischi partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci.</p> <p>7.C.4. L'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi:</p> <p>a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;</p> <p>b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia;</p> <p>c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;</p> <p>d) può chiedere alla funzione di <i>internal audit</i> lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale;</p> <p>e) riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al</p>	<p>Con riferimento ai Criteri applicativi 7.C.2. e 7.C.3. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 3.3 Comitato Controllo e Rischi, <i>Compiti</i>.</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative.</p> <p>7.C.5. Il responsabile della funzione di <i>internal audit</i>:</p> <p>a) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli <i>standard</i> internazionali, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, attraverso un piano di <i>audit</i>, approvato dal consiglio di amministrazione, basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;</p> <p>b) non è responsabile di alcuna area operativa e dipende gerarchicamente dal consiglio di amministrazione;</p> <p>c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico;</p> <p>d) predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di e di gestione dei rischi;</p> <p>e) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;</p> <p>f) trasmette le relazioni di cui ai punti d) ed e) ai presidenti del collegio sindacale, del comitato controllo e rischi e del consiglio di amministrazione nonché all'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p> <p>g) verifica, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.</p> <p>7.C.6. La funzione di <i>internal audit</i>, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a un soggetto esterno all'emittente, purché dotato di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.</p>	<p>Con riferimento al Criterio applicativo 7.C.5. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 6.4 Responsabile Internal Audit.</p>
<p>Art. 8 – Sindaci</p> <p><i>Principi</i></p> <p>8.P.1. I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.</p> <p>8.P.2. L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.</p> <p><i>Criteri applicativi</i></p> <p>8.C.1. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario con modalità conformi a quelle previste per gli amministratori.</p> <p>8.C.2. I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.</p> <p>8.C.3. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente informa tempestivamente</p>	<p>Con riferimento ai Principi 8.P.1 e 8.P.2. si veda la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2014, Sezione III – Par. 4.1 Collegio Sindacale, <i>Nomina e durata</i>.</p> <p>Con riferimento ai Criteri applicativi 8.C.1., 8.C.2. e 8.C.3. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 4.1 Collegio Sindacale.</p>

CODICE DI AUTODISCIPLINA LUGLIO 2014 Principi e Criteri applicativi (Borsa Italiana S.p.A.)	RIFERIMENTI ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE
<p>e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.</p> <p>8.C.4. Nell'ambito delle proprie attività, i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.</p> <p>8.C.5. Il collegio sindacale e il comitato controllo e rischi si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p>	<p>Con riferimento al Criterio applicativo 8.C.4. Si veda la Relazione 2014, Sezione III – 6.4. Responsabile Internal Audit.</p> <p>Con riferimento al Criterio Applicativo 8.C.5. Si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 3.3 Comitato Controllo e <i>Rischi, Rapporti con altri organi e funzioni.</i></p>
<p>Art. 9 – Rapporti con gli azionisti</p> <p><i>Principi</i></p> <p>9.P.1. Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.</p> <p>9.P.2. Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.</p> <p><i>Criteri applicativi</i></p> <p>9.C.1. Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.</p> <p>9.C.2. Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.</p> <p>9.C.3. Il consiglio di amministrazione propone all'approvazione dell'assemblea un regolamento che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo, al contempo, il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.</p> <p>9.C.4. Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.</p>	<p>Con riferimento ai Principi 9.P.1. e 9.P.2. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 8 Rapporti con gli azionisti e investitori e Par. 1 Assemblea e diritti degli azionisti</p> <p>Con riferimento ai Criteri applicativo 9.C.1., 9.C.2. e 9.C.4. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 8 Rapporti con gli azionisti e investitori e Par. 1 Assemblea e diritti degli azionisti</p> <p>Con riferimento al Criterio Applicativo 9.C.3. si veda la Relazione 2014, Sezione III – Par. 1 Assemblea e diritti degli azionisti, <i>Regolamento Assembleare.</i></p> <p>Non sono intervenute variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale.</p>



A cura di
Snam

Progetto grafico
Inarea
Impaginazione
ACC & Partners

Stampa
AG Printing
Stampato su carta ecologica:
Fedrigoni Symbol Freelifa

Per informazioni rivolgersi a
Snam S.p.A
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI)
Sito Internet: www.snam.it

Aprile 2015



La rete che rispetta il futuro.